



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 118

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 18 luglio 2023

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 22

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 25

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi-
toria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 26

Plenaria » 29

2^a - Giustizia:

Plenaria » 44

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25) » 62

Plenaria » 62

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria (antimeridiana) ()*

Plenaria (pomeridiana) ()*

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 4^a (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 118° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 luglio 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	75
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	91
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	92
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	»	96
<i>Plenaria</i>	»	96
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	112
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i>	»	124
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	124
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	125
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	172
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	»	183
<i>Plenaria</i>	»	183

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i>	190
<i>Plenaria</i>	»	190
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria</i>	»	197

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	198

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	199
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 maggio 2023 e proseguito nelle sedute del 27 giugno e 11 luglio 2023.

Il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), illustra la proposta conclusiva facendo preliminarmente presente che il Giudice istruttore del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme – Sezione Unica Civile, con lettera pervenuta in data 2 dicembre 2022, ha trasmesso al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 280/2017) nei confronti del dottor Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti.

Con missiva in data 5 dicembre 2022 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Il procedimento civile da cui ha origine la vicenda è stato instaurato nei confronti dell'onorevole Nicola Morra dalla Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », in relazione ad alcune affermazioni da lui proferite nel corso della trasmissione televisiva *L'Arena*, in onda su RaiUno

il 10 aprile 2016, ritenute dalla suddetta società diffamatorie e lesive della propria immagine.

Dall'atto di citazione si evince che la Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », fino al 2016, dopo aver partecipato ad un bando di gara, ha gestito un Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) per fronteggiare l'emergenza degli sbarchi dei migranti, in regime di convenzione con la Prefettura di Catanzaro.

Riferisce in particolare parte attrice che l'allora senatore Morra, ospite del predetto programma televisivo, dopo aver sostenuto di dover riportare un episodio relativo alla sua visita presso il centro di accoglienza che lo « *lasciava molto turbato* », avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver visto personalmente alcuni « *ragazzi del centro* » che lavoravano ai pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura senza alcuna protezione, in violazione della normativa sulla sicurezza. Nel corso della medesima trasmissione il senatore Morra, riferendosi al C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) gestito dalla stessa Società Cooperativa ed al suo rappresentante legale *pro tempore*, si sarebbe domandato « *...come questa persona possa gestire, e non da oggi ma da parecchi anni, soldi pubblici ma soprattutto vite umane con così grande leggerezza. Io ricordo che il C.I.E. in questione o C.T.P. o quello che è stato ha anche avuto la tragica esperienza di vantare 5 suicidi e sempre con la Malgrado Tutto che gestiva la struttura* ».

Secondo la società cooperativa tali affermazioni avrebbero riportato circostanze prive di fondamento ed attribuito alla stessa fatti mai realmente accaduti; esse rivestirebbero pertanto un carattere diffamatorio, aggravato dalla particolare posizione di senatore della Repubblica del dichiarante, peraltro ospite del programma televisivo più visto la domenica.

Il Giudice istruttore, non ritenendo di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa dell'onorevole Morra, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (si vedano, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari.

Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica

sostanziale, di talché le dichiarazioni *extra moenia* assumono carattere divulgativo di quanto riconducibile all'attività parlamentare (*ex plurimis* si riportano le sentenze n. 265 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011).

Si è aggiunto che non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese *extra moenia*, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2018, richiamata anche dalla sentenza n. 241 del 2022).

Del resto la stessa legge n. 140 del 2003, che reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, all'articolo 3 interpreta in modo ampio il dettato costituzionale sull'immunità per le opinioni espresse, ritenendo applicata la garanzia in discorso non solo per la presentazione degli atti parlamentari « tipici », ma anche « per ogni altro atto parlamentare, per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento ».

Nel caso portato all'attenzione della Giunta, in relazione alle dichiarazioni rese dall'onorevole Morra, si rinviene il nesso funzionale come individuato dalla giurisprudenza dell'alta Corte e dalla legge, in quanto in numerose interrogazioni parlamentari, che portano la sua firma, si pone l'attenzione alla questione problematica delle condizioni dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza, tematica di cui il senatore si è sempre assiduamente occupato nella propria attività parlamentare, anche mediante visite dirette ed ispezioni ai centri.

Si riporta a tal proposito l'interrogazione a risposta scritta n. 4-04187, di cui l'onorevole Morra era cofirmatario, presentata il 25 giugno 2015 al Ministro dell'interno, che ha ad oggetto la gestione dei centri di primo soccorso e accoglienza (CSPA) ed in particolare della struttura di Lampedusa (Agrigento) da parte della cooperativa « Lampedusa accoglienza »; nella premessa di tale interrogazione si faceva riferimento alla grave situazione sociosanitaria dei migranti – che erano stati « *disinfettati con l'idrante all'interno della struttura per evitare il contagio dalla scabbia* » – nel periodo della gestione da parte della citata cooperativa; ciò aveva determinato l'espulsione della cooperativa stessa ed il conseguente svolgimento di procedure di affidamento sulla cui legittimità si chiedevano delucidazioni al Ministro.

La gestione di una struttura di accoglienza di migranti – quella sita nell'ex caserma « Prandina » di Padova – è oggetto dell'interrogazione a risposta orale n. 3-02210, presentata al Ministro dell'interno in data 23 settembre 2015 anche dal senatore Morra, quale cofirmatario.

Dopo aver posto in evidenza diverse problematiche, tra cui la presenza nella struttura di un numero di ospiti di molto superiore alla capienza, criticità nell'erogazione dei pasti, insufficiente dotazione organica del personale e mancata adeguatezza dell'immobile e degli impianti, gli

interroganti chiedevano in particolare al Ministro quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendesse adottare al fine di « *verificare, ed eventualmente risolvere, le criticità evidenziate, nonché la sussistenza di possibili inadempimenti, tanto in capo alla cooperativa affidataria del servizio di accoglienza migranti [...], quanto alla Prefettura di Padova* » e se non reputasse opportuno « *assumere adeguate iniziative, anche mediante la definizione di linee guida, per regolare i requisiti necessari in relazione ai casi in cui le strutture ospitano un numero di migranti superiore a 150 unità, nonché per definire in maniera più chiara il ruolo e l'inquadramento di chi vi presta servizio* ».

L'interrogazione a risposta scritta n. 4-04848, presentata il 19 novembre 2015 anche a firma del senatore Morra, era finalizzata a chiedere al Ministro dell'interno quali iniziative intendesse intraprendere al fine di assegnare sostanzialmente maggiori risorse alle forze dell'ordine per fronteggiare le diverse criticità del territorio trapanese. Tra queste ultime gli interroganti avevano, in premessa, posto in luce anche il fatto che « *la provincia di Trapani da anni è in prima fila nell'accoglienza di uomini e donne richiedenti asilo politico, dove proliferano le strutture ricettive che ospitano gli immigrati, raggiungendo numeri considerevoli. Infatti, alla data del 15 settembre 2015 si contano più di 30 strutture ricettive di accoglienza tra CAS (centri accoglienza straordinari), SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), centri per minori non accompagnati, dove risultano presenti oltre 2.300 ospiti, oltre ad un CIE (centro di identificazione ed espulsione) in attesa di conversione in "hotspot"* ». A fronte di un aumento dei fenomeni di criminalità in tali zone, si evidenziava tra l'altro che « *su tutto il territorio nazionale e nel trapanese si riscontrano preoccupanti condizioni socio-economiche, soprattutto l'aumento della microcriminalità e la gestione dell'"emergenza migranti" ed il Governo dovrebbe conferire maggiori risorse e dotazioni alle forze dell'ordine per il controllo del territorio nazionale e di quello di Trapani in particolare* ».

Lo stesso senatore Morra, nella memoria depositata in Giunta il 31 maggio 2023, ha rammentato che con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-01168, pubblicata il 22 novembre 2013, di cui egli era cofirmatario, si chiedeva conto ai Ministri competenti riguardo alla situazione del CIE di Milo (Trapani), la cui gestione era stata affidata alla cooperativa « L'Oasi » tramite bando del Ministero dell'interno. Gli interroganti, nel porre in dubbio che il criterio di aggiudicazione della gara secondo il prezzo più basso fosse adeguato alla gestione del CIE, evidenziavano un'insufficienza dei servizi erogati dalla citata cooperativa, anche sotto il profilo igienico-sanitario, tale da determinare per gli ospiti condizioni ambientali incompatibili con il rispetto della dignità umana.

Nella stessa memoria l'onorevole Morra ha inoltre citato l'interrogazione a risposta scritta n. 4-03599, pubblicata il 10 marzo 2015, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno (anche in tal caso in qualità di cofirmatario) con cui si sollecitava la risposta del Governo in merito alla procedura di aggiudicazione del Centro di acco-

glienza per richiedenti asilo situato nel Comune di Mineo (Catania), che ad avviso degli interroganti appariva viziata da diversi profili di illegittimità.

Si può peraltro rilevare come la gestione dei centri di accoglienza e del fenomeno migratorio sotto diversi profili – il rispetto dei diritti civili dei migranti e la pratica del caporalato (interrogazione a risposta scritta n. 4-01169 del 22 novembre 2013), l'intensificazione degli sbarchi e l'immigrazione clandestina (interrogazione a risposta orale n. 3-00379 del 19 settembre 2013), la gestione e la situazione delle strutture di accoglienza e le politiche migratorie nel loro complesso (interrogazioni a risposta scritta n. 4-00939 del 2 ottobre 2013 e n. 4-03159 del 16 dicembre 2014), le procedure di asilo, le condizioni dei migranti nei diversi centri di accoglienza, la modifica delle normative di riferimento e la necessità di incremento delle risorse (mozione n. 1-00068 del 13 giugno 2013) – abbia costantemente caratterizzato l'attività parlamentare del senatore Morra.

Risulta dunque evidente che fra le opinioni espresse negli atti parlamentari tipici e le dichiarazioni rese nell'intervento televisivo, oggetto del giudizio pendente davanti al giudice, sussiste una sostanziale corrispondenza di contenuti, così come richiesto dalla Corte Costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 420 del 2008).

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo elemento, enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia il cosiddetto « legame temporale » fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna. Tale requisito è ravvisabile innanzitutto nei casi in cui l'atto *intra moenia* preceda, in un arco temporale ragionevolmente limitato, l'atto *extra moenia* (tra le tante, si confrontino le sentenze nn. 55, 221, 222 e 265 del 2014 e n. 144 del 2015).

Dall'elencazione degli atti parlamentari presentati dall'onorevole Morra risulta il carattere di conseguenza logico-temporale tra gli stessi e l'intervento televisivo oggetto di contestazione. Basti confrontare le date degli interventi riportati, per non parlare della corposa attività precedente cui si è accennato e di cui si dà conto anche nella citata memoria presentata dall'onorevole Morra alla Giunta.

Va inoltre osservato che, come ha specificato la Consulta, in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di « *sostanziale contestualità* » tra interventi esterni ed atti tipici è « *in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi* » laddove l'atto sia « *prevedibile sulla base della specifica situazione* ».

A tal proposito occorre riportare l'intervento del senatore nell'ambito dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata sulle misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista e sul sistema nazionale di accoglienza dei migranti, svoltesi in Senato nell'ambito della seduta n. 671 del 28 luglio 2016 (si veda il resoconto stenografico della medesima seduta). Nel corso delle interrogazioni il senatore Morra interveniva rivolgendosi al Ministro

dell'interno per sottolineare che i fenomeni migratori, quando non regolamentati e non trasformati da semplice accoglienza in integrazione culturale e sociale, costituiscono un'arma potenziale per le organizzazioni terroristiche; chiedeva dunque quali fossero le iniziative del Governo allora in carica per fronteggiare l'emergenza migratoria in modo strutturale ed organico « magari dirottando mezzi finanziari che rappresentano attrattiva per operatori improvvisati cui sovente le prefetture concedono in affidamento diretto la gestione di Centri di accoglienza straordinaria (CAS) che successivamente risultano chiusi dalle prefetture stesse o, peggio, da procure della Repubblica ».

L'impegno nel senso della trasparenza nella gestione dei centri di accoglienza ha costituito quindi il *leit motiv* dell'attività parlamentare e politica dell'onorevole Morra, che del resto era stato invitato alla trasmissione televisiva *L'Arena* proprio sulla scorta di tale impegno, come sottolineato dallo stesso senatore nella memoria difensiva.

Infine un ulteriore argomento difensivo enucleato dall'onorevole Morra nella memoria riguarda la giurisprudenza della Giunta del Senato riguardo alla ricomprensione nel novero delle attività parlamentari dei momenti di aggregazione politica attraverso i quali i partiti politici organizzano la propria presenza nelle Camere, attraverso i Gruppi parlamentari, « che si configurano come una "proiezione" del partito in ambito parlamentare » (si veda la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 7 marzo 2023, doc. IV-ter, n. 3-A); in tal modo si concretizza quella specifica sinergia tra le articolazioni periferiche del partito e le strutture centrali, correlate all'attività dei Gruppi parlamentari – ai quali la Costituzione e i Regolamenti parlamentari demandano una serie di attività in ambito istituzionale – e si realizza il disposto dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti politici (« *concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale* »).

Pertanto le dichiarazioni rese nel corso di riunioni politiche territoriali rivestono, in quanto proiezione locale delle iniziative dei Gruppi parlamentari, « la caratteristica di opinione connessa strettamente allo status di parlamentare, considerati i collegamenti funzionali "ontologici" e in qualche modo "intrinseci e necessitati" tra tale status e le opinioni espresse da un senatore o da un deputato nell'ambito delle riunioni dei Gruppi e di partiti politici » (si veda la relazione citata). Diversamente opinando al parlamentare verrebbe preclusa la libertà di azione e di critica politica nelle riunioni e negli eventi di partito e di Gruppo, con tutte le conseguenze paradossali di tale preclusione sulla prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione e sulle finalità che tale immunità persegue.

A tal proposito l'onorevole Morra evidenzia nella memoria difensiva che, con specifico riguardo alla gestione dei centri di accoglienza nella Regione Calabria e del CAS gestito dalla Società Cooperativa « Malgrado Tutto », egli aveva discusso e rendicontato gli esiti della visita allo stesso Centro (da egli condotta in prima persona il 29 marzo 2016 insieme con un rappresentante regionale di *Amnesty international* e altri attivisti) du-

rante gli incontri con gli iscritti e i simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle avvenuti nei giorni successivi all'ispezione, per evidenziare la totale inadempienza alle minime prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro rilevate nel corso del sopralluogo.

Secondo l'onorevole Morra, anche tale visita al Centro si inquadra nell'ambito della complessiva attività politico-parlamentare del senatore sopra descritta, improntata all'attenzione alle condizioni dei migranti nei centri di accoglienza e ai meccanismi di gestione degli stessi centri, attività in virtù della quale l'onorevole Morra era stato dunque invitato come « parlamentare esperto » del tema nella trasmissione televisiva in questione, come sopra ricordato.

Alla luce di tali considerazioni, e in particolare della circostanza che è fuori discussione che il tema dell'adeguatezza e legalità del sistema di accoglienza fosse al centro dell'attività politica e parlamentare del senatore Morra, come documentato dai plurimi atti di natura squisitamente parlamentare depositati e dalle numerose visite ispettive effettuate nei centri di accoglienza, il relatore conclude che anche le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, sia pure non esattamente coincidenti, a livello terminologico, con gli atti menzionati, debbano essere ricomprese nell'ambito della insindacabilità coperta dall'articolo 68 della Costituzione, pena una irragionevole limitazione della garanzia che assicura la piena libertà di mandato al parlamentare.

Sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità dell'insindacabilità, si propone alla Giunta che la stessa venga riconosciuta.

Il relatore aggiunge inoltre che occorre rimarcare, dal punto di vista sostanziale, che l'attenzione alle modalità di accoglienza dei migranti è stato uno dei temi principali dell'attività politica e parlamentare dell'allora senatore Morra che ha fatto scaturire, da parte sua, la proposizione di molteplici atti parlamentari di sindacato ispettivo e accessi diretti ai siti in qualità di parlamentare, per porre all'attenzione dell'opinione pubblica la questione migratoria, pur se, nel caso di specie, non si ravvisa una esatta corrispondenza testuale tra le espressioni oggetto di querela e la predetta attività.

Il PRESIDENTE interviene per sollecitare gli interventi dei presenti sul tema, posto dal relatore, dell'attenzione al profilo contenutistico-sostanziale dell'attività politica svolta dal parlamentare, che, oltre al caso specifico in discussione nella seduta odierna, potrà riguardare anche in futuro gli orientamenti della Giunta nel caso di fattispecie analoghe.

Interviene quindi il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), esprimendo la totale condivisione dell'interpretazione che il relatore ha operato della norma costituzionale dell'articolo 68, primo comma, in relazione all'attività della Giunta, la quale non è chiamata ad operare una verifica sulla corrispondenza testuale tra quanto dichiarato *extra moenia* e quanto espresso negli atti parlamentari; invero, se un parlamentare ha im-

prontato la propria attività su un tema specifico e pertanto anche le dichiarazioni rese al di fuori dell'organo non si presentano con carattere estemporaneo ma come il completamento dell'attività *intra moenia*, teso a rendere più accessibile e maggiormente conoscibile al pubblico quanto operato nelle sedi parlamentari-politiche, è quindi consequenziale che anche quelle dichiarazioni esterne siano coperte dalla insindacabilità, in quanto legate all'attività *intra moenia*. Del resto lo stesso meccanismo argomentativo è stato seguito dalla Giunta per il precedente riguardante la *ex* senatrice Lezzi.

Il ruolo della Giunta consiste quindi nella verifica dell'esistenza di un nesso logico e di una connessione diretta tra atto e attività politica, la quale, per un parlamentare, si svolge prevalentemente all'interno delle Camere.

Interviene il senatore RASTRELLI (*FdI*) per sottolineare come la Giunta sia la sede in cui valutare tecnicamente la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e nella quale quindi esulino circostanze valutative pertinenti alle dichiarazioni dell'onorevole Morra, rese in corso di audizione, circa l'inutilità della proposizione di atti di sindacato ispettivo in quanto privi di risposta da parte del Governo e sulla conseguente sostituzione con atti politici più diretti e con risonanza mediatica immediata, nonché esulino dal giudizio della Giunta le considerazioni relative alla precedente percezione negativa, da parte dell'interessato, circa l'istituto dell'immunità, salvo poi richiederla nel corso del giudizio in cui è coinvolto. Occorrerebbe invece delineare il confine tra l'opinione coperta dall'insindacabilità e l'attribuzione di fatti specifici alla cooperativa in discorso, soprattutto quando l'affermazione relativa a tali fatti sia molto grave (i suicidi che si sarebbero verificati all'interno del centro di accoglienza). In tale contesto l'obiettivo della Giunta è difendere le prerogative laddove si manifestino in modo lineare. Nel caso di specie occorre osservare che vi è stata una dilatazione dell'ambito applicativo dell'immunità, ma, in conclusione, avendo di mira l'obiettivo della tutela delle prerogative costituzionali e pur rimarcando le perplessità scaturenti dalla vicenda in esame, nel merito e nel metodo utilizzato dall'onorevole Morra, il senatore Rastrelli, a nome del proprio Gruppo, esprime dichiarazione di voto favorevole all'insindacabilità, aderendo alla conclusione del relatore, nel solco della prioritaria esigenza di tutelare a tutto tondo l'esercizio del mandato parlamentare.

Anche la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) insiste sulla valutazione della sussistenza dei presupposti che sottendono l'immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Giunta ha il compito di valutare se il senatore abbia espresso delle opinioni o meno, ricordando come i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati ai sensi del medesimo primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Nel tempo presente si assiste ad una plu-

ralità di mezzi e di modalità con i quali si esprimono le opinioni, a causa dello sviluppo della tecnologia applicata all'informazione. In tale ottica, la senatrice esprime la condivisione dell'impostazione del relatore sull'apertura e sull'estensione nell'interpretare la predetta norma, con particolare riferimento all'espressione di opinioni da parte del parlamentare che – secondo l'impostazione da sempre seguita dal suo partito – deve essere caratterizzata da libertà di manifestazione. In base a ciò la senatrice annuncia l'espressione di voto favorevole del proprio Gruppo con riferimento alle conclusioni del relatore Bazoli.

Da diverse impostazioni prende le mosse la senatrice DAMANTE (M5S), la quale ricorda come il proprio Gruppo di appartenenza intende applicare l'articolo 68, primo comma, della Costituzione secondo un perimetro letterale e ristretto, affinché la prerogativa non si trasformi in un privilegio e scudo a danno della difesa dei cittadini in giudizio e dell'operato della magistratura. Esprime pertanto il voto contrario a nome del MoVimento 5 Stelle.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) e il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) intervengono per annunciare la dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, sulla relazione del senatore Bazoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Bazoli di riconoscere la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse nel caso di specie, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti del Presidente ed incarica il senatore Bazoli di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,05.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore all'epoca dei fatti, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 marzo 2023 e proseguito nelle sedute del 18 aprile, 16 maggio, 27 giugno e 11 luglio 2023.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), prendendo atto delle valutazioni espresse da vari membri della Giunta nel corso del dibattito, modifica le conclusioni evidenziate nella proposta illustrata nella seduta dell'11 luglio, prospettando la reiezione per tutte le imputazioni contestate, in considerazione della sussistenza nel caso di specie della scriminante del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Precisa poi preliminarmente, sul piano metodologico, che l'autorizzazione a procedere, di cui al combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, applicabile ai soli reati « ministeriali » (ossia per i reati commessi dal Ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni), differisce totalmente dalle inviolabilità previste al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, estendendosi queste ultime a misure restrittive della libertà personale per procedimenti penali relativi a tutti i tipi di reati posti in essere dal parlamentare (a prescindere quindi dalla connessione o meno con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato elettivo). L'inviolabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione si configura quindi come un'autorizzazione *ad acta*, circoscritta al singolo provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria (ad esempio una richiesta di carcerazione preventiva) e contempla tutti gli atti indicati nell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, anche quelli assunti per procedimenti penali relativi a reati commessi dal parlamentare anteriormente all'assunzione della carica.

L'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 differisce anche dall'autorizzazione a procedere prevista nel testo originario dell'articolo 68 della Costituzione (vigente anteriormente alla legge costituzionale n. 3 del 1993), che contemplava per i procedimenti penali riguardanti i parlamentari un'autorizzazione a procedere *tout court*, senza tuttavia circoscrivere il contenuto delle valutazioni spettanti alla Camera di appartenenza. Invece, l'articolo 9, comma 3, della sopracitata legge costituzionale delimita espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze (distinte tra di loro), ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.

Il recinto delle attribuzioni riservato al ramo del Parlamento, una volta pervenuta la comunicazione dal Procuratore della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, conosce tre possibili soluzioni: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l'autorizzazione a procedere sulla scorta dei requisiti *ex* articolo 9, comma 3; può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e concedere l'autorizzazione a procedere, con rimessione degli atti al Collegio di cui all'articolo 7 (ossia al Tribunale dei

Ministri) perché continui il procedimento secondo le norme vigenti; infine, può disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

La prima decisione, quindi, che la Giunta è chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura quindi come una « condizione », necessaria ma non sufficiente. Un reato può essere infatti valutato come ministeriale, in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali, e tuttavia non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Si richiama a tale proposito la giurisprudenza della Cassazione penale, che fin dalla sentenza a Sezioni Unite del 1° agosto 1994, n. 14 e poi nella sentenza del 30 luglio 1998, n. 8854, ha chiarito che per la configurabilità del reato ministeriale occorre non solo « la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso », ma anche « il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito (*rectius* dell'ipotesi di illecito) e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto ».

Se invece, ad esempio, un Ministro ponesse in essere un reato di lesioni personali, tale reato non avrebbe il carattere della ministerialità e seguirebbe pertanto l'*iter* ordinario dei reati « comuni ».

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il Tribunale dei Ministri ha ravvisato la natura ministeriale ed ha conseguentemente rivolto al Senato l'autorizzazione a procedere per tale tipologia di reati.

Si ritiene che tale tesi sia condivisibile atteso che nel caso di specie sicuramente è ravvisabile la ministerialità del reato, dal momento che tutti i fatti dei quali è accusato il dottor Clini sono riconducibili alla competenza funzionale dello stesso quando era in carica come Ministro.

La Giunta è inoltre chiamata a verificare, in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, la sussistenza di una delle due scriminanti previste dal citato articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e cioè se il Ministro « *abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo* ». L'inciso « *con valutazione insindacabile* », contenuto nella disposizione costituzionale in questione (al comma 3 dell'articolo 9), costituisce un « unicum » nell'ambito della normativa di rango costituzionale, nel senso che in nessun'altra disposizione si precisa che la valutazione della Camera competente è insindacabile; tale circostanza conferma ulteriormente l'attenzione che ha posto il legislatore costituzionale all'autonomia del Parlamento, precludendo alla Consulta un sindacato di merito sulle valutazioni su tale scriminante *extra ordinem* effettuate dalla Camera competente. Emerge in

modo plastico da tale norma la separazione tra la sfera del « *gubernaculum* » e quella della « *iurisdictio* », quindi tra la politica e la « garanzia ».

Nel caso in esame, non appare configurabile la prima delle esimenti previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, mentre si può ritenere che ricorra la seconda delle scriminanti in questione, ossia quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Ed è necessario precisare che per il diniego dell'autorizzazione a procedere il comma 3 sopracitato richiede la ricorrenza di una o dell'altra scriminante, alternativamente e non quindi cumulativamente, come evidenziato dalla locuzione « ovvero » contenuta nella norma.

Con riferimento alla seconda delle citate scriminanti, occorre chiarire che un Ministro potrebbe aver perseguito un preminente interesse pubblico, senza però che tale sua finalità possa essere riconducibile all'esercizio della funzione di Governo. Ad esempio, un Ministro potrebbe aver compiuto un abuso d'ufficio per velocizzare la realizzazione di una centrale termoelettrica, al fine di consentire ad una determinata zona del Paese priva di elettricità di approvvigionarsi in maniera più adeguata di energia elettrica, ponendosi tuttavia in contrasto con l'indirizzo del proprio Governo di contrarietà alle centrali termoelettriche. Nell'esempio proposto, il preminente interesse pubblico può anche essere ravvisato (atteso che l'energia elettrica costituisce un bene primario), ma manca la riconducibilità all'esercizio della funzione di Governo, in quanto l'Esecutivo ha espresso un indirizzo contrario rispetto alla realizzazione di centrali termoelettriche e il Ministro ha disatteso tale indirizzo, ponendosi al di là dello stesso e conseguentemente al di là della scriminante *extra ordinem* in questione.

La legge costituzionale non cita l'esercizio della « funzione di Governo » casualmente, ma lo fa con un obiettivo specifico, ossia quello di garantire la salvaguardia dell'autonomia di tale funzione nei casi in cui la stessa sia rivolta al perseguimento di un preminente interesse pubblico. Non viene citata invece la funzione di Governo nella prima scriminante *extra ordinem*, ossia quella dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, atteso che in tal caso la rilevanza costituzionale dell'interesse viene ritenuta dal legislatore assorbente rispetto alla verifica della riconducibilità o meno di una determinata azione alla funzione di Governo.

Se nella prima scriminante il legislatore parla di « interesse dello Stato » (per certi versi considerandolo *ex se* cogente rispetto alla funzione di Governo) nella seconda fa riferimento al « preminente interesse pubblico », concetto non coincidente del tutto con il primo. Ancora, nella prima scriminante si dice che il Ministro deve aver agito per la « tutela » di un interesse dello Stato, mentre nella seconda si parla di « perseguimento » di un preminente interesse pubblico (e non quindi di « tutela » di tale interesse), in modo tale da valorizzare il profilo teleologico della condotta del Ministro.

Venendo al caso di specie, la condotta del ministro Clini relativamente al Montenegro si colloca in un contesto politico-istituzionale piuttosto ampio, senza ombra di dubbio riconducibile all'azione di Governo.

Occorre a tale proposito rammentare che il Presidente del Consiglio Monti, nell'espone il programma di Governo dinanzi al Senato della Repubblica il 17 novembre 2011, richiamava da un lato « *il risanamento della finanza pubblica e il rilancio della crescita* », che avrebbero dovuto contribuire « *a rafforzare la posizione dell'Italia in Europa e, più in generale, la nostra politica estera* », dall'altro la vocazione europeistica del nostro Paese, sottolineando peraltro come « *L'Italia ha bisogno di una politica estera coerente con i nostri impegni e di una ripresa di iniziativa nelle aree dove vi siano significativi interessi nazionali* ».

A tali dichiarazioni programmatiche facevano peraltro seguito, in data 22 novembre 2011, presso la 13^a Commissione del Senato, le comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Clini, sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero. In tal sede egli, nel sostenere tra l'altro come « *nel settore della cooperazione ambientale internazionale l'Italia può giocare un ruolo attivo, così come propositiva è sempre stata la sua azione in ambito europeo* », trasfondeva sostanzialmente i citati principi ispiratori della politica governativa nella specificità delle politiche del proprio Dicastero. Nella stessa sede riferiva peraltro in merito alla prossima Conferenza sui cambiamenti climatici in programma a Durban, nonché alla necessità di adozione di misure in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Sotto tale profilo evidenziava anche come « *gli investimenti in tecnologie innovative vedono i Paesi emergenti più impegnati rispetto alle economie mature [...]* ».

L'interesse pubblico nell'esercizio dell'azione di Governo – e in particolare l'interesse pubblico alla cooperazione internazionale in materia ambientale (*rectius* il perseguimento di tale interesse pubblico) – emerge *ictu oculi* da diversi elementi.

Preliminarmente si evidenzia che, a livello internazionale, nel dicembre 2011 il dottor Clini ha guidato la negoziazione italiana al citato summit ONU del clima a Durban, in Sudafrica (Cop17) e nel gennaio ha presentato le iniziative per il vertice mondiale della Terra in programma a Rio de Janeiro in giugno. *Ad abundantiam*, si può osservare inoltre che egli è intervenuto in prima persona nella mediazione tesa a salvare l'accordo della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si è tenuta a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, consentendo la convergenza su programmi di *green economy* e sviluppo sostenibile dei Paesi cosiddetti maggiormente sviluppati come Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone e delle grandi economie emergenti a cominciare dal Brasile. Ha firmato diversi accordi internazionali di cooperazione ambientale per promuovere la conversione « verde » soprattutto dei Paesi di nuova economia e dei Paesi in crescita, e in generale per la protezione internazionale dell'ambiente, come con l'Iraq, il Brasile, la Cina, il Messico, l'Egitto ed il Montenegro.

Per ciò che concerne le attività da lui svolte nell'ambito del programma di cooperazione ambientale con il Montenegro, nella memoria depositata agli atti della Giunta in data 20 luglio 2022 il dottor Clini ha precisato che esse hanno riguardato i seguenti progetti: assistenza alla formazione delle strutture di governo dell'ambiente, supporto per la predisposizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Montenegro (SNSS), costruzione della nuova sede « eco-efficiente » del Ministero dell'Ambiente del Montenegro, nell'ambito dell'Eco-Master Plan del Campus Universitario di Podgorica (Eco Building), prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il progetto ADRI-SKOM, finalizzato al monitoraggio della zona costiera e dei bacini idrici affluenti in relazione al controllo dell'erosione e dell'inquinamento delle zone costiere, nel contesto dei cambiamenti climatici della regione adriatica.

Nella stessa memoria viene posto in evidenza dal dottor Clini come la cooperazione ambientale con Serbia e Montenegro avesse preso avvio già anteriormente alla sua assunzione della carica di Ministro, e precisamente da un accordo firmato a Johannesburg nel 2002 dai Ministri dell'Italia e della Serbia in occasione del Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile. In particolare poi, dopo l'indipendenza del Montenegro, nel 2006, il programma di cooperazione ha avuto un ulteriore impulso ed espansione, con il supporto del Ministero degli affari esteri e dell'Ambasciata italiana in Montenegro.

Il dottor Clini ha sostenuto che, in relazione ai progetti sopracitati, la sua azione si è posta nel senso di dare attuazione a indirizzi strategici della politica estera italiana. Tale affermazione appare suffragata da diversi elementi.

Si evince da un comunicato stampa del Ministero dell'ambiente dell'epoca, che i programmi comuni tra Italia e Montenegro in campo ambientale e gli investimenti « verdi » italiani nel paese balcanico furono al centro del primo incontro ufficiale all'estero del ministro Clini a Podgorica nel dicembre 2011; nel corso di tale visita, finalizzata a lanciare programmi di cooperazione ambientale, egli incontrò il premier Igor Lukšić e il ministro montenegrino dell'ambiente, Predrag Sekulić, insieme con gli ambasciatori Sergio Barbanti e Vojin Vlahović, ed ebbe modo di confermare « *l'impegno dell'Italia nel sostenere l'adesione del Montenegro nell'Unione europea* ».

Nel corso di tale incontro lo stesso ministro Clini affermò che « *La partnership con il Montenegro rappresenta un tassello importante della strategia italiana che vede nella cooperazione internazionale in materia ambientale un veicolo fondamentale per disseminare tecnologie "verdi" made in Italy, contribuendo allo sviluppo sostenibile ed alla crescita delle professionalità e dell'imprenditoria italiana legate alla green economy* ».

Tra i progetti all'epoca in cantiere, quello di maggiore rilievo era quello inerente alla costruzione della nuova sede del Ministero montenegrino dell'ambiente: un edificio « ecologico » che avrebbe dovuto essere

realizzato in due anni da imprese italiane con le migliori e più avanzate tecnologie « verdi » e finanziato in parte anche dal Ministero dell'ambiente italiano. Altre iniziative che vedevano coinvolti il Ministero insieme con imprese italiane riguardavano i settori dell'energia e delle fonti rinnovabili, il turismo sostenibile sulla costa e nelle montagne dell'interno, la mobilità « verde » nelle città di Perasto-Perast e Cattaro-Kotor, l'assistenza nell'armonizzare la legislazione ambientale montenegrina con quella europea in vista dell'ingresso del paese nell'Unione europea, la collaborazione nella gestione dei rifiuti e nell'energia ottenuta dal biogas, l'istituzione di riserve marine.

Tra gli eventi indicativi della politica perseguita nel paese balcanico si può citare altresì la riunione conclusiva del progetto europeo per la costituzione della « Agenzia per la protezione dell'Ambiente del Montenegro » istituita nell'ambito dei programmi per l'adesione del Montenegro all'Unione Europea, svoltasi a Podgorica nel marzo del 2013, a cui il ministro Clini partecipò insieme al ministro dello sviluppo sostenibile e del turismo del Montenegro Branimir Gvozdenović ed a un rappresentante della Commissione europea. Il citato progetto, finanziato dalla Commissione europea, è stato realizzato dal Ministero dell'ambiente italiano.

In tal sede il ministro Clini, ricordò che « *il progetto appena concluso è un passo importante verso l'adesione del Montenegro all'Unione Europea, che l'Italia ha sempre sostenuto* », sottolineando inoltre che « *Il Ministero dell'Ambiente Italiano è presente in Montenegro dal 2004 con un programma di cooperazione bilaterale che ha accompagnato il paese balcanico dalla fine della guerra fino ad oggi* ».

Appare da quanto esposto come le attività del ministro Clini si pongano in senso coerente con quelli che erano i principi ispiratori della politica governativa dell'epoca, con particolare riguardo alla vocazione europeistica dell'Italia e alle politiche per lo sviluppo e la crescita, trasfondendoli nel settore di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

Nel caso di specie, appare evidente dagli elementi sopra richiamati, come il « perseguimento » di un preminente interesse pubblico sia consistito da un lato nel tentativo di promuovere la conversione verde soprattutto dei paesi di nuova economia e in crescita, tra i quali rientra il Montenegro, dall'altro nel promuovere progetti tesi a sostenere l'adesione del paese balcanico all'Unione europea.

Per le ragioni fin qui illustrate si propone pertanto la reiezione della richiesta di autorizzazione a procedere per tutte le imputazioni contestate.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) rileva che la fattispecie della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio presuppone una condotta illegale e una dazione di denaro o altre utilità quale « corrispettivo » della condotta stessa. Peraltro sussiste, secondo l'ipotesi accusatoria, un sinallagma tra le gare d'appalto in questione e i vantaggi economici illeciti conferiti all'interessato, come pure sussiste una connessione tra la fattispecie corruttiva e l'imputazione di associazione a delinquere,

essendo quest'ultima finalizzata anche alla commissione di reati di corruzione. In tale prospettiva non è possibile distinguere le conclusioni per le varie imputazioni, alla luce dei sopraevidenziati collegamenti tra le stesse.

Precisa che nel caso di specie la Giunta non può valutare neanche il *fumus persecutionis*, come avviene invece per i casi di inviolabilità di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione, e tanto meno può entrare nel merito dell'accertamento dei fatti, che rientra nella competenza esclusiva del giudice penale e che potrà essere svolto solo in sede processuale. Nel caso di specie l'unico elemento che la Giunta è chiamata a valutare è quello dell'interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, che non può sicuramente sussistere rispetto ad una fattispecie corruttiva, caratterizzata ontologicamente da un interesse privato illecito. In sede processuale l'interessato potrà svolgere tutte le attività difensive, precluse invece in ambito parlamentare per un principio di separazione dei poteri.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) pur esprimendo apprezzamento per l'inquadramento che il relatore ha effettuato per le varie questioni attinenti ai reati ministeriali, rileva tuttavia una carenza motivatoria per quel che concerne il preminente interesse pubblico nell'ipotesi di corruzione, fattispecie che in quanto tale presuppone necessariamente un interesse privato illecito costituito dalla ricezione di somme di denaro e altre utilità. Era quindi impossibile per il relatore evidenziare in motivazione la sussistenza di un interesse pubblico per la fattispecie penale in questione, che risulta sul piano logico incompatibile con la natura pubblica dell'interesse perseguito.

Condivide le valutazioni della senatrice Rossomando per quel che concerne la differenza tra l'inviolabilità di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione, per le quali si valuta il *fumus persecutionis*, e i reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, per i quali la valutazione è circoscritta al riscontro della sussistenza o meno delle discriminanti dell'interesse dello Stato o del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) esprime apprezzamento sia per il tentativo effettuato dal relatore nell'ultima seduta di operare una distinzione delle conclusioni per le varie imputazioni e sia per il tentativo effettuato nell'odierna seduta di operare una *reductio ad unum* delle conclusioni stesse.

Evidenzia che l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 stabilisce che il riscontro dell'interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, come pure quello dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, viene effettuato dalla Camera competente con « valutazione insindacabile ». L'inciso per ultimo citato evidenzia le peculiarità dell'istruttoria che la Giunta è chiamata ad effettuare.

Anche l'aspetto del « perseguimento » dell'interesse pubblico, citato dalla predetta norma, presuppone un approccio « finalistico », essendo in

tale prospettiva fondamentale capire quale sia la finalità perseguita dal Ministro. I profili teleologici emersi, quali la transizione energetica e l'integrazione del Montenegro nell'Unione europea, comportano necessariamente – alla luce della sovradescritta disposizione di cui all'articolo 9, comma 3 – uno « sbarramento », idoneo a precludere ogni altra valutazione di merito.

Alla luce di tali considerazioni manifesta la propria condivisione per la proposta conclusiva per ultimo illustrata dal relatore Paroli.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia, anche a nome del gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta illustrata dal relatore Paroli.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) apprezza lo sforzo compiuto dal relatore, evidenziando tuttavia che è difficile individuare un interesse pubblico rispetto ad una fattispecie di corruzione. Se infatti una turbativa d'asta può, ad esempio, avere anche la finalità di rendere più celeri le procedure, al fine di conseguire interessi pubblici conseguenti a tale velocizzazione, al contrario la corruzione presuppone un interesse privato illecito. Nel giudizio penale il dottor Clini potrà svolgere le proprie difese, ma in sede parlamentare non si può entrare nel merito dell'accertamento dei fatti e delle prove processuali.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*.

La Giunta, accogliendo a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente, delibera di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Corrado Clini ed incarica il relatore Paroli di redigere la relazione per l'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) chiede delucidazioni in ordine ai tempi e alle modalità di esame dei ricorsi elettorali.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato la Giunta che sono di fatto ultimati i riscontri e i controlli sui dati elettorali, avverte che, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari, i relatori incaricati del processo di convalida delle elezioni nelle varie regioni potranno presentare le proprie risultanze contenute nelle relazioni che saranno sottoposte alla Giunta.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 18 Luglio 2023

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

(Parere alla 8^a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) interviene in discussione richiamando, con particolare riferimento all'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 55 del 2023, le osservazioni del Presidente della Repubblica nel comunicato del 23 luglio 2021, in materia di confluenza fra decreti-legge, quale fenomeno distorsivo dell'applicazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea l'importanza di disporre di una valutazione dello stato attuale della capacità di rigassificazione che tenga conto anche delle idoneità degli operatori del settore rispetto alla complessità dei progetti.

A conclusione della discussione, il Comitato conviene infine sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 803

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge n. 57 del 2023 recava originariamente misure urgenti per gli enti territoriali, misure volte a garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure per il settore energetico;

l'articolo 1, recante disposizioni in materia di enti territoriali, e l'articolo 2, recante disposizioni per la tempestiva attuazione del PNRR, sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 21 giugno 2023. L'ATN è riferita solamente agli articoli 2 e 3 del provvedimento, mentre l'AIR è limitata all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3;

in particolare, l'AIR riferita all'articolo 3 dà conto degli obiettivi dell'intervento normativo, volti a definire un quadro organico in materia di realizzazione di nuove capacità di rigassificazione, degli indicatori associati agli obiettivi, quantificati nel numero di autorizzazioni rilasciate dal Commissario straordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, e degli impatti economico, sociale e ambientale, distinti per categoria di destinatari degli interventi;

con riferimento alle integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (articolo 3), diversamente da quanto indicato nell'AIR, sarebbe utile approntare un monitoraggio dell'attuazione e una valutazione *ex post* e in chiave comparata rispetto alle altre modalità autorizzatorie previste dalla normativa vigente, anche di tipo derogatorio;

considerato che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il provvedimento è stato oggetto di integrazioni (articoli da 3-bis a 3-octies), è auspicabile disporre di un'analisi di impatto riferita a queste ultime disposizioni, che introducono misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti alimentati da biogas e biomassa, per la coltivazione di risorse geotermiche, per produzione di biometano e impiego di prodotti energetici alternativi, in materia di infrastrutture energetiche strategiche e in tema di attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

l'abrogazione degli articoli 1 e 2 ha rafforzato l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 57 del 2023, che reca adesso, anche a seguito della introduzione degli articoli da *3-bis* a *3-octies*, esclusivamente misure rivolte al settore energetico;

parimenti rafforzata risulta l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale, a seguito della conversione con legge n. 87 del 2023, sono state introdotte le disposizioni originariamente contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57;

in base ai parametri di cui all'articolo *20-bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 18 luglio 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MANGIALAVORI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
DELL'OLIO

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 13,15

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI UGL, DI ELETTRICITÀ FUTURA, DI ANCI, UPI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA E DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, SULLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AGGIORNATA AL 31 MAGGIO 2023 (DOC. XIII, n. 1)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 18 luglio 2023

Sottocommissione per i pareri

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 17 e 18 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo e preso atto, per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, delle variazioni introdotte per l'anno finanziario 2023 nei programmi di spesa di interesse della tabella 2 (stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze) e nei programmi di spesa della tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno), propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;

– i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;

– la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;

– altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);

– per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie;

considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i princìpi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del « sistema tributario e contabile dello Stato » rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il decreto-legge oggetto di conversione – nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento – si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese;

considerato, peraltro, che:

– gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;

– l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 12 luglio scorso, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria**88^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea di aver chiesto la rimessione del disegno di legge in sede plenaria per evidenziare l'orientamento nettamente contrario del Partito democratico sul disegno di legge in esame, che non solo non affronta i già numerosi problemi esistenti, quali lo squilibrio del carico fiscale a carico di dipendenti e pensionati e l'evasione fiscale, ma compie scelte destinate perfino ad aumentare iniquità e inefficienze. A tale proposito, sottolinea il processo di cedolarizzazione del prelievo IRPEF, in violazione del principio di pari tassazione a parità reddito e con l'obiettivo finale della *flat tax*.

La scelta del Governo di effettuare condoni fiscali, a suo avviso, è aggravata dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla stessa Presidente del Consiglio, che finiscono per incoraggiare parte dei contribuenti a considerare il dovere verso il fisco come derogabile o addirittura eludibile. Ritiene infatti opportuno tenere presenti gli allarmi sul calo del gettito IVA sollevati da attenti osservatori come Carlo Cottarelli e Federico Fubini, che è particolarmente grave in un Paese ad elevato debito pubblico, come l'Italia, perché sottrae allo Stato le risorse per attuare interventi di riduzione della pressione fiscale e politiche sociali.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) anticipa un voto favorevole sulla proposta di parere, in linea con l'orientamento già espresso alla Camera

dei deputati. Ritene apprezzabili, infatti, gli interventi di revisione delle *tax expenditures*, di modifica delle aliquote IRPEF, di superamento dell'IRAP e di riforma dell'IVA, che peraltro erano già stati prefigurati dal Governo Draghi.

A suo avviso, con il disegno di legge in esame, lungi dal proporre condoni fiscali, si favorisce semmai l'accelerazione delle procedure di riscossione.

Altresì, vengono recepiti diversi principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), richiamandosi alle considerazioni del senatore Parrini, critica le dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, seppure espresse probabilmente a fini propagandistici, influenzano negativamente i costumi dei cittadini. Ne è prova evidente che il direttore dell'Agenzia delle entrate si è sentito in dovere di precisare che il contrasto all'evasione non riveste finalità persecutorie ma rappresenta uno strumento a favore dei contribuenti onesti. Annuncia quindi un voto contrario.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel concordare con le considerazioni dei senatori Parrini e Maiorino, rimarca la evidente distanza tra l'orientamento della propria parte politica e le proposte del Governo in materia fiscale, in particolare sulla cosiddetta «tassa piatta», che viola il principio di progressività dell'imposizione fiscale. Dichiarò pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(790) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LISEI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera v) dell'articolo 3, comma 1, che individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di « verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza », debba intendersi non come verifica della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime dubbi sulla opportunità della istituzione di una Commissione che, di fronte al dramma della pandemia, abbia la finalità di ricostruire le presunte responsabilità del Ministro della salute e le scelte del Governo di allora. Ritiene che forse si è dimenticata la portata storica di un evento che ha trovato impreparato il mondo intero e che ha dimostrato l'importanza di investire nel sistema sanitario nazionale, colmando le disparità territoriali, in modo da garantire livelli di servizio uniformi e di buona qualità.

Nel ribadire un senso di amarezza, auspica che, nel corso dei suoi lavori, la commissione di inchiesta non si presti a strumentalizzazioni politiche, ma venga utilizzata per prevenire futuri casi di criticità nella gestione sanitaria, come quelle verificatesi anche in una regione in genere all'avanguardia come la Lombardia.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che sarebbe utile indagare sulle modalità con cui è stata affrontata l'emergenza Covid, considerato l'elevato numero di morti, per non ripetere gli errori eventualmente commessi nel caso che, malauguratamente, dovesse ripresentarsi una situazione analoga.

Tuttavia, proprio per queste finalità conoscitive, sarebbe opportuno estendere l'approfondimento anche alle responsabilità delle diverse regioni e dei rispettivi sistemi sanitari. Dal momento che l'ambito di indagine è stato invece ristretto al solo operato statale, deve dedursi che il vero obiettivo del disegno di legge è solo quello di screditare la maggioranza politica di allora.

Nel rilevare una difficoltà interpretativa nello schema di parere, rappresenta che andrebbe modificata per via emendativa la lettera v) dell'articolo 3, comma 1.

In ogni caso, annuncia un voto contrario.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime un giudizio nettamente negativo sul disegno di legge in esame, ritenendo che la com-

missione d'inchiesta non abbia realmente finalità di approfondimento, ma sia soltanto uno strumento politico contro la maggioranza di allora, con finalità elettoralistiche, per dare un riscontro al movimento contrario alla vaccinazione anti Covid sulla base di teorie palesemente antiscientifiche. Ciò risulta evidente, a suo avviso, dalla rinuncia alla possibilità di indagare sull'operato soprattutto di alcune regioni, di diverso orientamento politico, le cui scelte sono state probabilmente una delle ragioni delle debolezze della risposta del sistema sanitario verso l'emergenza pandemica.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che sia inopportuno, da un punto di vista giuridico, mettere in discussione la dichiarazione dello stato di emergenza per il Covid, giustificato invece proprio dalla assoluta impreparazione di un sistema sanitario nazionale già al collasso per la mancanza di risorse economiche e umane, di fronte a un virus sconosciuto e in assenza di adeguate dotazioni sanitarie, nonché terapie e vaccini per affrontarlo.

Il relatore LISEI (*FdI*), nel replicare al senatore De Cristofaro, sottolinea che non vi è alcuna identificazione fra il disegno di legge in esame e le tesi di chi rifiutava di vaccinarsi. L'esigenza di approfondimento sulla gestione sanitaria recepisce invece anche le istanze di coloro che hanno manifestato effetti avversi dopo la somministrazione del siero.

Accogliendo la proposta della senatrice Maiorino, propone di sostituire dalle parole: « debba intendersi » fino alla fine, con le seguenti: « debba intendersi, limitatamente alle parole “decretazione d'urgenza”, non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi ».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra l'affare assegnato concernente la terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata alle Camere il 7 giugno 2023, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite politiche dell'Unione europea e bilancio.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR,

recante i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Il documento in esame si articola in due Sezioni.

La Prima Sezione è suddivisa in 8 capitoli.

Il capitolo 1 illustra le principali caratteristiche del Piano italiano, la sua genesi e composizione, evidenziandone l'articolazione e i profili di complessità.

Il capitolo 2 illustra i Piani degli altri Stati membri, fornendo termini di confronto.

Il capitolo 3 dà conto dei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2022, rilevanti per l'erogazione della terza rata dei finanziamenti europei – pari a 19 miliardi di euro – rispetto ai quali è ancora in corso la valutazione della Commissione europea, a seguito delle interlocuzioni con il Governo italiano su alcune misure e del conseguente prolungamento della fase di valutazione dell'effettivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi da conseguire nella seconda metà del 2022.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione affari costituzionali, segnala che, nel secondo semestre del 2022, molte delle misure per la transizione digitale sono entrate nella fase attuativa. In particolare, è stato conseguito il completamento dell'infrastruttura del Polo strategico nazionale (PSN), destinata a ospitare i dati e i servizi strategici delle amministrazioni pubbliche; dal 17 ottobre 2022 è attiva la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Con riferimento alla cybersicurezza, è stata istituita la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sono stati adottati i regolamenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al personale e alla contabilità dell'Agenzia; è stata altresì approvata dal Comitato interministeriale per la cybersicurezza la strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 ed è stata definita l'architettura dei servizi. Sempre nell'ambito delle misure relative alla transizione digitale, è stata prevista l'istituzione di un Ufficio per la trasformazione digitale, dotato di un pool temporaneo di risorse con competenze tecnologiche, e la costituzione di una nuova società (NewCo) per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici.

Nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, entro dicembre 2022 il PNRR ha previsto l'entrata in vigore delle misure a completamento degli interventi di semplificazione definiti dal decreto-legge n. 77 del 2021, con l'adozione di tutti gli atti delegati e della normativa secondaria necessaria all'efficace attuazione delle semplificazioni introdotte per facilitare l'attuazione del PNRR (M1C1-57). Nei mesi successivi all'adozione del decreto, sono stati varati tutti i provvedimenti attuativi necessari (11 provvedimenti). In particolare, il Ministero dell'interno ha adottato due decreti relativi, rispettivamente, alle modalità di integra-

zione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali e all'aggiornamento dei servizi resi disponibili dalla ANPR stessa.

Il capitolo 4 analizza i traguardi e gli obiettivi con scadenza nel primo semestre 2023 e le azioni in corso per conseguirli.

In particolare, per migliorare la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni locali tramite il passaggio al *cloud*, il primo traguardo consiste nell'aggiudicazione dei bandi pubblici per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale (Comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione al *cloud* (M1C1-125). Al riguardo, sono stati pubblicati diversi avvisi pubblici per la concessione di contributi *lump sum* (ossia forfettari) per la realizzazione dei piani di migrazione al *cloud* sulla base dei « modelli » per la classificazione dei dati e per la presentazione dei piani di migrazione (previsti dal Regolamento AGID emanato il 15 dicembre 2021) rilasciati il 18 gennaio 2022 dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD). Complessivamente, al 30 aprile 2023, risultano approvati oltre 14.000 piani delle pubbliche amministrazioni locali e non si segnalano particolari criticità. Nell'ambito della digitalizzazione della Guardia di Finanza, al fine di abilitare la Guardia di Finanza a sfruttare i *big data* per espandere i propri strumenti di contrasto alla criminalità economica, (M1C1-11)¹²⁴, lo scorso novembre è stato sottoscritto l'« Accordo Quadro Servizi applicativi in ottica *cloud* e PMO – Ordine diretto », per un importo di 5 milioni di euro, che consentirà di acquisire servizi professionali per l'analisi di dati, di sviluppo di nuove applicazioni *software*, sviluppo ed evoluzione in *co-working* e supporto specialistico finalizzati alla progettazione dell'architettura dei dati e alla scrittura degli algoritmi dell'unità di Big data analysis. Allo stato, non si riscontrano criticità attuative che possano pregiudicare il raggiungimento dei prossimi obiettivi.

Il capitolo 5 illustra lo stato di attuazione finanziaria del Piano.

Il capitolo 6 evidenzia gli interventi normativi effettuati, in particolare con il decreto-legge n. 13 del 2023, e descrive la nuova governance del Piano.

Il capitolo 7 contiene un'analisi delle difficoltà per l'attuazione del Piano e individua tutte le misure caratterizzate da uno o più dei seguenti quattro elementi di debolezza: 1) aumento dei costi e/o scarsità di materiali; 2) squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del settore produttivo; 3) difficoltà normative, amministrative e gestionali; 4) refusi ed errori di traduzione dei documenti recanti gli obiettivi, problematiche connesse alla rendicontazione e ai criteri di verifica delle misure.

Il capitolo 8 presenta le proposte di revisione del PNRR necessarie ad affrontare le criticità emerse in fase di attuazione e le nuove misure che il Governo intende proporre in attuazione dell'iniziativa REPowerEU (sull'efficientamento energetico) che prevede la possibilità di modificare i Piani nazionali con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni

volte a porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi.

La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti del PNRR, illustra lo stato e le modalità di attuazione delle singole misure.

Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi (agosto 2021) e le prime due rate di 21 miliardi ciascuna (erogate, rispettivamente, il 13 aprile e il 9 novembre 2022), finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro (28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,94 miliardi di prestiti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

A fine dicembre 2022, il Governo italiano ha inviato alla Commissione la richiesta di pagamento della terza rata del PNRR, considerando raggiunti tutti gli obiettivi e traguardi previsti per il secondo semestre 2022. La decisione della Commissione sull'erogazione della rata di finanziamento connessa a tale semestre, pari a 19 miliardi di euro, sarà assunta al termine dell'iter di valutazione previsto dalle procedure europee, attualmente ancora in corso.

Ricorda poi che il Piano si articola in sei missioni che rappresentano aree tematiche di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute).

Al loro interno, le missioni sono divise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano le riforme e gli investimenti che afferiscono alla Missione 1, Componente 1, riguardanti: procedure di acquisto di servizi ICT (*Information and Communication Technologies*) per la pubblica amministrazione; supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali; applicazione del principio del cloud first e dell'interoperabilità; servizi digitali e cittadinanza digitale; cybersicurezza.

Tra gli investimenti che riguardano la Missione 2, nell'ambito della Componente 2, rilevano gli investimenti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco, gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e in piani urbani integrati, mentre, nella Componente 4, si segnalano gli investimenti per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, nonché per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico.

Infine, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, si segnalano gli investimenti relativi al servizio civile universale e al sistema di certificazione della parità di genere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e **petizione n. 180** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 13 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti all'articolo 8, soffermandosi in particolare sugli aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2 che, per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, istituiscono un Fondo perequativo, con la relativa dotazione finanziaria, destinato alle regioni con minore capacità fiscale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 8.5, che propone di modificare la previsione dell'invarianza di spesa, facendo salvi i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.

Con l'emendamento 8.8, si ribadisce che l'applicazione di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

Infine, l'emendamento 8.11 stabilisce che, nella determinazione dei fabbisogni *standard*, non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.

La finalità delle proposte di modifica in esame è quella di evitare che i divari territoriali attualmente esistenti siano cristallizzati, come accadrebbe in base alla previsione di invarianza di spesa, di cui appunto all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che la previsione sull'invarianza di spesa condiziona l'impianto del provvedimento. A suo avviso, se si vuole superare il criterio della spesa storica occorre definire i LEP per tutti i diritti civili e sociali, e non soltanto per quelli oggetto di

autonomia differenziata, e per tutte le regioni, anche quelle che non richiedono l'autonomia differenziata, evitando di pregiudicare l'entità delle risorse di bilancio statale da destinare ai diversi territori. Ricorda, in particolare, che la necessità dei fabbisogni è destinata a mutare nel tempo, come sottolineato sia da Svimez sia dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle audizioni.

Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8, quindi, insistono sul meccanismo di perequazione. Si sofferma, a tale proposito, sull'emendamento 8.13.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ribadisce il principio per cui ulteriori margini di autonomia possono essere riconosciuti alle regioni che ne fanno richiesta solo nel caso che non abbiano effetti disgregativi della coesione nazionale. A tal fine, è importante che, prima di deliberare, la Commissione abbia a disposizione tutti gli elementi informativi necessari. Per questo motivo ritiene particolarmente grave il rifiuto del presidente del Comitato per la definizione dei LEP a essere audito.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita nuovamente la designazione da parte del Governo di un candidato a presidente dell'ISTAT, in sostituzione del professor Blangiardo. Sottolinea l'importanza dell'Istituto per il funzionamento dell'apparato statale, tuttora privo di una guida su cui le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate a pronunciarsi con l'espressione di un parere vincolante a maggioranza qualificata. Nel ritenere che l'assenza di tale nomina sia sintomatica di arroganza e sciattezza, chiede al ministro Calderoli di sensibilizzare il Consiglio dei ministri su tale questione.

Il ministro CALDEROLI precisa che il Fondo perequativo è già stato istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011; tuttavia, la relativa attuazione è stata rinviata al 2027 dai vari governi succedutisi negli ultimi anni, ferma restando la possibilità di un anticipo nell'attivazione del Fondo medesimo al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, la perequazione è già in atto attraverso i residui fiscali, con un riequilibrio a favore delle otto regioni che registrano un residuo fiscale positivo e quindi hanno minore capacità fiscale, in modo che possano comunque garantire i servizi.

Quanto alle considerazioni della senatrice Valente, ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica, in assenza della quale il disegno di legge non avrebbe potuto essere presentato alle Camere.

Inoltre, assicura che la definizione dei LEP sarà prevista per tutte le regioni, comprese quelle che non abbiano richiesto l'autonomia differenziata.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che, per colmare le disuguaglianze territoriali, occorre prevedere interventi perequativi non solo per i diritti civili e sociali, ma anche per le dotazioni infrastrutturali. A questo fine, l'emendamento 9.26 prevede incentivi fiscali per le imprese che investono nelle regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e della crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, mentre l'emendamento 9.27, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, propone di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa in modo proporzionale.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottolinea che, con l'emendamento 9.29, si tenta di accrescere il ruolo del Parlamento, prevedendo che il Governo riferisca sull'attuazione delle misure perequative anche alle Camere, oltre che alla Conferenza Unificata.

L'emendamento 9.7, invece, è volto a rafforzare il meccanismo di delega per l'attuazione della perequazione, in modo da renderla più stringente.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) illustra alcuni emendamenti che intendono evitare conseguenze negative a seguito dell'attuazione dell'autonomia differenziata, a carico delle regioni a statuto speciale, con particolare riguardo per le regioni insulari. Gli emendamenti 9.18 e 9.19 prevedono quindi che si tenga conto della finalità di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infraregionali, e che la perequazione infrastrutturale sia destinata, rispettivamente, alle regioni e statuto speciale e alle regioni insulari.

Inoltre, l'emendamento 9.11 fa espresso riferimento alla disposizione recentemente inserita all'articolo 119 della Costituzione, che prevede la rimozione degli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità, tenendo conto delle relative specificità.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si sofferma sull'emendamento 9.34, che prevede un maggior coinvolgimento del Parlamento, stabilendo che il Governo informi i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni, secondo le norme dei propri Regolamenti.

Illustra quindi l'emendamento 9.24, in cui si ribadisce il principio di equità nell'utilizzo delle risorse.

L'emendamento 9.6 propone una formulazione alternativa dell'articolo 9, per assicurare una maggiore efficacia in materia di misure perequative con riferimento alle materie non coinvolte nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) paventa il rischio che la collocazione dell'articolo 9 sulle misure perequative dopo l'articolo 8 sulle clausole finanziarie sia sintomatica di un'impostazione per cui l'attuazione dell'autonomia differenziata verrà effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, subordinando invece l'attuazione delle misure perequative all'individuazione di ulteriori risorse.

Tale impostazione – oltre a comportare il problema di quale possa essere l'esito delle misure perequative in assenza delle necessarie risorse finanziarie – rischia poi di confliggere con l'ordine logico previsto dalla Carta costituzionale.

Tutto ciò evidenzia la discutibilità della forza giuridica dello strumento perequativo.

Altresì, evidenzia la tendenza ad ancorare la spesa ai soli diritti sociali, dimenticando come anche i diritti di libertà e i diritti civili siano garantiti non solo dall'astensione della pubblica autorità, ma anche da interventi attivi e bisognosi di finanziamento, come, per esempio, la presenza della forza pubblica o l'illuminazione degli assi viari.

Da ultimo, ricollegandosi alle dimissioni di quattro autorevoli giuristi dal Comitato per la determinazione dei LEP, ribadisce la necessità che la definizione dei LEP debba essere garantita per il complesso delle funzioni svolte da tutti i livelli territoriali di governo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottolinea che, alla luce degli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, relativi, rispettivamente, alla determinazione dei LEP e al successivo trasferimento di funzioni con le relative risorse, l'articolo 9 è volto ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, come condizione *ex ante* rilevante per la valutazione delle *performance*. Infatti, se si riscontra la necessità di risorse aggiuntive, non si può procedere all'intesa, ma occorre prevedere una revisione dei fabbisogni.

D'altro canto, bisogna tenere conto della opportunità di un'attuazione graduale dell'autonomia differenziata, sollecitata anche dalla Banca d'Italia, soprattutto per assicurare la determinazione dei livelli essenziali nelle regioni che non chiedono ulteriori forme di autonomia.

Valutando quindi gli articoli 4 e 9 in combinato disposto, a suo avviso, occorre verificare se la perequazione è relativa alle risorse o al risultato. Ritiene a tale riguardo che proprio questo meccanismo dinamico spesa-risultato, proposto con l'emendamento 9.20, consenta una maggiore gradualità, tutelando, anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Il ministro CALDEROLI, nel ricordare come l'elaborazione materiale dell'articolo 9 sia frutto della collaborazione con il ministro Fitto, sottolinea come l'ordine dell'articolato del disegno di legge sia speculare rispetto all'ordine dell'articolato del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Relativamente alle considerazioni del senatore Nicita, ribadisce le argomentazioni formulate in precedenza sulle misure di perequazione previste dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

Infine, reitera la disponibilità del Governo ad apportare interventi migliorativi nel corso della fase emendativa.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna convocata alle ore 20 di oggi non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);
- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie,

considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del « sistema tributario e contabile dello Stato » rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 803**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il decreto-legge oggetto di conversione – nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento – si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese,

considerato, peraltro, che:

– gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;

– l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera v) dell'articolo 3, comma 1, laddove individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di « verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza » debba intendersi, limitatamente alle parole « decretazione d'urgenza », non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria
67^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
Interviene, ai sensi, dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale Stanzone, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.*

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professore Pasquale Stanzone, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Interviene il professor Pasquale STANZIONE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SILER (*FdI*), RASTRELLI (*FdI*) e il PRESIDENTE ai quali replica il professor STANZIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Stanzone per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 luglio.

Interviene nel dibattito preliminare alla stesura del documento finale dell'indagine a nome del suo Gruppo, la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) che sottolineando l'ampiezza e l'interesse delle audizioni svolte, dalle quali è stato possibile ricavare moltissimi elementi informativi, rileva, anzitutto come da molti auditi siano state segnalate lacune normative nel complesso sistema delle intercettazioni. In primo luogo quella del sequestro di *smartphone* e *computer* che, non rientrando nel codice di rito nella normativa sulle intercettazioni possono essere sequestrati senza le garanzie previste, invece, per le comunicazioni telefoniche o ambientali. In questo settore, lo sviluppo tecnologico ha infatti cambiato i connotati del concetto di comunicazione e all'interno di questi dispositivi si trovano ormai moltissime informazioni che, appunto, con la comunicazione hanno una stretta connessione e di cui va tenuto conto. Altro tema sottolineato in molte audizioni è l'utilizzo dell'archivio delle intercettazioni anche per la custodia di dati telematici rilevati a altri strumenti. Altresì è stata sottolineata la necessità di migliorare la procedura per l'individuazione dei dati rilevanti a fini processuali e dei dati che invece debbono rimanere riservati in quanto privi di rilievo processuale. Una questione sulla quale il documento si dovrà poi soffermare è quello riguardante il tema dei presupposti delle richieste di intercettazioni connessi alle richieste di proroghe delle medesime. Dichiarò poi di condividere

l'opinione espressa dal senatore Zanettin in relazione alle cosiddette « intercettazioni a strascico », rispetto alle quali la più volte citata sentenza Cavallo (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 51 del 2020) può rappresentare un buon punto di partenza per eventuali modifiche normative. Anche il rafforzamento della tutela delle comunicazioni telefoniche del difensore con il proprio assistito è questione sulla quale la Commissione dovrà aprire un *focus* nella stesura del documento finale avendo riguardo anche ai suggerimenti indicati dai rappresentanti delle Camere penali. Un tema, certamente più articolato, sul quale tuttavia appare indispensabile una riflessione, è quello dei protocolli per la certificazione delle aziende che operano le intercettazioni su mandato delle procure. Poiché dalle audizioni è scaturita la difficoltà di far svolgere questa attività, peraltro delicatissima, ad apparati dello Stato e dunque la difficoltà a superare la gestione privata di queste operazioni, ritiene che almeno una regolamentazione su un più complessivo controllo di queste società sia indispensabile. Altro tema rilevato nelle audizioni è quello delle traduzioni degli interpreti nel caso di intercettazioni di soggetti stranieri che si esprimono attraverso lingue o dialetti di difficile traduzione. Anche questo è un tema sottolineato nelle audizioni e che gli operatori del settore chiedono di affrontare. Si dichiara infine convinta che, dato il grande lavoro svolto dalla Commissione, il documento adeguatamente congegnato e contenente anche profili di riepilogo di tutto quello che le audizioni hanno messo in luce, potrà fornire spunti, sul piano della legislazione, non solo in questo momento ma anche per il futuro.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 10^a e composto da 7 articoli.

L'articolo 1 del provvedimento istituisce per l'intera XIX Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, col compito di accertare le misure

adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che sia composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo presente in almeno in un ramo del Parlamento.

L'articolo 3 definisce in maniera puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che riguardano i diversi aspetti della gestione – anche con riferimento ad eventuali responsabilità – della fase dell'emergenza epidemiologica da SARS CoV-2 da parte delle autorità nazionali.

Di specifico interesse della Commissione giustizia sono in particolare le disposizioni che disciplinano i poteri ed i limiti della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti (articoli 4 e 5).

Con riferimento ai poteri ed ai limiti della Commissione, l'articolo 4 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (commi 1 e 2). Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti la Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 4, comma 3). Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario; per il segreto di Stato si applica la legge n. 124 del 2007 mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (articolo 4, comma 4).

L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, che, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, ha la facoltà di ottenere copie di atti e documenti processuali relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti anche da parte delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, che non può tuttavia essere opposto alla Commissione medesima (articolo 5, commi 1 e 3). La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto (articolo 5, comma 2) ma può in ogni caso stabilire quali atti e documenti non debbano comunque essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti altre istruttorie o inchieste in corso (articolo 5, comma 4).

L'articolo 6 prevede infine il vincolo del segreto, sanzionato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, per i componenti la Commissione e per il personale, anche con riferimento alla diffusione di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Per le parti di specifica competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone di esprimere un parere non ostativo.

Interviene nel dibattito, preannunciando la presentazione di un parere alternativo a quello non ostativo avanzato dal relatore, la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che sottolinea le numerose criticità della proposta normativa. Ritiene innanzi tutto assolutamente carente il campo di indagine della Commissione d'inchiesta perché sono state escluse le regioni che, come è noto, hanno cogestito con il Governo il periodo dell'emergenza pandemica dati i poteri che la Costituzione conferisce a questi soggetti in materia di sanità. Vi sono inoltre una serie di profili di dubbia costituzionalità, come quelli della verifica dell'urgenza dei decreti legge che il Governo ha adottato nel periodo dell'emergenza, che non sembrerebbero spettare ad una Commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvia quindi al parere, pubblicato in allegato, per le ragioni della contrarietà che il suo Gruppo esprime sull'approvazione del disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto dei senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore che risulta pertanto approvata, risultando quindi precluso il parere alternativo proposto dalla senatrice Lopreiato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6^a e composto da 20 articoli.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia risulta il Titolo II del disegno di legge, relativo a Procedimenti e Sanzioni.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio a pena di nullità, secondo quanto già previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *f*) con riguardo alla delega per la revisione dello statuto del contribuente. Inoltre, con riguardo alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo il comma 1, lettera *f*), n. 1.9.2) in cui si prevede che il legislatore delegato, nell'introdurre misure per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, potenzii gli effetti premiali dell'adesione al regime dell'adempimento.

mento collaborativo attraverso un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e misure specifiche di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie con particolare riguardo al reato di dichiarazione infedele e n. 2) in cui si prevede la possibilità per i soggetti di minori dimensioni di introdurre il concordato preventivo biennale.

Si segnala poi l'articolo 17 che disciplina i principi e i criteri direttivi per la revisione dei procedimenti del contenzioso tributario. Di particolare rilievo, per le parti di competenza della Commissione, è la lettera c) dell'articolo 1 nella quale si dispone la modificazione dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all'esecuzione (articolo 615, comma 2, del codice di procedura civile) e opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile) davanti al giudice tributario, ma solo nell'evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia è poi l'articolo 18, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Il comma 1 dell'articolo 18 delinea principi e reca criteri direttivi per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali (lettera a), per le sanzioni penali (lettera b) e per le sanzioni amministrative (lettera c).

Riguardo agli aspetti comuni alle sanzioni tributarie amministrative e penali, nella lettera a) vengono posti tre obiettivi. Il primo obiettivo è di pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Il secondo obiettivo è la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti: si tratta cioè di armonizzare i termini di estinzione per beneficiare della non punibilità o delle attenuanti con l'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo obiettivo consiste nella previsione che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La lettera b), che fissa criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, individua due criteri direttivi. Il primo di essi è di dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è di dare specifico rilievo in sede penale alle

definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c*), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il n. 1 della lettera *c*) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurre il carico e allinearle agli *standard* di altri Paesi europei. Il n. 2 della lettera *c*) individua come criterio direttivo dell'intervento governativo quello di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto previsto al precedente numero 1). Il n. 3) stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Il comma 2 dell'articolo 18 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995).

La lettera *a*) del comma 2 prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale. Gli obiettivi della razionalizzazione sono una maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

La lettera *b*) del comma 2 è interamente dedicata all'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi. L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Mediante l'innovazione recata dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18 si avrà una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguarderà espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa, a prescindere dal luogo di provenienza e/o di produzione del prodotto in oggetto.

La lettera *b*) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servirono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi

dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. (Va altresì ricordato che la lettera *e*) del comma primo dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando).

I suddetti principi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono aversi sanzioni amministrative invece che penali. Si prevede inoltre che sia disposta l'abrogazione delle disposizioni della citata legge n. 907 del 1942 e della legge n. 27 del 1951, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, che risultano superate a seguito dell'introduzione delle nuove norme recate dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18.

La lettera *c*) del comma 2 risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

La lettera *d*) applica, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi, la cosiddetta « confisca per sproporzione », prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La lettera *e*) del comma 2 introduce nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise. Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito.

L'oggetto del comma 3 è la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Il comma è suddiviso in quattro lettere. Ai sensi della lettera *a*) del comma 3, la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale anche in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico delle leggi doganali. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile. In base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 79 e dell'articolo 82 del Codice Doganale dell'Unione Europea. In particolare, si prevede la razionalizzazione delle fattispecie sanzionatorie penali e la revisione delle sanzioni amministrative per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione indicati dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta.

La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonti a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Si segnalano, infine, le seguenti norme di interesse della Commissione: l'articolo 9 che tra i principi di delega della riforma prevede, al comma 1 lettera *d*), il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici ed in particolare la semplificazione della disciplina di bilancio prevista dal codice civile per le imprese di minori dimensioni nonché l'articolo 13, riguardante la disciplina dei giochi che al comma 2, lettera *d*) per contrastare il gioco illegale prevede l'estensione della disciplina antimafia alle procedure concessorie in tutti i gradi della filiera per soggetti interessati da questa attività.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(349) ROMEO e altri. – Norme in materia di delinquenza minorile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame mancano ancora due audizioni da svolgere in sede informale e che gli altri auditi hanno già messo a disposizione dei senatori della Commissione le memorie delle audizioni.

Chiede pertanto come si intenda procedere ovvero iniziare la discussione generale oppure attendere anche le ultime due audizioni, posto che non sarà sempre possibile svolgerle nelle prossime due settimane.

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere il ciclo di audizioni prima di passare alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. – Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 25 luglio alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(661) Anna BILOTTI. – Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione chiede di rinviare la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento si sono sostanzialmente svolte tutte le audizioni informali richieste dai Gruppi e che le memorie degli auditi sono a disposizione di tutti i senatori della Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per sottolineare come la maggioranza degli auditi abbiano convenuto sul fatto che la riforma operata dal precedente Governo non sia riuscita ad incidere adeguatamente, con il nuovo sistema di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura, sul ruolo svolto dalle correnti della magistratura giudicate a volte molto negativamente, altre volte come espressione di una libertà culturale e associativa che non può essere soppressa. Il tema centrale con il quale il disegno di legge a sua firma si deve confrontare è la compatibilità con l'articolo 104 della Costituzione del sorteggio temperato che il suo disegno di legge propone. Su questo tema le opinioni sono ovviamente divergenti ma molti dei professori di diritto costituzionale che la Commissione ha avuto modo di audire hanno sostenuto che il sistema proposto è ampiamente compatibile con la Costituzione ed è, sostanzialmente, rimasto l'unico sistema ancora non sperimentato per limitare o, più precisamente, cercare di attenuare il peso delle correnti che molti danni ha fatto alla magistratura e alla sua percezione nel Paese. Ferma restando la libertà di associazione dei magistrati che ritiene un elemento di ricchezza culturale non sopprimibile, giudica tuttavia negativamente il fatto che questo sistema elettivo conduca, in realtà a carriere precostituite proprio per come è strutturato. I magistrati eletti in sento al Consiglio superiore della magistratura quasi sempre devono rispondere ai propri elettori più che alle esigenze di amministrazione dell'organo nel quale sono eletti. Il sorteggio temperato che il di-

segno di legge in esame propone certamente non eliminerà completamente il problema del correntismo ma potrà, se non altro, temperare il sistema in modo che anche magistrati indipendenti dal sistema correntizio possano contribuire al funzionamento di un importante organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente come in alcune audizioni anche di magistrati si sia fatta una condivisibile distinzione tra correntismo culturalmente accettabile e cattivo correntismo determinato esclusivamente alla gestione del potere all'interno del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea anzitutto come il percorso intrapreso dalla Commissione, con l'ampia platea di audizioni svolte, abbia valorizzato i lavori fin qui svolti e abbia messo in luce come il careerismo abbia, in realtà, soppiantato il correntismo di carattere culturale trasformandoli in una tecnica di lottizzazione spartitoria delle carriere dei magistrati. Il « caso Palamara », ampiamente descritto dai *media*, ha rappresentato plasticamente questa realtà e mostrato come il correntismo senza alcuna idealità sia diventato pernicioso per tutta la magistratura. Pur senza volersi arrogare il diritto di dare al disegno di legge patenti di costituzionalità rispetto all'articolo 104 sottolinea che da molte audizioni è scaturito un giudizio positivo sulla compatibilità del sorteggio temperato con il dettato costituzionale ed è probabilmente l'unico metodo elettorale rimasto per provare a scardinare assetti di potere non più accettabili. Le modifiche apportate al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura dal precedente Governo non hanno sortito, da ultimo, gli effetti sperati, pertanto, il metodo proposto dal disegno di legge rappresenta davvero l'ultima *ratio* del legislatore per affermare la possibilità che qualche candidatura indipendente possa arrivare all'elezione in seno all'organo. Molti costituzionalisti auditi hanno sostanzialmente convalidato questo percorso normativo, adesso la scelta è squisitamente politica, nella consapevolezza che reazioni negative andranno messe in conto. Si dichiara infatti convinto che i magistrati nella loro grande maggioranza debbano essere difesi e le loro associazioni dovrebbero condividere questo obiettivo. Auspica pertanto che sul disegno di legge si proceda nel massimo coordinamento con il Governo per individuare un percorso condiviso per la sua approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL COMITATO RISTRETTO SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, la seduta del Comitato ristretto per l'esame dei

disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, già convocata al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Propone pertanto di convocare la seduta del Comitato giovedì, 20 luglio, al termine dell'Ufficio di Presidenza delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE LOPREIATO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790**

La 2^a Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 »,

premessi che:

disegno di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguardi la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e successive della pandemia;

considerato che:

tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di: valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni;

ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati ne-

anche menzionati dal disegno di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma anche non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale. Ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria quanto per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame « Piano pandemico nazionale ») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali. Sul punto si segnala la capacità in mano alle regioni relativamente all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato dei diversi Governi che si sono succeduti in costanza di pandemia ingenerando un vero e proprio atto d'accusa;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione – alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine – dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

rilevato che:

nella percezione pubblica, la locuzione « Gestione dell'emergenza epidemiologica », non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti

coinvolti dall'inchiesta, nei fatti include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e – soprattutto – coinvolge tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarda tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici);

è utile ricordare, infatti, che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni;

L'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di due ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono verificate cinque ulteriori ondate. Infine, durante il Governo Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi;

come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei raffronti con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Vi è, quindi, un'imprescindibile difficoltà di esprimere *ex post* giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato;

non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta;

sul punto vi è anche da segnalare che il tribunale dei ministri ha archiviato le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. I giudici hanno accolto la richiesta di archiviazione « perché il fatto non sussiste », sposando la linea della Procura di Brescia che aveva sollevato una serie di ragioni e di fatto che hanno smontato l'ipotesi accusatoria dei colleghi di Bergamo. Secondo i giudici, « non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni e quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia »;

valutato che:

alla lettera g) dell'articolo 3 erroneamente si attribuiscono alla così detta *task force*, istituita presso il Ministero della salute, compiti

completamente diversi da quelli effettivi, ovvero l'essere « incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus » in luogo « del compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e di supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità » come, del resto, si evince dall'atto relativo al suo insediamento;

appare quantomeno fuorviante quanto previsto alla lettera v) del medesimo articolo 3 laddove si estende il potere della commissione di inchiesta alla verifica di legittimità dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. Controllo che ovviamente non è di competenza di una commissione di inchiesta bensì del Presidente della Repubblica ovvero del vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. Un eventuale approvazione del disegno di legge senza l'espunzione di tale norma potrebbe creare i presupposti per un eventuale giudizio di costituzionalità;

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione « mite » dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini – quelle materie di « pubblico interesse » che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione – e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione, per le ragioni esposte in premessa, si esprime parere contrario.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 18 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE (ISPI), SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)

Plenaria

39^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare – in sede consultiva, per le parti di competenza – i disegni di

legge n. 791 e n. 792 recanti, rispettivamente, il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023. Ricorda che su questi provvedimenti, esaminati in sede congiunta, la Commissione è chiamata ad esprimere due diversi pareri.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) introduce l'esame ricordando che il Rendiconto generale espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2022. Il disegno di legge di assestamento reca, invece, l'aggiornamento degli stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 2023, anche sulla scorta dei residui accertati in sede di resoconto dell'anno precedente.

Lo stato di previsione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'anno finanziario 2023, approvato con legge di bilancio n. 178 del 2022, reca spese in termini di competenza per un totale di 3.285,17 milioni di euro, di cui 3.217,7 milioni di parte corrente e 67,42 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene valutata, al 1° gennaio 2023, pari a 28,68 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 3.313,85 milioni di euro.

Con le variazioni proposte con l'assestamento i residui aumentano di complessivi 400,67 milioni euro, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2022, nonché di tener conto delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in seguito all'applicazione di particolari disposizioni legislative.

Mentre le variazioni di competenza traggono origine dalle esigenze emerse dall'effettivo andamento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento di 87,07 milioni di euro in termini di competenza e di 88,6 milioni di euro in termini di cassa, con le previsioni per il 2023 che risultano assestate a 3.372,24 milioni di euro in termini di competenza.

Lo stato di previsione del ministero della Difesa per il 2023, reca spese in termini di competenza per un totale di 27.748 milioni di euro, di cui 21.210 milioni di parte corrente e 6.538 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene valutata, al 1° gennaio 2023, pari a 754,97 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a circa 28.502 milioni di euro.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2023 (Atto Senato 792) reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2023, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato anzitutto un aumento di 1.045,4 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno o da norme di carattere generale.

Con le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (Atto Senato 792) si prevede una diminuzione degli stanziamenti di 41,88 milioni di euro in termini di competenza e di 24,59 milioni di euro in termini di cassa. Riassuntivamente, le previsioni per il 2023 risultano assestate a 28.752 milioni di euro in termini di competenza. La dotazione di residui passivi dello stato di previsione del ministero della Difesa – come risulta dal disegno di legge di assestamento Atto Senato n. 792 relativo all'esercizio finanziario 2023 – è pari a 1.611 milioni di residui accertati.

Il relatore richiama altresì, stanti i temi di interesse per la 3^a Commissione, la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022 della Corte dei conti, che analizza la gestione del bilancio dello Stato per singole Amministrazioni.

Nel capitolo dedicato al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, viene rimarcato come nel 2022 si sia realizzato il completamento della riorganizzazione della struttura centrale, con l'istituzione della nuova Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. Sul piano esterno, inoltre, la Relazione ricorda l'impegno gravoso della gestione della crisi in Ucraina, sia sotto forma di partecipazione alle iniziative multilaterali avviate insieme ai nostri tradizionali *partner*, europei e nordamericani, sia sotto forma di assistenza ai cittadini e alle imprese italiane presenti nei teatri di conflitto.

Nel complesso, le risorse finanziarie assegnate alla Farnesina dalla legge di bilancio 2022 ammontano a 3,3 miliardi di euro (in diminuzione rispetto ai 3,6 miliardi nel 2021), per attestarsi a 4,2 miliardi di euro a fine gestione (erano 4,65 miliardi nel 2021), con un incremento di 0,9 miliardi rispetto allo stanziamento iniziale (nel 2021 l'incremento era stato di 1,06 miliardi).

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gestisce attualmente tre missioni: la numero 4 « Italia in Europa e nel mondo », la numero 16 « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » e la numero 32 « Servizi istituzionali e generali », trasversale a tutte le amministrazioni.

Dall'esame dei principali risultati del 2022, il documento della magistratura contabile evidenzia come la funzione istituzionale del MAECI si realizzi prevalentemente attraverso la missione 4 « Italia in Europa e nel mondo », le cui risorse rappresentano il 78,86 per cento degli stanziamenti dell'intero Ministero, con una dotazione iniziale di 2,64 miliardi di euro (sostanzialmente invariata rispetto ai 2,61 miliardi assegnati nel 2021), che si attesta a 3,32 miliardi a fine esercizio (incrementati rispetto ai 3,04 miliardi nel 2021).

La funzione di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese assegnata al MAECI, in passato di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dal 2023 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è declinata nella missione 16 di « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* ». Nel 2022, lo stanziamento iniziale per questo programma è stato di 543 milioni di euro, diventati circa 751 milioni a fine esercizio (nel 2021 erano poco meno di 872 milioni, diventati poi 1,484 miliardi). Tale importo rappresenta il 17,8 per cento delle risorse stanziare a fine esercizio per l'intero Ministero.

Sulla missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », il MAECI ha ottenuto uno stanziamento iniziale di 122 milioni di euro (rispetto ai quasi 104 milioni del 2021), incrementato a circa 135,8 milioni a fine esercizio (erano stati 127 milioni nel 2021), importo pari al 3,23 per cento delle risorse stanziare per il Ministero a fine esercizio.

Nel capitolo dedicato al ministero della Difesa, la Relazione della Corte dei conti rimarca come il dicastero di Via XX Settembre abbia mantenuto l'impegno nell'attività di dispiegamento dello strumento militare al servizio delle esigenze del Paese, svolgendo altresì importanti attività militari di supporto oltre confine, anche a beneficio delle popolazioni in fuga dai Paesi in conflitto. Il testo evidenzia come sia proseguito il *trend* degli ultimi anni relativo all'aumento delle risorse destinate alla Difesa, con stanziamenti definitivi di competenza che, dopo l'incremento di oltre il 10 per cento del 2020 e del 7,5 per cento del 2021, anche nel 2022 continuano a crescere con un tasso pari al 7,3 per cento, per arrivare ai 29,5 miliardi dai 27,5 miliardi del 2021.

In particolare, gli stanziamenti della missione 5 (Difesa e sicurezza del territorio) condizionano le variazioni di quelli generali e registrano una crescita maggiore degli stanziamenti per un importo che passa da 25,7 a 27,9 miliardi di euro, con un incremento dell'8,6 per cento rispetto all'anno precedente. Stazionaria, invece, la missione 18, destinata alle esigenze del comparto forestale dell'Arma dei Carabinieri, che registra un lieve aumento per poco più di 7 milioni di euro, pari ad un aumento percentuale dell'1,3 per cento. Gli stanziamenti della missione 32, Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, infine, si caratterizzano per un andamento altalenante; dopo, il decremento nel 2020 del 10,3 per cento e l'aumento nel 2021 del 26,7 per cento, fanno registrare una lieve flessione degli stanziamenti definitivi che passano da 1,2 a 1 miliardo di euro (con una decrescita del 18,7 per cento), con un sostanziale calo di quasi 230 milioni di euro dei consumi intermedi.

I giudici contabili evidenziano, inoltre, come l'osservazione dei dati finanziari del comparto della difesa non possa prescindere dalla sottolineatura delle circostanze contingenti che hanno mutato lo scenario internazionale e dai conseguenti crescenti impegni del Paese in ambito NATO e in ambito europeo, ma anche nella politica degli accordi bilaterali e

multilaterali. Le risorse per la Difesa devono, pertanto, essere esaminate anche alla luce degli obiettivi NATO, delle necessità di risorse finanziarie e di personale emerse in ambito europeo e in relazione alla modifica degli obiettivi previsti dalla legge n. 244 del 2012. In particolare, se si prende in considerazione la spesa della Difesa in relazione agli obiettivi NATO, il rapporto stimato tra spesa Difesa/Pil per l'Italia è ancora al di sotto dell'obiettivo fissato pari al 2 per cento, da conseguire entro il 2024. Comunque, anche nel 2022, è stato raggiunto l'obiettivo del 20 per cento del rapporto investimenti/spese difesa e l'Italia ha prestato il proprio contributo fattivo alle operazioni e missioni dell'Alleanza.

L'oratore ricorda, infine, come al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (Atto Senato 791) sia allegata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 124 del 2014, anche la Relazione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2022. Il documento dà conto sinteticamente delle spese per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2022 e che è stato pari a 6.150,26 milioni di euro, corrispondente allo 0,32 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL), in aumento rispetto allo 0,29 per cento del 2021 (5.158,72 milioni di euro) e allo 0,22 del 2020 (3.735,91 milioni di euro).

La stessa Relazione evidenzia come il maggiore contribuente dell'APS italiano, anche per il 2022, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con 3.082,74 milioni di euro, pari al 46,03 per cento dell'APS complessivo.

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) si colloca in seconda posizione, destinando alla cooperazione allo sviluppo, insieme all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), circa 946,16 milioni di euro, pari al 15,38 per cento dell'APS.

Rilevante è altresì la quota del ministero dell'Interno, con 923,22 milioni di euro destinati, quasi integralmente, all'assistenza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo, cifra che è pari al 15,01 per cento dell'APS complessivo,

Con riferimento ai canali di intervento, il multilaterale rappresenta il 50,96 per cento dell'APS complessivo, con contributi pari a circa 3.134,40 milioni di euro, ivi inclusi i contributi al bilancio dell'Unione Europea (la quota notificabile come APS) e al Fondo Europeo di Sviluppo (FES). L'aiuto bilaterale (che rappresenta 49,04 per cento dell'APS complessivo) è pari a circa 3.015,87 milioni di euro.

In conclusione, il relatore sottopone all'attenzione dei Commissari due conferenti proposte di parere favorevole (pubblicate in allegato), che riassumono i contenuti della relazione testé svolta, suscettibili di eventuali osservazioni che dovessero emergere in sede di dibattito.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori per auspicare, come peraltro preconizzato dallo stesso relatore, un approfondimento della tematica con conseguente adozione delle relative bozze di parere nella seduta già prevista per domani.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) palesa la preoccupazione del proprio Gruppo di appartenenza in merito allo scostamento di fatto, registrato dai documenti di bilancio in titolo, di risorse, originariamente dedicate alla cooperazione allo sviluppo, a favore di diverse poste collocate nella previsione di spesa del ministero dell'Interno, che saranno presumibilmente destinate all'accoglienza di migranti e rifugiati.

Sarebbe, inoltre, utile, ai fini dell'esame in corso, se il rappresentante del Governo potrà rendere edotta la Commissione sulle modalità attraverso le quali il MAECI cercherà di far fronte alle esigenze della cooperazione, che risulteranno sicuramente menomate a seguito della suddetta inversione di tendenza.

Il senatore CASINI (*PD-IDP*), nel concordare con il collega Alfieri, mette in risalto come il proprio Gruppo non abbia nulla da obiettare circa l'opportunità di incrementare i fondi per il ministero dell'Interno: si tratta di una scelta apprezzabile, ma che, tuttavia, non può essere implementata a detrimento dei finanziamenti previsti per la cooperazione allo sviluppo. Diversamente ci si troverebbe di fronte ad una sorta di *escamotage* e di mero esercizio contabile che, peraltro, andrebbe a confliggere con le reiterate dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa l'opportunità di avere una cooperazione allo sviluppo realizzata *in loco*, nei Paesi dove originano le migrazioni.

Il presidente Stefania CRAXI aggiunge, a tale ultimo riguardo, l'esigenza di sottolineare il coinvolgimento dell'Unione europea nelle singole politiche nazionali di aiuto allo sviluppo.

Secondo il senatore MENIA (*FdI*), in realtà, è da apprezzare lo sforzo che l'attuale Esecutivo sta concentrando per cercare di ridurre i flussi migratori provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo: si tratta di un'azione convergente con quella della politica di cooperazione e da mettere in campo seguendo un principio di complementarietà.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) concorda sia con la proposta di rinviare il voto alla seduta di domani, sia con l'opportunità di coinvolgere maggiormente le istanze dell'Ue nella definizione di un approccio europeo e condiviso nella gestione dei movimenti migratori.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) chiede al Vice Ministro se può mettere a disposizione dei commissari una tabella contenente l'evoluzione storica, con le spese scorporate, delle voci di spesa riguardanti sia gli

stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo che le risorse allocate per l'accoglienza dei profughi.

Il vice ministro CIRIELLI, pur riservandosi di approfondire nello specifico l'affermazione del senatore Alfieri, fa presente che, allo stato, non risulta, al proprio Dicastero, alcun tipo di spostamento materiale di fondi dalla cooperazione al ministero dell'Interno, come evocato dallo stesso senatore.

Risulta, invece, che il passato Governo intervenne per dislocare una quota parte delle risorse destinate alla cooperazione in favore degli aiuti all'Ucraina, a seguito della guerra, aiuti che, tuttavia, in ultima analisi, possono comunque essere interpretati come supporto finanziario per quel Paese.

Conclude concordando con il principio di base secondo cui l'aiuto allo sviluppo è una fattispecie diversa dall'accoglienza e con il metodo per cui le risorse provvisoriamente impiegate per un obiettivo non originario debbano essere poi reintegrate.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) tiene a precisare come, nel suo precedente intervento, si riferisse non tanto ad una dislocazione effettiva di fondi dal MAECI al ministero dell'Interno quanto, piuttosto, ad una inversione di tendenza del flusso e della direttrice di massima di tali risorse, rispetto al *trend* dei precedenti Governi. È proprio tale mutamento di indirizzo che lo preoccupa e lo spinge a chiedere lumi all'Esecutivo.

Il vice ministro CIRIELLI reitera la propria disponibilità a fornire ulteriori informazioni alla Commissione, anche, ove venga ritenuto necessario, mediante una seduta *ad hoc* dedicata ad approfondire i molteplici aspetti della cooperazione italiana.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) dà conto del disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono tro-

posferico, con allegati, firmato a Göteborg nel novembre 1999, nonché delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso, adottate a Ginevra nel maggio 2012, spiegando che esso è finalizzato all'incremento degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso più rigorosi impegni nazionali di riduzione delle emissioni. Con tali strumenti è infatti stata estesa l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM_{2,5}) ed è stata data priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il *black carbon* (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi che sono causa di gravi malattie cardiopolmonari e cancerogeni. Le misure normative prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico, architettonico o privato e introducono disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente delle sostanze e sulle proiezioni delle emissioni, che devono essere rese note al pubblico.

Più in dettaglio, il relatore ricorda che la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, nota come Convenzione sull'Aria, è una convenzione quadro finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Firmato a Ginevra nel novembre 1979 e ratificato dall'Italia con legge n. 289 del 1982, il testo convenzionale costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sui problemi di inquinamento atmosferico, ed è finalizzato alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle emissioni e dei flussi transfrontalieri degli inquinanti atmosferici.

Alla Convenzione hanno fatto seguito una serie di Protocolli attuativi, attraverso cui sono stati definiti impegni specifici per le diverse classi di inquinanti e fissate regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Uno dei protocolli di maggiore rilevanza è quello sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005, che si pone l'obiettivo di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture agrarie. Basato sugli effetti causati dai questi inquinanti, il testo prevede per essi limiti alle emissioni, differenziati per ogni singolo Paese Parte, da rispettare a partire dal 2010, nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti COV e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e di attività zootecniche.

Nel maggio 2012 è stato poi adottato un emendamento al Protocollo, entrato in vigore nell'ottobre 2019, finalizzato ad estendere l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni ad alle polveri sottili (il materiale particolato PM_{2,5}) e ad aggiornare gli allegati tecnici, prevedendo obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020. Rispetto ai limiti imposti

dal Protocollo originario per il 2010, l'emendamento in esame stabilisce per il 2020 obiettivi di riduzione valutati come percentuali di riduzione delle emissioni rispetto al 2005, considerato come anno base.

Il Protocollo del 1999 – composto di 19 articoli e di IX Allegati – e la decisione 2012/2 recante l'Emendamento contenente le modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso – composta a sua volta di 3 articoli e di un allegato – costituiscono oggetto del disegno di legge di ratifica in via di esame.

Senza entrare in dettagli di natura estremamente tecnica, il relatore evidenzia come l'obiettivo del Protocollo, ai sensi dell'articolo 2, sia quello di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili non metanici causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture agrarie, dovuti all'acidificazione, all'eutrofizzazione o alla formazione di ozono troposferico, come conseguenza del trasporto atmosferico transfrontaliero a lunga distanza degli inquinanti, in modo che le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche non superino, nel lungo termine attraverso un approccio per passi successivi, i carichi o i livelli critici descritti nell'allegato I. Si tratta pertanto di un Protocollo che prevede quote di riduzione delle emissioni, differenziate per ogni singolo Paese, nonché basato sugli impatti degli inquinanti stessi.

Gli obblighi basilari che le Parti contraenti si impegnano a rispettare – indicati nell'articolo 3 – concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili associati all'uso di prodotti, per uso domestico, non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili. Fra gli obblighi da rispettare – sempre ai sensi dell'articolo 3 – tetti alle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca, dal 2010 in poi, misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili (COV) e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole.

Il Protocollo prevede, inoltre, all'articolo 4, l'impegno delle Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH₃), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.

Ulteriori disposizioni del Protocollo riguardano gli obblighi per le Parti ad informare il pubblico (articolo 5), rendendo noti i dati sulle emissioni, sulle concentrazioni e sulle deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca,

i livelli dell'ozono a livello del suolo, le strategie e le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, nonché ad adottare programmi, strategie, politiche nazionali (articolo 6) che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti.

Le Parti sono chiamate altresì ad incoraggiare la ricerca, lo sviluppo e la cooperazione (articolo 8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati sulle emissioni, a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana provenienti dalla riduzione dei livelli atmosferici, nonché a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articolo 10) alla luce dell'adeguatezza degli obblighi e dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi e dello sviluppo tecnologico e dei progressi nelle tecniche di abbattimento delle emissioni.

Il menzionato emendamento al Protocollo ha esteso l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo al particolato PM_{2,5} e ha aggiornato gli allegati tecnici, inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni riportati nell'allegato II, che sono stati estesi al 2020 come percentuali di riduzione delle emissioni al 2020 rispetto all'anno base 2005. Nell'introdurre misure per il rispetto dei tetti di materiale particolato, l'emendamento stabilisce inoltre che priorità dovrebbe essere data a quelle misure che riducono in maniera significativa il *black carbon* (BC), al fine di ridurre i danni causati all'ambiente e alla salute e di facilitare la mitigazione dei cambiamenti climatici, a breve termine.

Resta peraltro da precisare come l'Italia, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, possa tuttavia contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, e ciò sia per scelta autonoma, sia in virtù del fatto che tali adempimenti sono già previsti dalla normativa europea di settore ed in particolare dalla direttiva dell'Unione europea 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico e delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo medesimo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento di ratifica – come evidenzia l'analisi tecnico-normativa allegata – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente CRAXI ringrazia il relatore per l'esautiva esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 791**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del ministero della Difesa;

considerato il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni iniziali e quelli definitivi in sede di rendiconto per il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e per il ministero della Difesa;

preso altresì atto dei contenuti della Relazione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sulle attività di cooperazione allo sviluppo nel 2022, redatta ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo nell'anno di riferimento e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo;

richiamata la Relazione della Corte dei conti sulle gestioni di bilancio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del ministero della Difesa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 792**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato che, con riferimento al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al ministero della Difesa, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2023, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;

preso atto che le previsioni per il 2023 del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale risultano assestate a 3.372,24 milioni di euro in termini di competenza;

preso atto che le previsioni per il 2023 del ministero della Difesa risultano assestate a 28.752 milioni in termini di competenza;

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria

98^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli si è reso disponibile a rispondere ad eventuali temi di dibattito posti in Commissione sul provvedimento in esame, richiamando la necessità di tempi congrui poiché lo stesso Ministro risulterà impegnato alle ore 14,30 presso la Commissione affari costituzionali.

Dà quindi la parola al Ministro.

Il ministro CALDEROLI risponde ai quesiti e alle richieste di chiarimento posti dal relatore nella seduta della Commissione bilancio del 31 maggio che sostanzialmente insistono su quattro aree: il coinvolgimento del Parlamento nei vari passaggi procedurali delineati nel disegno di legge 615; il ruolo e le modalità di funzionamento della Commissione

paritetica; le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni; il rapporto tra il finanziamento dei LEP e il rispetto degli equilibri di bilancio, concentrandosi sui profili più direttamente attinenti alle proprie competenze, che riguardano in particolare le prime due aree, e rinvia alla nota depositata dalla sottosegretaria Savino lo scorso 11 luglio, che contiene un'articolata risposta su tutti gli aspetti segnalati e sulle questioni più tecniche, di diretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul primo profilo, concorda sull'opportunità di apportare i necessari miglioramenti al testo, al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo del Parlamento. A tal fine, svolge una riflessione sui numerosi emendamenti presentati sia da gruppi di maggioranza sia di opposizione volti in particolare ad assicurare un'informazione più completa alle Camere in relazione al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle intese (articolo 7) o all'adozione di misure perequative (articolo 9), ad ampliare i termini a disposizione delle Camere per l'adozione dell'atto di indirizzo o l'espressione dei pareri rispettivamente sugli schemi di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP, a disciplinare le conseguenze del mancato adeguamento da parte del Governo alle posizioni adottate dalle Camere nell'ambito di tali procedimenti. Per contro, esprime qualche perplessità sulla richiesta di esplicitare nei medesimi procedimenti il riferimento al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari rispettivamente sullo schema di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP. Ciò in considerazione della necessità di rispettare l'autonomia di ciascuna Camera nell'individuazione degli organi parlamentari competenti nell'ambito dei procedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3.

Per quanto riguarda le Commissioni paritetiche, conferma, sulla base del tenore letterale dell'articolo 5, che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente; in relazione poi agli elementi di chiarimento circa la portata normativa e finanziaria dei poteri ad esse riconosciuti dal disegno di legge, ribadendo la portata ricognitiva della valutazione degli oneri finanziari che le medesime Commissioni paritetiche sono chiamate a svolgere annualmente ai sensi dell'articolo 7. Anticipa, peraltro, che è in corso una riflessione sugli emendamenti volti ad assicurare, oltre che, come segnalato, una più ampia informazione al Parlamento sugli esiti di tale valutazione, anche il rafforzamento dei medesimi meccanismi di monitoraggio, anche sotto il profilo degli effetti dell'eventuale disallineamento tra fabbisogni di spesa già definiti e andamento del gettito dei tributi compartecipati.

Quanto al tema delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni – che il disegno di legge prevede si realizzi attraverso un meccanismo di compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale – si sofferma sulla questione posta dei limitati margini di manovrabilità delle compartecipazioni. In proposito osserva che, se, da un lato, l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà

assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione in relazione alle diverse funzioni da finanziare dall'altro, eventuali margini di manovrabilità, in particolare per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Più in generale, segnala come lo strumento delle compartecipazioni sia espressamente previsto dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e, come tale, possa essere considerato strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato.

Quanto poi allo specifico tema del trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai LEP, conferma che la quantificazione delle risorse sarà effettuata in base al criterio dei costi e fabbisogni *standard* riferiti ai relativi LEP. La determinazione dei medesimi costi e fabbisogni *standard* verrà effettuata secondo le modalità previste dall'ultima legge di bilancio e sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In tale ambito, la spesa storica statale e regionale degli ultimi tre anni verrà presa in considerazione a titolo esclusivamente conoscitivo, e non avrà alcun valore vincolante al momento della distribuzione delle risorse. Quanto poi alle questioni sollevate circa il rapporto tra finanziamento dei LEP e rispetto degli equilibri di bilancio, esse attengono sostanzialmente alla clausola finanziaria di cui all'articolo 8 e al tema dell'invarianza della spesa. Per tali profili rinvia alla nota depositata lo scorso 11 luglio. Osserva che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. La clausola di invarianza finanziaria non va quindi interpretata in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale. In questo senso va letta la previsione secondo cui, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

La senatrice CASTELLONE (M5S) evidenzia come le risposte fornite oggi dal ministro Calderoli non chiariscono le perplessità e i dubbi relativi agli effetti del disegno di legge in materia di autonomia differen-

ziata, risultando particolarmente preoccupanti i profili finanziari di tale prospettata riforma. Richiama i dati elaborati dall'istituto SVIMEZ, alla luce dei quali risulta non credibile che si possa procedere a costo zero e ad invarianza finanziaria per attuare la riforma dell'autonomia differenziata. Evidenzia inoltre come, alla luce di quanto previsto dal testo in esame, non si può pensare di raggiungere, ad invarianza finanziaria, la garanzia di LEP uniformi in tutto il territorio nazionale, rispetto a quanto prospettato dal Ministro. Svolge osservazioni critiche in ordine alla mancata assegnazione alla Commissione bilancio dell'esame di merito della riforma, evidenziando come tutte le attività di stima degli effetti della stessa risultino incardinate in organi diversi rispetto alla Commissione bilancio. Richiamando la nota depositata dal Governo già in data 11 luglio, evidenzia come la stessa non entri nel dettaglio degli effetti finanziari del disegno di legge di riforma, emergendo al riguardo anzi forti dubbi, peraltro rafforzati dai rilievi della Commissione europea circa gli effetti sul bilancio dello Stato connessi al disegno dell'autonomia. Evidenzia quindi l'importanza di un compiuto esame dei profili finanziari del disegno di legge, che non può esplicitarsi senza un'apposita analisi di tali profili in una sede più completa rispetto alla mera sede consultiva. Si sofferma poi sul profilo delle diseguaglianze e sulla crescente povertà che affligge il Paese, ed in particolare una parte del Paese, ricordando come la questione delle diseguaglianze non riguardi solo i divari tra nord e sud, ma interessi anche le aree disagiate, come le aree interne periferiche. In materia di spesa pubblica, ricorda i dati del rapporto GIMBE in materia di divari della spesa sanitaria per cittadino, che risulta inferiore di 4.000 euro annui per i cittadini del sud del Paese, delineandosi un quadro di forte disparità che occorrerebbe colmare, piuttosto che andare nella direzione dell'autonomia. Richiama la possibilità di utilizzare in tal senso anche le risorse del PNRR nell'ottica di eliminare i divari e ridurre le forti disparità tra territori. Ricorda infine il ruolo del tutto non decisivo del Parlamento nel quadro delineato dal disegno di legge sull'autonomia, formulando osservazioni fortemente critiche rispetto a quanto detto dal Ministro circa il coinvolgimento del Parlamento, che è chiamato a fornire solo una serie di pareri dal carattere tutt'altro che incisivo e che non garantisce la centralità del parlamento.

Il ministro CALDEROLI, in relazione all'intervento della senatrice Castellone, ricorda come molti dei temi evocati risultino i già trattati in sede di esame di merito del provvedimento. Rammenta inoltre come l'assegnazione di un provvedimento alle Commissioni parlamentari non sia prerogativa del Governo bensì dei Presidenti delle Camere, anche se, trattandosi di materia ordinamentale, ritiene che sia stato correttamente deciso di assegnare il provvedimento alla Commissione affari costituzionali. Evidenzia inoltre come, in ordine al coinvolgimento del Parlamento, il disegno di legge non prospetti solo lo strumento dei pareri, bensì configuri atti di indirizzo che rientrano nella normale dialettica tra Parlamento e Governo, ferma restando l'autonomia delle Camere sulle modalità con

cui saranno esercitati i poteri di spettanza del Parlamento. Si sofferma poi sul tema dei costi e dei fabbisogni *standard*, ricordando gli strumenti forniti dal Fondo perequativo. Ricorda le disparità che già caratterizzano il sistema attuale nel quadro delle regioni italiane, con dodici regioni che presentano un residuo fiscale negativo a fronte di otto regioni con residuo fiscale positivo, risultando evidente come tale quadro non risulti ascrivibile al disegno dell'autonomia differenziata. Con riferimento alla creazione, proposta dal Governo, di un'unica ZES che riguardi tutte le regioni del sud, ne evidenzia il carattere di volano per lo sviluppo, ribadendo anche su tale profilo come i divari attualmente registrati non possano essere imputati all'autonomia differenziata, risultando invece ascrivibili alla gestione centralizzata. Evidenzia il tema del mancato utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui ricorda l'ingente ammontare, con 83 miliardi di euro non utilizzati, nonché il complesso quadro delle risorse di riferimento, tra cui quelle del già citato fondo per la perequazione, e le stesse risorse del PNRR. A tale riguardo, evidenzia la posizione di accordo con il ministro Fitto, circa la necessità di impegnare in modo serio, con l'opportuna messa a terra dei progetti, l'intero ammontare delle risorse che risultano attualmente non utilizzate, e che costituirebbero una fonte di reale contrasto alla sperequazione territoriale: sottolinea la chiara volontà politica dell'attuale Governo in tale senso. In ordine alle materie di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le criticità che possono emergere a tale riguardo risultano risalire alla riforma costituzionale stessa, e non al disegno di legge attualmente all'esame, concludendo con il rilievo che il Parlamento avrà un ruolo rafforzato nell'ambito del disegno dell'autonomia.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), dopo aver evidenziato la necessità di poter aggiornare l'odierna discussione anche ad una successiva seduta, garantendo congrui tempi per il confronto con il Ministro, esprime la propria posizione di netta contrarietà rispetto ai contenuti del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Evidenzia, in particolare, le profonde disuguaglianze che affliggono il Paese, ricordando come la pandemia abbia dimostrato ad esempio che la regionalizzazione nella prestazione di alcuni servizi abbia creato enormi disagi, come emerso per i profili sanitari in Lombardia. L'esperienza pandemica ha mostrato come sia stato necessario, di fronte all'emergenza, ricentralizzare l'esercizio di alcune funzioni, piuttosto che frammentarne l'esercizio. Sottolinea, in chiave critica, come il disegno di legge non chiarisca i costi del disegno di riforma, evidenziando come a fronte di tutte le risorse e delle diverse fonti finanziarie richiamate dal Ministro, quali il Fondo per la perequazione e lo stesso PNRR, nonché le risorse per la coesione, andrebbe in realtà chiarita la loro effettiva esigibilità. Il quadro attuale denota, al contrario, una grande frammentazione, a fronte della quale si accentueranno le disuguaglianze, mentre sarebbe necessario agire, da parte della politica, per ridurre tali divari e creare un Paese effettivamente unitario. Soffermendosi sui LEP, evidenzia come tali livelli essenziali delle prestazioni risultino

solo sulla carta, sottolineando peraltro come non sia affatto chiarito con quali risorse, se nazionali o regionali, si procederà ad assicurarli. Conclude quindi affermando la necessità di una maggiore omogeneità nei livelli delle prestazioni, mentre il disegno di legge va in direzione del tutto opposta.

Il ministro CALDEROLI, prendendo atto della legittima posizione politica espressa dal senatore Magni, di contrarietà all'autonomia differenziata, sottolinea tuttavia come i livelli essenziali delle prestazioni pur inseriti nell'ordinamento già dal 2001, non sono stati attuati se non marginalmente, mentre si procederà alla loro definizione nel quadro dell'autonomia differenziata. Richiamando a titolo esemplificativo il tema dell'istruzione nel territorio nazionale, evidenzia come i differenti risultati a titolo esemplificativo dei test Invalsi afferiscano a una materia di competenza statale, in cui, tuttavia, si sono prodotti risultati disomogenei nel Paese, ponendo l'esigenza di una riflessione chiara al riguardo. Sottolinea che Parlamento e Governo sono impegnati nel comune intento di fornire servizi migliori ai cittadini, piuttosto che a diminuire il livello dei servizi, come da qualcuno paventato, essendo la finalità della riforma proprio il miglioramento del livello delle prestazioni per tutti i cittadini.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia come il Ministro abbia espresso una posizione di valenza politica nella propria relazione, che meno si attaglia all'esame di natura finanziaria proprio della Commissione bilancio. Soffermandosi poi sui contenuti del disegno di legge, rileva come l'invarianza finanziaria risulti utilizzata dal Governo come pretesto per evitare l'analisi di questioni complesse, come l'effettivo impatto finanziario della riforma delineata dall'autonomia differenziata. Richiama, al riguardo, quanto riportato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in ordine alla complessità della valutazione dei profili di efficienza della spesa, date le attuali incertezze strutturali, evidenziando come un profilo fortemente critico è altresì la sostanziale esclusione del Parlamento dal profilo dell'individuazione e definizione in materia di LEP. Con riferimento alle materie di competenza concorrente di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le stesse siano state delineate non già nell'intento di aprire conflitti tra Stato e regioni, occorrendo invece rafforzare un'ottica di relazione tra livelli di governo e sviluppare un efficientamento della spesa in tale prospettiva. Formula quindi osservazioni critiche sul mancato svolgimento in sede parlamentare, anche nell'apposita sede della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di un'analisi preliminare inerente l'efficientamento della spesa pubblica e le azioni da poter intraprendere con tale finalità. Ne risulta un quadro di scarsa chiarezza, in cui non è stata operata una previa opera di quantificazione e di analisi in ordine ai profili finanziari della prospettata riforma. Anche sul ruolo del Parlamento, risulta inadeguata la risposta fornita dal Ministro, poiché occorrerebbe operare un previo approfondimento anche del tema del federalismo fiscale, rafforzando i concetti di relazione e respon-

sabilità tra i livelli di governo, piuttosto che incrementare la frammentazione. Soffermandosi, quindi, sul tema dei fabbisogni *standard*, ne sottolinea il carattere non meramente tecnico, bensì inerente a precise scelte politiche, su cui occorrerebbe un approfondimento ampio e preliminare, anche nell'apposita Commissione bicamerale, peraltro non ancora istituita. In assenza di tale approfondimento, risulta negata ogni possibilità di valutare effettivamente le ricadute della riforma, che sembra impattare in termini di maggiore spesa piuttosto che di efficientamento della spesa pubblica.

Il ministro CALDEROLI ricorda come i temi dei fabbisogni *standard* e dei LEP siano stati già oggetti di approfondimento nella Commissione bicamerale della precedente legislatura per un ampio arco di tempo, i cui lavori sono confluiti nella relazione conclusiva, che è stata debitamente considerata ai fini del disegno di legge sull'autonomia differenziata. In ordine al tema della spesa storica, fa presente gli approfondimenti comunque in corso da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche in ordine al tema della compartecipazione al gettito, ricordando, in materia di risparmio di spesa, come lo Stato risulti spendere in effetti di più rispetto alle regioni, alle province e ai comuni: al riguardo, il disegno dell'autonomia prospetta un miglioramento nella gestione della spesa pubblica.

Dopo aver richiamato il tema delle materie a legislazione esclusiva ovvero concorrente, sottolinea come i costi *standard* siano stati oggetto di ampio approfondimento, ricordando i lavori già svolti dalla Commissione tecnica sui fabbisogni *standard* e dalla SOSE, con un compiuto lavoro in materia, di cui si tiene conto nell'ambito della riforma.

Il PRESIDENTE, ricordando come il Ministro risulti impegnato dalle ore 14.30 presso la Commissione affari costituzionali, propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di domani, che potrà essere anticipata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che gli articoli 1 e 2 del decreto-

legge in esame sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3-*bis*, comma 1, in materia di *bonus* sociale elettricità e gas, in relazione al *bonus* elettrico andrebbero forniti chiarimenti sui dati relativi alla platea dei beneficiari, nonché in merito alle stime, atteso che per il relativo servizio non sembra probabile un apprezzabile calo dei consumi nel terzo trimestre rispetto al secondo, al netto del limitato impatto in termini di risparmi riconducibile alla maggiore durata dell'illuminazione naturale. Comunque, considerando che il contenuto aumento della platea potrebbe essere compensato dal limitato calo dei consumi per la motivazione sopra addotta, la suddetta stima sembra realistica, anche se la validità della presente ricostruzione andrebbe confermata.

Per quanto attiene al *bonus* gas, rispetto alle stime relative al trimestre precedente, osserva un decremento della platea complessiva da 2,95 milioni di utenti a 2,82 anche se con un aumento dei beneficiari del *bonus* in misura piena. Rilevato che l'onere per il *bonus* gas era stimato per il secondo trimestre in 81 milioni di euro e che nel 2022 l'onere per la Contribuzione integrativa (CCI) è stato pari nel terzo trimestre a 1/7 di quanto registrato nel II trimestre (a fronte di oneri sovrapponibili in termini di *bonus* base), segnala che nel complesso una stima degli oneri relativi al *bonus* gas per il terzo trimestre (considerando la chiusura generalizzata degli impianti di riscaldamento) pari a circa 10-15 milioni di euro sia ragionevole. Andrebbe poi chiarita la portata del rimando alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 34.

Complessivamente, ritiene comunque plausibile la quantificazione di 110 milioni di euro complessivi, anche se la correttezza della ricostruzione appena presentata andrebbe comunque confermata, anche con l'acquisizione di ulteriori dati. Rileva che l'onere è configurato come limite di spesa e che l'ARERA dispone sia delle basi tecniche di dati che del necessario *know-how* per calibrare i benefici unitari in modo da garantire il rispetto del medesimo limite, ovviamente in presenza di prezzi della materia prima in linea con le previsioni alla base delle presenti stime.

In relazione all'articolo 3-*bis*, comma 2, recante l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas nel terzo trimestre 2023, rileva che la medesima proroga dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas riferita al secondo trimestre 2023 è stata quantificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 in 120 milioni di euro. Assunta la prudenzialità della quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti sulla quantificazione superiore per il terzo trimestre, che peraltro dovrebbe registrare consumi inferiori di gas a causa dell'assenza di riscaldamento.

In relazione all'articolo 3-*quinqüies*, recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi, in merito alla necessaria sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata (PAS) degli interventi di parziale o completa

riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione, andrebbe assicurato che gli enti pubblici coinvolti nella procedura PAS possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, atteso che la norma estende le agevolazioni previste dal Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari che tale estensione produrrà, in particolare, in termini di gettito tributario.

In relazione all'articolo 3-*sexies*, recante disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico, andrebbe chiarito se la dichiarazione di infrastrutture strategiche attribuito alle infrastrutture lineari energetiche in esame nonché la loro dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, possa determinare in capo a tali interventi ulteriori esigenze di finanziamento per la loro realizzazione. Inoltre, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche in parola possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, andrebbe confermato che dalla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto proponente, nonché dalla possibilità che tali soggetti si avvalgano di società controllate e di servizi ai fini delle attività preparatorie, non debbano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel caso in cui a esercitare tali poteri sia l'autorità espropriante.

In relazione all'articolo 3-*septies*, osserva che la disposizione nell'inserire tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, appare suscettibile di ampliare l'ambito oggettivo in cui ricomprendere gli enti del terzo settore, dal momento che la norma al fine di qualificare un ETS richiede che lo stesso eserciti in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. A tal fine, considerato che nei confronti degli ETS sono previsti particolari regimi fiscali e agevolativi, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che dalla misura in esame possano derivare profili onerosi a carico della finanza pubblica. In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 63.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 5.1, dell'assenza di oneri, valutando al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 11.4 (testo 2), nonché degli analoghi emendamenti 11.5 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2) e 11.8 (testo 2).

In riferimento agli emendamenti 18.100 e 18.0.1 (testo 2), si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.2, con particolare riguardo al numero 2 delle lettere b) ed e).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, rimettendosi alla Commissione sull'inserimento di eventuali clausole di neutralità.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), in relazione all'emendamento 18.100, chiede chiarimenti sui possibili profili finanziari connessi al rischio di procedure di infrazione in sede europea, considerato che la misura sembra incidere su diritti di cittadinanza.

Il PRESIDENTE (*FdI*), in qualità di relatore, rileva come, di regola, la Commissione bilancio configuri i rischi da infrazione comunitaria quali effetti finanziari al massimo indiretti.

Interviene il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), per richiamare i limiti di competenza della Commissione bilancio, anche atteso che la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea spetta principalmente alla 4^a Commissione, che peraltro ha approvato l'emendamento in sede referente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e alla luce della discussione, il relatore LIRIS illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota recante elementi istruttori sui profili del provvedimento in titolo.

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(651-A) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, sul testo.

In relazione alle proposte emendative, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura degli emendamenti 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4) e 1.103 (già 1.5). In relazione alla proposta 1.104 (già 1.6), risulta necessario verificare gli effetti finanziari, acquisire la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura finanziaria del capoverso « Art. 1. », nonché valutare la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 6 del capoverso « Art. 2. ». Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario valutare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse impiegate a copertura dagli emendamenti 2.0.100 (già 2.0.1) e 2.0.101 (già 2.0.2). Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emen-

damenti 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4) e 2.0.4. Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.101. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri per gli analoghi emendamenti 5.100 e 5.101, nonché per il 5.102 (già 4.2). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.100 e 6.101. Risulta necessario valutare gli eventuali effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura sugli emendamenti 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3) e 6.0.104 (già 5.0.6). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.105 (già 5.0.7). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conviene con l'assenza di osservazioni sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dal relatore. non ha osservazioni sui restanti, analogamente alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte, 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, con riferimento ai profili di interesse, l'articolo 7,

comma 6, quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, ponendo i predetti oneri, equamente suddivisi, a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene peraltro previsto che i Presidenti delle due Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Al riguardo, rileva che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ricorda, innanzitutto, come nella scorsa Legislatura fosse stato esaminato un provvedimento apparentemente analogo, ma di carattere completamente diverso. Infatti, a seguito della pandemia, si era deciso di unificare il classico disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, con le proposte volte ad approfondire la conoscenza delle criticità emerse nella gestione, a vari livelli, del Covid-19.

Giudica, invece, l'approvazione del provvedimento in titolo, un pessimo segnale al Paese e un grave errore, in primo luogo perché l'inchiesta non tiene conto del contesto in cui si è operato, né delle modalità e delle tempistiche con cui sono state assunte le decisioni. Inoltre, risulta gravemente scorretto concentrare le indagini sulle determinazioni assunte a livello centrale, senza valutare la gestione da parte delle regioni, come dimostra, ad esempio, la vicenda della stabilizzazione del personale sanitario, decisa a livello nazionale e, purtroppo, bloccata in molte regioni per questioni burocratiche.

Si dichiara quindi convinta che il disegno di legge in discussione non abbia l'obiettivo di fare luce sulla vicenda, per dare al Paese uno strumento efficace di prevenzione e contrasto di nuove pandemie, ma abbia l'obiettivo di attaccare le opposizioni politiche.

Per questa ragione, preannuncia il voto assolutamente contrario del proprio Gruppo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che il disegno di legge, se avesse davvero uno scopo conoscitivo, avrebbe un carattere condiviso e non presenterebbe quei vincoli che caratterizzano l'oggetto dell'inchiesta. In realtà, l'istituenda Commissione presenta una evidente natura politica e, pertanto, non produrrà risultati se non propagandistici.

Ricorda, al riguardo, come la pandemia abbia rappresentato un caso di scuola di disinformazione, al pari o forse più della guerra in corso, che per natura si presta a strategie e operazioni di diffusione di notizie false.

In conclusione, ritiene che il provvedimento costituisca un'occasione mancata su cui il Gruppo del Partito democratico compirà le proprie valutazioni politiche.

Il senatore LIRIS (*FdI*) esprime innanzitutto apprezzamento per i toni usati dalle opposizioni, meno aspri rispetto alle posizioni assunte presso la Camera dei deputati nell'esame in prima lettura.

Ritiene comunque che il rischio paventato di un uso strumentale dell'inchiesta rappresenti un timore ingiustificato, che nasconde, in realtà, un processo alle intenzioni. Infatti, a suo giudizio, l'obiettivo della Commissione in via di istituzione è comprendere quanto è successo, gli eventuali errori compiuti e le possibili responsabilità politiche, da individuare, forse, anche nella « cinghia di trasmissione » tra le direttive centrali e gli apparati periferici e regionali.

Anche alla luce della propria esperienza professionale, si dichiara convinto, comunque, che per prevenire e contrastare la pandemia è necessaria la valorizzazione dei dipartimenti di prevenzione, rispetto all'enfasi, forse eccessiva, posta sulle strutture di cura e assistenza.

Giudica comunque utile e importante l'attivazione dell'inchiesta, anche per gli insegnamenti che potrà dare per il futuro.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) torna a richiamare la discussione ai limiti di competenza della Commissione bilancio, che dovrebbe lasciare la trattazione dei profili di merito alle altre Commissioni investite in sede primaria.

Osserva, comunque, che vi sarà poi modo, nella discussione in Assemblea, di affrontare con la massima pubblicità e trasparenza la questione dal punto di vista politico. Con riguardo invece ai profili finanziari, trattandosi di risorse che non gravano sulla finanza pubblica ma sul bilancio interno delle due Camere, la valutazione non può che essere non ostativa, e annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente, in relazione alle competenze della Commissione bilancio, che ogniquale volta vi sia un impatto di spesa, con uno stanziamento riconducibile al settore pubblico, debba essere valutata anche la coerenza e la consistenza degli obiettivi, in un'ottica di programmazione e per evitare lo sperpero delle risorse.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulla proposta 4.8, accantonata su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La rappresentante del GOVERNO, all'esito dell'istruttoria, conviene con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 4.8.

Sulle restanti proposte emendative, aventi argomento analogo, segnala che sono ancora in corso gli approfondimenti del caso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.8.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54. ».

La proposta di parere, messa ai voti è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente CALANDRINI avverte che, nell'odierna seduta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni bilancio congiunte 5^a e V, hanno avuto luogo audizioni di rappresentanti di CGIL, di CISL, di UIL, di UGL, di Elettricità futura, di ANCI, di UPI e di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) e che la documentazione depositata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria**57^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore LOSACCO (*PD-IDP*), ribadendo l'avviso fortemente contrario della propria parte politica sull'organizzazione dei lavori della Commissione, già espresso dal senatore Boccia nella seduta di ieri.

Le tempistiche stringenti previste nel calendario, infatti, stridono fortemente con il notevole lasso di tempo in cui il provvedimento è stato esaminato presso la Camera dei deputati ed appaiono ancora più ingiustificate qualora si tenga conto del fatto che il disegno di legge non riveste carattere di urgenza e non risulta calendarizzato in Assemblea.

Stante quanto precede, domanda quindi un rinvio della discussione ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

I senatori TURCO (*M5S*) e MAGNI (*Misto-AVS*) si associano alle osservazioni formulate dal senatore Losacco.

Ad avviso del senatore ORSOMARSO (*FdI*) il calendario dei lavori deliberato dalla Commissione nella seduta di ieri assicura alle forze politiche di opposizione un ampio spazio di dibattito, essendo stato effettuato un ciclo di audizioni come da esse richiesto.

L'oratore esprime comunque l'auspicio a che si possa svolgere una discussione approfondita e costruttiva sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, con la piena partecipazione delle forze politiche di opposizione.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze del dibattito, propone di rinviare l'avvio della discussione generale alla seduta pomeridiana, al fine di attendere le risultanze dell'odierna Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevista per le ore 12,30. In esito a tali deliberazioni si potrà valutare la conferma o meno dell'*iter* già deliberato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GARAVAGLIA avverte che è in via di assegnazione il disegno di legge n. 584 d'iniziativa del senatore Turco e altri recante delega per la riforma del sistema fiscale.

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame del citato disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

Plenaria

58^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PATTON

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(797) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati

(584) *TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 797, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 584 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 584 del senatore Turco e altri. Stante la stretta connessione della materia oggetto di tale proposta, esso viene abbinato all'esame del disegno di legge governativo.

Comunica inoltre che il presidente Garavaglia sarà presente nella seduta prevista per domani mattina: in quella sede saranno concordate le eventuali modifiche al programma dei lavori, in esito alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

La seduta prevede l'avvio della discussione generale. Chiede se ci sono interventi da parte dei Gruppi.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori rammentando che la richiesta delle opposizioni in sede di Capigruppo è stata quella di avere tempi più ampi per presentare gli emendamenti, richiesta che è stata accolta anche per la motivazione oggettiva che i tempi assegnati al Senato, pur tenendo conto di una divisione delle materie oggetto di esame concordata dai Gruppi dei due rami del Parlamento, apparivano eccessivamente ridotti. Tenendo conto della disponibilità della Presidenza della Commissione chiede che lo spazio di discussione apertosi circa la programmazione dei lavori consenta alla propria parte politica di richiedere un breve ciclo di audizioni per ascoltare il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e i rappresentanti di ANCI e UPI. La prima audizione si rende assolutamente necessaria per l'esigenza di tutelare lo stesso dalle dichiarazioni di un Ministro, Vice Presidente del Consiglio, che anticipa soluzioni normative molto radicali che attengono alla materia delle discussioni e oggetto di esame della Commissione stessa. È necessario quindi approfondire ulteriormente le tematiche da affrontare anche in un ulteriore Ufficio di Presidenza.

Il presidente PATTON ricorda comunque l'impegno assunto da tutti i Gruppi a consentire il rispetto del calendario prefigurato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e che ulteriori richieste relative alla programmazione potranno essere utilmente affrontati nella seduta già concordata per domani.

Interviene nuovamente il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) il quale, dichiarando la disponibilità della propria parte politica ad approfondire le rilevanti questioni ancora da esaminare, dichiara dirimente l'accoglimento della proposta di ulteriori audizioni.

Il presidente PATTON ribadisce che la seduta odierna può essere utilmente dedicata al confronto tra le posizioni dei Gruppi in discussione generale riservando la seduta già convocata per domani per gli aspetti programmatori.

Condividono tale impostazione il senatore ORSOMARSO (*FdI*) e la relatrice ZEDDA (*FdI*), mentre il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) ritiene più lineare rinviare l'esame di merito.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), assunte come legittime tutte le richieste delle opposizioni, rileva criticamente che tali proposte si appuntano adesso su un ulteriore ciclo di audizioni – per altro già svolte, come chiesto dall'opposizione – mentre in precedenza la richiesta era di rinviare il termine per presentare gli emendamenti. Si esprime quindi in maniera critica circa tale atteggiamento.

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene che l'abbinamento testé disposto per l'esame del disegno di legge n. 584 apra oggettivamente lo spazio per nuovi approfondimenti, concordando anche con la richiesta del senatore Boccia di approfondire le questioni oggetto di dichiarazioni del ministro Salvini.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) interviene invitando l'opposizione a rimanere sulle questioni oggetto del disegno di legge, sottolineando che il confronto tra i Gruppi rispetto alle questioni aperte, fin dalla seduta odierna, sarebbe la migliore testimonianza di un lavoro proficuo, pur nella differenza delle opinioni e degli orientamenti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) giudica opportuna un rinvio della discussione generale, rispondendo alle sollecitazioni del presidente Patton.

Interviene nuovamente sull'ordine dei lavori il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) a giudizio del quale, richiamato il tenore del confronto svolto in Conferenza dei Capigruppo, che ha accolto la richiesta che l'opposizione aveva già formulato ieri e che la maggioranza in Commissione non aveva voluto assecondare, giudica essenziale chiarire che, nel caso di un'approvazione in Senato prima della pausa estiva, l'unico termine oggettivo e comprensibile è quello di varare la legge delega prima della definizione della legge di bilancio. Ritiene opportuno che la prerogativa di programmare i lavori di Commissione sia rimessa all'organismo di programmazione della stessa, ma ribadisce il carattere pregiudiziale, per un lavoro collaborativo e proficuo, dell'accoglimento della richiesta di procedere in tempi rapidi alla programmazione di nuove audizioni. Ritiene infine che dare un ulteriore tempo per l'approfondimento costituisca la base per superare le forzature pregresse, non escludendo pertanto l'obiettivo di lavorare su proposte condivise.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) non condivide la ricostruzione fornita dal senatore Boccia e richiama l'attenzione sulla sensibilità e disponibilità della Presidenza ad evitare votazioni e deliberazioni che la maggioranza era pronta a effettuare sia sulla richiesta del senatore Losacco che in altre circostanze. Ricorda inoltre che le audizioni richieste dall'opposizione si sono già svolte, che i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate hanno già partecipato con un contributo di grande interesse e appropriatezza e giudica quindi preferibile avviare la discussione generale.

Interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) la quale, dopo aver ribadito l'esigenza di avviare la discussione generale una volta chiarito il calendario, anche in relazione al termine della presentazione degli emendamenti, deposita una serie di proposte emendative riferite a tutti gli articoli del disegno di legge governativo, cui seguiranno altri emendamenti in preparazione da parte del Gruppo del Partito Democratico.

Sul carattere della deliberazione non svolta nella seduta antimeridiana circa la richiesta sospensiva avanzata dal senatore Losacco, intervengono nuovamente la relatrice ZEDDA (*FdI*), il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) e il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Dopo gli interventi dei senatori BOCCIA (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*), il quale ribadisce l'esigenza di posticipare l'avvio della discussione generale dopo la revisione del calendario, il senatore CROATTI (*M5S*) sottolinea che la discussione non può tener conto della novità del disegno di legge presentato dalla propria parte politica.

Il presidente PATTON specifica che l'abbinamento consente una discussione generale congiunta, cui seguirà la scelta del testo base.

Dopo ulteriori interventi dei senatori ORSOMARSO (*FdI*) e BOCCIA (*PD-IDP*), il presidente PATTON prende atto che la proposta avanzata in apertura di aprire la discussione generale non è stata sostanzialmente accolta. Ribadisce che la seduta già convocata per domani potrà essere dedicata alle valutazioni circa la ridefinizione del calendario, non escludendo l'eventuale convocazione di un ulteriore Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene opportuno rivedere il termine per la presentazione degli emendamenti già fissato per giovedì alle ore 12 sul disegno di legge n. 674.

Il presidente PATTON fa presente che tale proposta potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni nella seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 18 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 35

Presidenza della Vice Presidente
VERSACE

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GIANLUCA BAMBI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, E DEL PROFESSOR SILVIO SPIRI, ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI CULTURALI)

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
VERSACE

indi del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione ISMU, la dottoressa Erica Colussi e la dottoressa Alessandra Barzagli, rispettivamente coordinatrice del settore educazione e ricercatrice del settore educazione, e, per WeWorld Onlus, il dottor Valerio Pedroni, responsabile dei programmi in Italia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti della Fondazione ISMU e di WeWorld Onlus

La PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno quindi la parola la dottoressa Erica COLUSSI e la dottoressa Alessandra BARZAGHI, rispettivamente coordinatrice e ricercatrice del settore educazione della Fondazione ISMU, e il dottor Valerio PEDRONI, responsabile dei programmi in Italia per WeWorld Onlus, i quali svolgono i loro interventi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Vincenza ALOISIO (*M5S*), CRISANTI (*PD-IDP*) e VERDUCCI (*PD-IDP*).

La PRESIDENTE dà quindi la parola alla dottoressa COLUSSI, al dottor PEDRONI e alla dottoressa BARZAGHI, i quali rispondono ai quesiti posti.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo offerto, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del

merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 51)

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Cosenza, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, riferisce sullo schema di decreto ministeriale in esame concernente la ripartizione dell'importo disponibile per il 2023 sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a 1.006.160 euro, fra i soggetti (elencati nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella tabella 1 della legge n. 448 del 2001) che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere – ai sensi della normativa vigente – ai contributi in esame.

La relazione ministeriale con cui lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere precisa che: l'entità degli importi spettanti ai beneficiari è minore rispetto a quanto previsto ai sensi delle disposizioni di legge con cui era stato a suo tempo istituito il contributo statale, poiché negli anni si è ridotto lo stanziamento complessivo del capitolo; che tali riduzioni sono state operate in modo proporzionale al minore stanziamento complessivo « secondo criteri di equità e trasparenza »; che l'importo complessivo oggetto del presente riparto è il medesimo dello scorso anno.

Quanto ai criteri di riparto delle somme tra i beneficiari per il 2023, prosegue la relatrice, si è mantenuta la stessa ripartizione del 2022 (che a sua volta era pari a quella del 2021), in considerazione dell'invarianza dello stanziamento complessivo e in mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sul riparto 2022.

Si indicano di seguito gli enti beneficiari con i relativi importi definiti dal presente atto e la quota percentuale rispetto allo stanziamento complessivo: alla Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia « Leonardo da Vinci » sono destinati, a titolo di contributo, 822.460 euro (pari all'81,7 per cento del contributo complessivo); per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo – UNLA, la proposta di contributo è pari a 45.706 euro (4,5 per cento); per l'Opera nazionale Montessori – ONM, la proposta di contributo è pari a 91.412 euro (9,1 per cento); per le Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, la proposta di contributo è pari a 43.632 euro (4,3 per cento); per il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza – MIC, la proposta di contributo è pari a 2.950 euro (0,3 per cento).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, dà la parola al relatore MARCHESCHI (*FdI*), il quale propone l'espressione di un parere favorevole sull'affare assegnato in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo alla proposta del relatore, tenuto conto della contrarietà nei confronti della Relazione governativa che non si fa carico né di illustrare al Parlamento l'effettivo stato di attuazione degli interventi, né di entrare nel merito delle cause dei ritardi e che contiene persino talune informazioni non attuali. Ciò riguarda, in particolare, l'investimento relativo agli alloggi universitari, in cui l'obiettivo dei primi 7.500 posti sembra lontano dall'essere raggiunto, tanto più in considerazione della presa di posizione della Commissione dell'Unione europea, di cui peraltro non vi è traccia nel documento in esame, secondo la quale il numero di alloggi deve essere effettivo, non essendo sufficiente l'espletamento delle procedure amministrative di aggiudicazione dei lavori. Quanto al piano per gli asili nido, la Relazione non segnala né il mancato conseguimento dell'obiettivo contenuto nel PNRR, né la circostanza che, secondo l'Unione europea, per il perseguimento dell'obiettivo finale di 264.480 « nuovi posti » non è possibile considerare anche l'ammodernamento delle strutture già esistenti, come invece inizialmente auspicato dall'Esecutivo.

Conclusivamente, esprime forti perplessità rispetto alle modalità con cui il Governo sta procedendo a dare attuazione al Piano, anche con riferimento alla mancanza di chiarezza e trasparenza circa quali siano gli investimenti oggetto di imminente revisione.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), nell'esprimere a sua volta la preoccupazione della propria parte politica con riferimento ai ritardi nell'attuazione del PNRR, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) presenta uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato), sottoscritto anche dai senatori Crisanti, Vincenza Rando e Verducci.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel preannunciare un voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore, richiama i contenuti dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice D'Elia.

Sottolinea, nello specifico, la ferma contrarietà del proprio Gruppo nei confronti dell'iniziativa legislativa in esame, ritenendo innanzitutto grave la scelta di ricorrere ad una legge ordinaria, mentre sarebbe stato necessario intervenire con una disciplina di rango costituzionale.

Il provvedimento, pur ponendosi come finalità, peraltro condivisibile, il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento dei diritti civili e sociali, risulta a suo avviso contraddittorio poiché non prevede una previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La mancata individuazione dei LEP, prosegue l'oratore, avrà infatti significativi effetti distorsivi e finirà con l'ampliare i divari fra le regioni più forti del centro-nord e le regioni più deboli. Nel complesso, il rinvio della determinazione dei LEP, il ruolo secondario riservato al Parlamento nella definizione delle intese con le regioni e la mancata predisposizione di idonee risorse rendono, a suo giudizio, il provvedimento dannoso per il Paese.

Soffermandosi sulle materie di stretta competenza della Commissione, giudica grave la possibilità di trasferire alle regioni la competenza in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione, attualmente riservata in via esclusiva allo Stato. Ciò rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico, facendo venir meno il carattere nazionale dell'istruzione e minando alla radice le basi del diritto allo studio e, più in generale, dell'identità culturale del Paese. Nel richiamare indi la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009, afferma che le norme generali rappresentano la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e richiedono di essere applicate in modo necessariamente generale e unitario in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione.

Avviandosi a concludere, il senatore sostiene che il provvedimento sia idoneo a determinare conseguenze negative anche nei confronti del sistema universitario, accrescendo il divario già esistente fra gli atenei nelle diverse regioni, anche attraverso il drenaggio di risorse dalle università meno forti a quelle più solide e la possibile frammentazione del Fondo di finanziamento ordinario.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva il parere favorevole del Presidente relatore, con conseguente preclusione della votazione dello schema di parere contrario presentato dai senatori Cecilia D'Elia, Crisanti, Vincenza Rando e Verducci.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI
Cecilia D'ELIA, CRISANTI, Vincenza RANDO, VER-
DUCCI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615**

La 7^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

una simile lettura dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, comporta il grande il rischio – consentendo il trasferimento delle funzioni sulla base di una legge quadro ordinaria – di scardinare, sostanzialmente «decostituzionalizzandolo», il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, comma 3, è una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Giorgis, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

premesso inoltre che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera appro-

vazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante. Successivamente a tale momento, il Parlamento riceverà unicamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa, nonché l'intesa ad esso allegata, senza possibilità di effettuare alcuna verifica sul rispetto degli indirizzi espressi nella prima fase;

non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza;

considerato che:

in primis, nel rispondere al quesito posto da alcuni Gruppi di opposizione in merito alla quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha affermato che si tratta di « un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP, a valle di una serie di altre attività a esso propedeutiche e se si posseggono i dati granulari. (...) Una quantificazione di questo tipo è tra i compiti assegnati alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita con la legge di bilancio per il 2023, e alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS). Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, la cui rilevanza ai fini della buona riuscita del processo sembra meritare un'attenzione particolare, anche qualora dovesse richiedere più tempo dei sei mesi previsti dal disegno di legge. (...) La prima difficoltà risiede nel fatto che la denominazione delle materie rilevanti per l'autonomia differenziata non consente di individuare con precisione quali funzioni attualmente svolte dallo Stato possano essere oggetto di potenziali richieste di gestione autonoma da parte delle regioni »;

considerato inoltre che:

altrettante perplessità – quasi unanimi – sono state espresse in merito al procedimento di determinazione dei LEP, per il quale vige una riserva di legge, che tuttavia, non dovrebbe limitarsi a disciplinare il procedimento di determinazione dei LEP, ma dovrebbe anche indicare i criteri che dovrebbero portare alla loro determinazione;

a proposito dei LEP, l'Ufficio parlamentare di bilancio, in sede di audizione, ha osservato che « la determinazione dei LEP relativamente alle funzioni oggi svolte dallo Stato avrà una valenza e degli esiti molto differenti da quelli che si verificherebbero qualora i LEP fossero definiti

anche sulle funzioni già oggi svolte dagli Enti territoriali. I livelli dei servizi di questi ultimi sono infatti caratterizzati da una forte eterogeneità che riflette non solo la differenziazione dei bisogni sul territorio ma anche profonde disparità nelle dotazioni finanziarie derivanti dal sovrapporsi nel corso del tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La determinazione dei LEP in questo caso farebbe con ogni probabilità emergere significative discrepanze fra i fabbisogni standard e la spesa storica, che andrebbero colmate da interventi perequativi »;

ed ancora, secondo l'UPB, « l'articolo 7 del disegno di legge contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle RAD e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale. Data la rilevanza costituzionale della garanzia dei LEP, le verifiche andrebbero più opportunamente previste nell'ambito di una procedura periodica e simmetrica che copra sia i servizi resi dalle RAD sia quelli forniti dallo Stato. Al monitoraggio periodico e con regole uniformi fra le RAD andrebbe poi collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza, in analogia a quanto previsto in campo sanitario con riferimento ai LEA »;

Confindustria, in sede di audizione, ha affermato che si ritiene « opportuna, altresì, una definizione dei LEP non circoscritta alle materie “trasferite”, bensì riferibile all'intero perimetro delle materie “trasferibili” alle regioni (insieme alle risorse necessarie a finanziarli); infatti, la prima ipotesi determinerebbe un rischio per gli obiettivi di perequazione, poiché è necessario disporre di quante più informazioni possibili circa l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Questa soluzione si rende necessaria anche in virtù della condizionalità (prevista dallo stesso disegno di legge) tra la definizione dei LEP e il preliminare stanziamento, con legge, delle risorse necessarie a finanziarli, pena il mancato trasferimento delle relative funzioni. Solo una ricognizione del fabbisogno finanziario complessivo, dunque, sarà in grado di assicurare una gestione ordinata di questi aspetti. Sono due i rischi da evitare e cioè che: i) le regioni si trovino a dover assicurare prestazioni essenziali con risorse insufficienti; ii) il riconoscimento ad alcune regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (con le relative risorse) pregiudichi la possibilità di attribuire alle altre regioni le risorse necessarie a garantire i LEP di loro competenza »;

ancora prima dello svolgimento delle audizioni, secondo quanto riportato nel *dossier* del Servizio di bilancio del Senato « Uno specifico chiarimento andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni, dovranno conciliare questa condizione con quella di trasferire alle regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento

delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni. Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni, ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale »;

ed ancora, in sede di audizione, l'UPB ha evidenziato come il disegno di legge « non specifica i criteri relativi all'evoluzione delle risorse a disposizione delle RAD nel tempo al fine del rispetto dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel disegno di legge stesso. (...) La necessità di un raccordo fra finanziamento e fabbisogni è evidente nel caso di materie in cui siano stati fissati dei LEP. Non vi è motivo per ritenere, anzi tutt'altro, che una volta fissata un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale il gettito seguirà un andamento simile ai fabbisogni. (...) L'autonomia differenziata potrebbe infatti evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario. »;

bisognerebbe evitare che il processo di differenziazione aggravi progressivamente le disuguaglianze, rischio che sussiste sicuramente per le funzioni non LEP che possono essere trasferite a risorse invariate, e dunque sulla base del criterio della spesa storica;

le risposte dell'UPB ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari sono estremamente chiare nella loro oggettività;

riguardo al finanziamento dei LEP, l'UPB ha affermato che « (...) va osservato che per le funzioni gestite dallo Stato su cui saranno fissati i LEP, l'allocazione delle risorse dovrebbe già seguire, in linea di principio, criteri uniformi sul territorio, ma questo non richiede necessariamente che sia eguagliata la spesa *pro-capite* per abitante. (...) Tuttavia, in assenza di una determinazione formale dei LEP, l'uniformità potrebbe non essere estesa a tutti gli aspetti della prestazione o comunque la qualità del servizio potrebbe restare difforme sul territorio. Si pensi, ad esempio, al tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta non è attualmente considerata come un servizio da assicurare uniformemente su tutto il territorio, ma piuttosto come un costo da coprire laddove storicamente presente. (...) Per quantificare l'entità del finanziamento dei LEP su materie di competenza statale è necessario calcolare il fabbisogno *standard* associato a essi e, di conseguenza, bisognerebbe conoscere, oltre alle materie o ambiti di materie a essi riferibili, anche gli specifici LEP, la cui determinazione è stata affidata dalla legge di bilancio per il 2023 a una apposita Cabina di regia, che non ha ancora terminato il proprio compito. Tra l'altro, si ricorda che in passato i LEP sono stati definiti in alcuni casi in termini di prestazioni da erogare (ad esempio, una certa disponibilità di posti in asili nido), in altri in termini di input (ad esem-

pio, la presenza di un certo numero di assistenti sociali in relazione alla popolazione nell'Ambito territoriale sociale) e spesso si è soltanto delineato un percorso di avvicinamento ai LEP (L. 42/2009, volta all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione), solo talvolta specificando preventivamente il punto di arrivo finale »;

considerato che:

il disegno di legge in esame indica, come esclusivo metodo di finanziamento delle funzioni trasferite, la compartecipazione ai tributi erariali maturati sul territorio, senza tuttavia dettare alcun criterio in ordine alla determinazione della soglia di tale compartecipazione né – come opportunamente rilevato nel documento depositato dall'UPB in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione – alcun meccanismo di rideterminazione della soglia di compartecipazione in relazione a eventuali variazioni dei fabbisogni regionali nel tempo. Simili profili di rigidità potrebbero comportare – nel tempo – l'eventualità di *surplus* anche assai significativi tra entrate derivanti dalla compartecipazione e fabbisogno effettivo: da una simulazione effettuata da Svimez e riferita in sede di audizione risulta che « se l'autonomia fosse stata concessa nel 2017, si sarebbe generato un *surplus* a favore delle tre regioni pari a circa 5,7 miliardi nell'ipotesi di compartecipazione IRPEF e di oltre 9 miliardi nel caso di compartecipazione Iva e IRPEF ». Come opportunamente rilevato dall'UPB, il *surplus* favorevole comporterebbe – in caso di trattenimento delle risorse sul territorio, per di più senza vincolo di destinazione (ipotesi configurabile alla luce del testo del disegno di legge) – una perdita netta di entrate per lo Stato, cui non potrebbe ovviarsi se non attraverso il reperimento delle risorse mancanti attraverso tagli di spesa;

sulla capienza del gettito, l'UPB, in sede di risposta ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari, ha affermato come « (...) La verifica della capienza del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni trasferibili presuppone la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione rientrante nelle materie o ambiti di materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata che, come accennato in precedenza, richiede, sul piano politico, l'individuazione del perimetro delle materie e delle funzioni trasferibili alle regioni e la definizione degli eventuali relativi LEP e, sul fronte tecnico, la scelta e lo sviluppo delle necessarie metodologie »;

a proposito della dinamica dei fabbisogni e delle compartecipazioni l'UPB ha affermato che « va ricordato che, al fine del finanziamento delle materie trasferite, il disegno di legge dispone – come già accennato – che questo avvenga attraverso attribuzione alle RAD di compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le aliquote di compartecipazione sarebbero determinate dalle singole Intese tra Stato e regione in base alla quantificazione delle risorse (non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali) prodotta dalla Commissione paritetica Stato-Regione, a sua volta costituita dall'Intesa. Pertanto, in base al disegno di legge, sembrerebbe che la valuta-

zione delle risorse venga effettuata successivamente alla definizione dell'Intesa. Non è chiaro invece che ruolo avrebbero la valutazione preliminare del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia sull'atto di iniziativa della regione, rivolta, secondo il disegno di legge, anche all'individuazione delle risorse finanziarie da assegnare (in assenza della quale peraltro il negoziato dopo 30 giorni potrebbe comunque procedere) e le relazioni tecniche sullo schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e regione e su quello definitivo. (...) Va considerato che il fabbisogno *standard*, anche in assenza di provvedimenti normativi che influiscano sui LEP, non rappresenta un ammontare immutabile nel tempo, dipendendo da fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo. Anche le risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP potrebbero variare nel tempo, ad esempio per mutamenti nella domanda di servizi. Anche il gettito, una volta individuata l'aliquota di compartecipazione, non resta immutato sul territorio, ma evolve, data la struttura dell'imposta¹⁸, con le basi imponibili e con la capacità di riscossione »;

considerato che:

riguardo le problematiche relative al coordinamento tra livelli di governo nella programmazione di bilancio, l'UPB ha evidenziato come « L'introduzione di forme di autonomia differenziata influirebbe sulla programmazione di bilancio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, si potrebbe generare un deciso aumento della complessità delle relazioni tra livelli di governo che inciderebbe sul loro coordinamento in maniera tanto più rilevante quanto maggiore sarà l'ammontare delle risorse coinvolte nel processo. Inoltre, qualora le RAD assumessero il controllo su quote significative della spesa pubblica e del gettito dei tributi, potrebbe in generale risultare indebolita la capacità del governo centrale di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti che si manifestassero, come accaduto negli ultimi anni, a livello sia nazionale sia sovranazionale. A obiettivi dati, risulterebbe infatti ridotta la possibilità di reperire immediatamente risorse sia dal lato della spesa (essendo una parte di essa decentrata alle RAD), sia dal lato delle entrate (dato che parte degli incassi sarebbe veicolata automaticamente, via compartecipazione, alle RAD) »;

e ancora, « a fronte di aliquote di compartecipazione al gettito stabilite al momento dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia e mantenute fisse nel tempo, le entrate devolute alle RAD con basi imponibili più dinamiche potrebbero con il passare degli anni risultare superiori alle spese relative alle funzioni trasferite. Tali risorse in eccesso rimarrebbero nel territorio e sarebbero sottratte al governo centrale con due ordini di conseguenze. (...) In primo luogo, ne deriverebbero: 1) minori risorse per finanziare funzioni non trasferibili di particolare rilevanza quali, ad esempio, la previdenza sociale, anche alla luce delle pressioni

che saranno generate dal progressivo invecchiamento della popolazione; 2) una minore capacità del governo centrale di attuare politiche di stabilizzazione del ciclo e di redistribuzione del reddito. (...) In secondo luogo, diverrebbe più complesso assicurare il controllo della spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali che, in base alle nuove regole proposte dalla Commissione europea nell'ambito della riforma della *governance* della UE, rappresenterà l'unico indicatore che verrà utilizzato dalla Commissione europea per valutare il rispetto degli obiettivi programmati nell'ambito di un sentiero di consolidamento dei conti pubblici nel medio periodo »;

si tratta di affermazioni che evidenziano criticità molto importanti che, se non superate, comporterebbero le gravi conseguenze descritte dall'UPB che, peraltro, offre anche soluzioni per ovviare alle suddette criticità nel corso dell'esame del disegno di legge;

rilevato che:

un ulteriore rilevante ordine di critiche attiene alla mancata fissazione di qualunque limite e criterio in relazione alla scelta delle funzioni da trasferire, quasi che – nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma – le regioni abbiano il diritto potestativo di chiedere e di ottenere maggiore autonomia – potenzialmente – su tutte le funzioni ivi previste;

deve in ogni caso osservarsi che il terzo comma dell'articolo 116 parla di ulteriori forme e condizioni di autonomia « concernenti le materie » menzionate nel medesimo comma: oggetto del trasferimento sono allora singole funzioni, e non materie o blocchi di materie;

una devoluzione per blocchi di materie si tradurrebbe in una deroga legislativa all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con conseguente violazione dell'articolo 138;

inoltre, secondo l'UPB, « il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione »;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

in particolare, secondo l'UPB, ci sarebbero riflessi della differenziazione sulla perequazione provinciale e comunale poiché « se le risorse attribuite alle RAD per la perequazione seguissero regole diverse si determinerebbe un impatto sulle risorse degli Enti locali di tutte le altre regioni. Se, ad esempio, le risorse fossero determinate al momento del trasferimento della funzione e poi congelate all'interno di una partecipazione ad aliquota fissa, negli anni successivi gli Enti locali delle altre regioni vedrebbero modificati i propri trasferimenti per due ordini di ragioni. Il primo è che si modificherebbe l'ammontare complessivo di risorse perequate, perché verrebbe a mancare la variazione che spetterebbe agli Enti locali della RAD. Il secondo è che anche a parità di risorse complessive si modificherebbe la distribuzione fra i singoli Enti: la perequazione dipende infatti dalla distanza relativa dei fabbisogni e delle capacità fiscali di ogni Ente rispetto alla media; se questa cambia, perché gli Enti delle RAD non vengono più considerati nel calcolo, cambieranno anche le distanze e i relativi trasferimenti »;

con particolare riferimento alle materie riguardanti la 7^a Commissione,

come sottolineato da molti dei soggetti auditi, fra cui i sindacati, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », attualmente di competenza esclusiva dello Stato, possano essere oggetto di autonomia differenziata, rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico;

il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese;

lo *status* giuridico del personale scolastico non può che essere di competenza statale ed essere regolamentato in modo su tutto il territorio nazionale;

regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti – ciò riguarda gli insegnanti, ma anche e forse soprattutto gli alunni e, quindi, il futuro della collettività;

oggi, nella categoria delle norme generali sull'istruzione « regionalizzabili » ex articolo 116, comma 3, della Costituzione, rientra infatti una vasta pluralità di materie fondamentali, come ha nel tempo segnalato

la Corte costituzionale. Si pensi solo alla disciplina dell'obbligo scolastico, alle norme sulla parità tra istituzioni scolastiche (coinvolgente la determinazione dei requisiti per ottenere la « parità » e quindi, in definitiva, il rapporto fra scuola pubblica e privata), a quelle relative alle classi di concorso per gli insegnanti; ai curricoli didattici vigenti nei diversi ordini di scuole; ai criteri di formazione delle classi; alla organizzazione didattica delle scuole primarie; ai criteri e parametri per la determinazione degli organici; alla costituzione di reti territoriali tra le scuole per la definizione di un organico di rete, l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

tra le altre pronunce, soprattutto nella sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli « artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: *a*) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, Cost.); *b*) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, Cost.); *c*) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, Cost.); *d*) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, Cost.); *e*) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, Cost.); *f*) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, Cost.); *g*) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, Cost.); *h*) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, Cost.) », aggiungendo che, « dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” »;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla “autonomia delle istituzioni scolastiche”, facenti parte del sistema nazionale di istruzione,

autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato;

infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

non può infatti essere escluso il passaggio alle regioni di competenze legislative e amministrative a riguardo, con la possibile frammentazione del Fondo di Finanziamento Ordinario, nonché della programmazione universitaria, con specifico riferimento all'istituzione di corsi di studio e, per quanto riguarda il personale, la differenziazione delle figure e delle carriere, pregiudicando la sistematicità a discapito del posizionamento del Paese nei confronti degli altri partner europei e internazionali,

esprime parere contrario.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

(Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, ricordando che il testo originariamente presentato alle Camere constava di quattro articoli, ma le disposizioni contenute nei primi due – relative a misure per gli enti territoriali e per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – sono successivamente state trasfuse, ad opera di un emendamento governativo, all'interno del decreto-legge n. 51 del 2023, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 28 giugno. Conseguentemente, tali articoli sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 87 dello scorso 3 luglio, di conversione del suddetto decreto-legge n. 51.

Viceversa, durante l'esame alla Camera dei deputati, nel provvedimento in esame è stato riversato il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, relativo a misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (l'ultimo decreto « bollette »). Tale articolo è dunque abrogato dall'articolo 1, comma

2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo e il suo contenuto è riprodotto nell'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame.

Alla luce delle modifiche suddette e delle ulteriori integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, il provvedimento che giunge ora all'esame del Senato consta di nove articoli.

Come si è detto, gli articoli 1 e 2 sono stati abrogati dalla citata legge n. 87 del 2023.

L'articolo 3 modifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, introdotta nel 2022 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale.

In particolare, il comma 1 prevede che, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, cioè entro il prossimo 28 luglio, i soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto possano proporre nuove istanze di autorizzazione ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le autorizzazioni vengano rilasciate dal competente Commissario straordinario a seguito di un procedimento unico, della durata massima di duecento giorni, che comprende anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Vengono così superate – senza modificarle testualmente – le previsioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50, che, nel fissare a 120 giorni il termine per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Commissario straordinario, prevedono invece che le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione siano esentate dalle valutazioni ambientali.

Il comma 3 apporta una serie di modifiche testuali al suddetto articolo 5 del decreto-legge n. 50.

In particolare, la lettera *a*) precisa che la finalità della nomina dei Commissari straordinari non è solo la realizzazione, bensì la realizzazione ovvero l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle connesse infrastrutture per l'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete.

La novella al comma 5 introdotta dalla lettera *b*) stabilisce conseguentemente che le istanze ai Commissari straordinari possano essere presentate non solo dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, ma dai soggetti interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio delle stesse.

La lettera *b-bis*) impone ai Commissari straordinari di provvedere tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina il diritto di accesso nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con la lettera *c*) si interviene sul comma 14-*bis*, precisando che la disciplina sulle unità galleggianti per lo stoccaggio e la rigassificazione ivi contenuta si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, di dette unità, rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

La lettera *d*) introduce il nuovo comma 14-*ter*, ai sensi del quale, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti.

Il comma 4 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), con conseguente applicazione ad esse della disciplina speciale che riguarda tali progetti.

Come è stato anticipato, l'articolo 3-*bis* recepisce il contenuto dell'ultimo decreto « bollette ».

In particolare, il comma 1 prevede che, per il terzo trimestre del 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 conferma anche per il terzo trimestre dell'anno l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il comma 4 proroga, sempre per lo stesso periodo dell'anno, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali.

In base al comma 5 tale agevolazione è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

I commi 3 e 6 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dalle disposizioni introdotte.

L'articolo 3-*ter* prevede che l'ARERA provveda a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della dispo-

sizione in esame, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

I criteri per la definizione dei prezzi minimi garantiti e delle integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico prevedono che tali agevolazioni – il cui valore deve essere aggiornato annualmente – siano corrisposte a copertura dei costi di funzionamento degli impianti e siano differenziate in base alla potenza di questi ultimi. Gli impianti inoltre devono rispettare i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 3-*quater* integra l'articolo 1 del decreto-legislativo n. 22 del 2010 in materia di coltivazione delle risorse geotermiche.

In particolare, le nuove disposizioni prevedono che i soggetti titolari di permessi di ricerca finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza – trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento – nell'ambito della successiva richiesta di concessione possano presentare contestualmente istanza di potenziamento, con una variazione del programma dei lavori.

In tal caso, non si applicano i limiti di 5 MW di potenza nominale installata e di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 3-*quinqües* modifica il regime autorizzatorio applicabile agli impianti di produzione di biometano.

In particolare, il comma 1 stabilisce che siano sempre sottoposti a procedura abilitativa semplificata gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.

Indica inoltre le condizioni al sussistere delle quali possono essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica, gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione.

Il comma 2 estende le agevolazioni sulle accise previste dalla normativa vigente per il gasolio commerciale anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

L'articolo 3-*sexies* introduce alcune disposizioni volte a semplificare l'*iter* autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico.

In particolare, il comma 1, per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, qualifica come infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui

efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei.

Tali infrastrutture strategiche sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni attribuiscono priorità ed urgenza alle procedure autorizzative nelle quali esse siano a qualunque titolo coinvolte.

Ai sensi del comma 2, per la realizzazione e l'efficientamento delle infrastrutture energetiche strategiche le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità possono essere disposte anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

Il comma 3 integra il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, prevedendo che l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, possa delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento.

L'articolo 3-*septies*, mediante integrazioni alla normativa vigente, qualifica come attività di interesse generale le attività finalizzate alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali.

L'articolo 3-*octies* integra l'articolo 9 del decreto legislativo n. 199 del 2021, al fine di prevedere che, per le procedure d'asta indette dal GSE per l'assegnazione di incentivi agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella normativa vigente – e in particolare nel decreto ministeriale 4 luglio 2019 – siano aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE, considerato che il provvedimento è già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana corrente, propone di fissare il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 19 di oggi, 18 luglio. L'esame degli stessi avrà luogo nella seduta già convocata per domani alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), lamentando l'eccessiva compressione dei tempi a disposizione del Senato, che non consentono un adeguato approfondimento dei vari temi trattati dal provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, pur concordando con la senatrice Aurora Florida, rileva che la prassi di riservare pochissimi giorni alla seconda lettura dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non nasce certo in questa Legislatura, ma si protrae da lungo tempo.

Osserva inoltre che la scansione dei tempi di esame dei decreti-legge è stabilita dalla Conferenza dei capigruppo e che compito del Presidente di Commissione è quello di proporre una tempistica di esame che consenta l'approdo del provvedimento in Assemblea nei termini previsti dal calendario.

È dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede un chiarimento sul contenuto del comma 2 dell'articolo 3.

La RELATRICE chiarisce che il comma 2 prevede che, dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, il procedimento unico per il rilascio da parte del Commissario straordinario per l'autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione comprenda anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e abbia una durata massima di 200 giorni, anziché di 120 giorni come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. L'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 aveva previsto, invece, l'esenzione dalle valutazioni ambientali per i progetti di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione presentati ai Commissari straordinari di Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) illustra i profili di competenza dei provvedimenti in titolo, segnalando preliminarmente che l'esame con-

giunto terminerà con la formulazione di due distinti pareri da trasmettere alla Commissione bilancio.

Con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (Atto Senato 791), lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica – ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9) – come risultante dall'approvazione della legge di bilancio per il medesimo anno, recava stanziamenti complessivi di competenza pari a circa 6 miliardi di euro. Nel corso dell'esercizio 2022, tali previsioni hanno registrato un aumento sino a 36,8 miliardi di euro, che – come indicato anche nelle Note integrative al rendiconto – sono stati assorbiti per 34,3 miliardi dalla missione n. 10, relativa a « Energia e diversificazione delle fonti energetiche », con particolare riferimento alle iniziative per la decarbonizzazione e per la regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, nell'ambito del programma per la « Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico » (10.7).

La dotazione definitiva di spesa per la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » riportata nel rendiconto ammonta a 122,5 milioni di euro.

Per la missione n. 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », gli stanziamenti di competenza per il 2022 sono pari a 2,4 miliardi di euro.

Riguardo a tale missione, il programma 18.14, relativo al « Sostegno allo sviluppo sostenibile », allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta uno stanziamento a consuntivo per il 2022 di circa 1,5 miliardi di euro.

Con riferimento alle materie di interesse per la 8^a Commissione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allocata anche la missione n. 8 « Soccorso civile ». Per il 2022 le dotazioni definitive di competenza ammontano a 4,4 miliardi di euro, rispetto ad una previsione iniziale di 3,3 miliardi. Gli stanziamenti sono suddivisi in circa 2,9 miliardi di euro per il programma relativo ad « Interventi per pubbliche calamità » (6.1), quasi interamente assorbito dagli stanziamenti per il sostegno alla ricostruzione, e in 1,5 miliardi per il programma relativo alla « Protezione civile » (6.2).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) – la previsione di spesa per il 2022 indicata dalla legge di bilancio recava stanziamenti di competenza pari a circa 17,3 miliardi. Nel corso dell'esercizio 2022, tali stanziamenti hanno registrato un aumento e si sono attestati a 22,5 miliardi di euro.

Analizzando le singole missioni nelle Note integrative al rendiconto, la missione n. 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » continua a qualificarsi come uno dei cardini del bilancio del Ministero, con una dotazione finale di competenza che ammonta a 7,9 miliardi di euro, assorbiti per 4,6 miliardi dal programma relativo a « Pianificazione strategica di

settore e sistemi stradali e autostradali » (14.11). In tale ambito, nel 2022 circa 1,9 miliardi sono stati destinati agli interventi per le infrastrutture stradali e autostradali in gestione Anas e relative intermodalità e 1,6 miliardi ai contributi per la realizzazione di opere viarie. L'altro programma di spesa di particolare rilevanza nella missione n. 14 riguarda « Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità » (14.10), con una previsione definitiva di circa 2,9 miliardi di euro, finalizzati, per una quota pari a 2,4 miliardi, all'attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.

La missione n. 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », che costituisce l'altro grande settore di intervento di competenza del Ministero delle infrastrutture, presenta per il 2022 stanziamenti definitivi di competenza per 12,6 miliardi. Come di consueto, una parte consistente di risorse risulta allocata sul programma relativo a « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale » (13.6), con particolare riferimento agli interventi finalizzati al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (7,1 miliardi di euro).

Per la missione n. 19 « Casa e assetto urbanistico », il consuntivo di spesa per il 2022 ammonta a circa 1 miliardo, interamente assorbito dal programma relativo alle « Politiche abitative, urbane e territoriali », dedicato alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e per la riduzione del disagio abitativo.

La missione n. 7 « Ordine pubblico e sicurezza » reca una dotazione finale di competenza di circa 978 milioni, interamente assorbiti dal programma relativo alla « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », per il finanziamento delle attività del Corpo delle Capitanerie di porto.

Infine la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » reca uno stanziamento definitivo di 119,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rendiconto della spesa del Ministero dello sviluppo economico – ora Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3) – ha rilievo per la competenza della 8^a Commissione la missione n. 15, relativa alle « Comunicazioni ».

Rispetto ad una previsione iniziale di competenza di 678,8 milioni di euro, gli stanziamenti definitivi sono pari a 767,2 milioni di euro. Di questi, 693,8 milioni sono destinati al programma relativo ai « Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali » (15.8), in larga parte finalizzato agli interventi per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e al riassetto delle frequenze (549,9 milioni).

Per quanto riguarda il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (Atto Senato 792), lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9) approvato con l'ultima legge di bilancio recava previsioni di competenza pari a 22,8 miliardi di euro e a 23,6 mi-

liardi di euro come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2023 risultava di 876,3 milioni di euro.

Le previsioni assestate ammontano ora complessivamente a 23 miliardi di euro per la competenza e a 23,7 miliardi per la cassa, mentre i residui sono quantificati in circa 3 miliardi di euro.

Nella nota illustrativa che accompagna il disegno di legge si dà conto delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, distinguendo quelle introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2023 e quelle ora proposte con il disegno di legge di assestamento.

Le variazioni introdotte per atto amministrativo hanno comportato un aumento complessivo sia delle dotazioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa di circa 171,8 milioni di euro.

Le variazioni proposte invece con il disegno di legge di assestamento riducono le dotazioni sia di competenza che di cassa di circa 1 milione di euro. Sempre la nota illustrativa pone in evidenza che le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le previsioni sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell'amministrazione. Le variazioni ai residui – quantificate in circa 2,1 miliardi di euro – trovano infine motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2022, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo stato di previsione del Ministero, per la missione n. 10 « Energia e diversificazione delle fonti energetiche », sulla quale è allocata la quasi totalità delle risorse di competenza del Ministero, con il disegno di legge di assestamento non sono proposte variazioni rispetto agli importi di competenza e cassa previsti dalla legge di bilancio. Si registra invece una variazione positiva dei residui (+ 659,6 milioni di euro) in riferimento alle azioni per la « Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico » (10.7).

Per quanto riguarda la missione n. 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », le variazioni proposte con l'assestamento comportano un aumento delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa di circa 701 mila euro. La variazione dei residui ammonta a 1,4 miliardi di euro, riferiti per circa 821 milioni di euro al programma « Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico » (18.12).

Si segnala che, in tale missione, per il programma 18.14, relativo al « Sostegno allo sviluppo sostenibile », allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il disegno di legge di assestamento propone una variazione dei residui di circa 1,4 miliardi di euro

per lo « Sviluppo di politiche ambientali », con particolare riferimento al finanziamento del Fondo per la realizzazione di progetti sostenibili relativi ai programmi « Green New Deal ».

Per quanto riguarda la missione n. 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », le previsioni assestate di competenza e cassa propongono una riduzione di 1,7 milioni di euro. Per i residui, si registra invece un aumento di 21 milioni di euro.

Ancora in riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala che è di interesse della Commissione la missione 8 « Soccorso civile », in relazione alla quale le variazioni proposte con l'assestamento ammontano ad un aumento di 10 milioni di euro per la competenza e di 8,5 milioni per le autorizzazioni di cassa, suddivisi tra il programma relativo agli « Interventi per pubbliche calamità » (8.4), (5 milioni per la competenza e 3,5 milioni per la cassa) e il programma per la « Protezione civile » (8.5) (5 milioni sia per la competenza che per la cassa). La variazione proposta per i residui è di 4,7 miliardi di euro, interamente assorbita dal suddetto programma 8.4, per le azioni relative al « Sostegno alla ricostruzione ».

Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), lo stato di previsione approvato con l'ultima legge di bilancio recava spese iniziali per circa 20,3 miliardi di euro sia come previsione di competenza che come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2023 risultava di 10,6 miliardi di euro.

Le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento ammontano a circa 20,4 miliardi di euro per la competenza e a 20,5 miliardi per la cassa, mentre i residui sono quantificati in 21,9 miliardi di euro.

Le variazioni introdotte per atto amministrativo hanno comportato un aumento complessivo sia delle dotazioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa di circa 80,2 milioni di euro di euro.

Le variazioni proposte invece con il disegno di legge di assestamento aumentano di circa 48,2 milioni di euro le previsioni di competenza e di cassa nonché di 11,2 miliardi di euro la consistenza dei residui.

Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo stato di previsione del Ministero, per la missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » il disegno di legge di assestamento propone un aumento delle previsioni sia di competenza che di cassa di circa 33,4 milioni di euro, quasi interamente riferiti al programma « Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali » (14.11), ed in particolare alle azioni relative alle « Infrastrutture autostradali in concessione ». Al medesimo programma 14.11, ma con riferimento alle azioni relative alle « Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relativa intermodalità » è inoltre attribuita una variazione dei residui di 1,8 miliardi di euro. L'altra parte consistente dei residui (circa 3 miliardi) è infine allocata sul programma relativo a « Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità » (14.10), per le azioni relative alle

« Opere di preminente interesse nazionale » e per gli « Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio ».

Per quanto riguarda la missione n. 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », le variazioni proposte con l'assestamento comportano un aumento di circa 12,9 milioni di euro sia per la competenza che per la cassa, mentre la consistenza dei residui aumenta complessivamente di circa 6,1 miliardi di euro, assorbiti per circa 5 miliardi dal programma « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale » (13.6).

Sempre con riferimento alla missione n. 13, il programma « Sostegno allo sviluppo del trasporto » (13.8) rientra nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le previsioni assestate per il 2023 propongono un aumento delle dotazioni di competenza e cassa di 50 milioni e una variazione dei residui di circa 1,5 miliardi, da riferire al finanziamento dei contratti di programma e di servizio per il trasporto ferroviario.

Per la missione n. 19 « Casa e assetto urbanistico » per il 2023 non si registrano variazioni nelle previsioni assestate di competenza e cassa, mentre i residui aumentano di 22,6 milioni.

Per la missione n. 7 « Ordine pubblico e sicurezza », interamente riferita al programma relativo a « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste » (7.7), le previsioni assestate comportano un aumento di 2 milioni di euro sia per la competenza che per la cassa e di 74,7 milioni per i residui.

Diminuiscono lievemente le previsioni di competenza e cassa per la missione n. 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », (-85 mila euro) mentre per i residui si registra un aumento di circa 29,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese del *made in Italy* (Tabella 3), le previsioni contenute nella legge di bilancio in relazione alla missione n. 15 « Comunicazioni » prevedevano una dotazione di 369,8 milioni di euro sia per la competenza che per le autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui era valutata in 309 milioni di euro.

Le previsioni assestate fanno registrare un aumento sia delle dotazioni di competenza, il cui valore complessivo ammonta ora a 378,9 milioni di euro, che delle autorizzazioni di cassa, che passano a 585,6 milioni di euro e sulle quali incidono per 206,8 milioni di euro le variazioni introdotte in dipendenza di atti amministrativi. Il valore dei residui è quantificato in 395,3 milioni di euro.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono quantificate in un aumento di circa 8,5 milioni di euro per la competenza, di circa 9 milioni per la cassa e di 86,3 milioni per i residui. Tali variazioni sono in larga parte assorbite dal programma « Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali » (15.8).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Affare assegnato concernente la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di presentare uno schema di parere alternativo.

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana si era esaurita la fase di discussione generale e che in teoria si sarebbe dunque dovuto procedere alla votazione già nella seduta odierna. Invita pertanto i senatori interessati a presentare schemi alternativi a farlo in tempo utile per la seduta di domani alle ore 13.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) segnala che domani, alle ore 14, le Commissioni 4^a e 5^a del Senato e V e XIV della Camera audiranno il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e chiede che gli schemi di parere possano essere presentati dopo quella data, in maniera tale da poter tenere conto delle informazioni che emergeranno dall'audizione del Ministro.

Il PRESIDENTE, alla luce della richiesta della senatrice Di Girolamo, comunica che, ove risulti confermato che le Commissioni di merito non chiuderanno l'esame nella settimana corrente, la votazione del parere avrà luogo martedì prossimo.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ringrazia il Presidente per la disponibilità dimostrata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 18 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 52

Presidenza del Vice Presidente
BERGESIO

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,40

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (WWF ITALIA, LEGAMBIENTE E ITALIA NOSTRA), DELLA FEDERAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (AGRIPESCA) E DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 316 (CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO ITTICO)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA (CONFIMI INDUSTRIA), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI), DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INGEGNERIA DELLE GEORISORSE (CINIGEO), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA

DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) E DI ENEL SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) INTERVENUTI IN PRESENZA, SUGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 160 DEFINITIVO E N. COM(2023) 165 DEFINITIVO (APPROVVIGIONAMENTO SICURO E SOSTENIBILE DI MATERIE PRIME CRITICHE)

Plenaria

54^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(600) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 giugno nella quale, ricorda il presidente DE CARLO, è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Fa presente quindi che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato. Segnala infine che l'emendamento 17.1 è stato riformulato in un testo 2 e, su richiesta del Gruppo M5S, è stato ricollocato all'articolo 2 e rinumerato 2.39 (già 17.1 testo 2).

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Pareri alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui disegni di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione.

Ricorda innanzitutto che le previsioni iniziali per il bilancio 2022 sono venute a modificarsi nel corso dell'anno, dando luogo a previsioni definitive di entrata e di spesa pari, rispettivamente, a 1.196 e 1.155 miliardi di euro in termini di competenza e a 1.219 e 1.179 miliardi di euro in termini di cassa. Le previsioni iniziali hanno subito variazioni a seguito dell'adozione di svariati provvedimenti che complessivamente hanno modificato il differenziale fra entrate e spese, portandolo, a livello di previsioni definitive, a incrementarsi di 40 miliardi di euro per la competenza e a 39 miliardi per la cassa.

Osserva poi che, con riferimento alle spese per missione, a seguito di tali variazioni, la principale voce nell'ambito di competenza della 9^a Commissione riguarda « competitività e sviluppo delle imprese » (2,7 per cento delle spese complessive in termini di competenza e 3,73 in termini di cassa) seguita da « ricerca e innovazione » (0,44 per cento del totale) e dalle spese relative ad « agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » (0,20 per cento).

Riguardo al disegno di legge di assestamento 2023, dà conto, in primo luogo, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che recava in origine 19.204.617.821 euro di spese di competenza, 19.568.173.360 euro di autorizzazioni di cassa e 2.243.018.659 euro di residui presunti. Specifica che tali previsioni vengono a modificarsi per effetto delle variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2023 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame. Nel complesso, i residui vengono incrementati di 1.504.231.769 euro, per un ammontare totale di 3.747.250.428 euro (il 90 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza vengono aumentate di 217.865.635 euro, per un totale di 19.422.483.456 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 429.375.616 euro fino a 19.997.548.976 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente il programma « Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale », nell'ambito della missione « Comunicazioni » (per l'82 per cento) e il programma di vigilanza sulle società, nell'ambito della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (per l'11 per cento).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rammenta che lo stesso recava in origine 2.556.501.716 euro di spese di competenza, 2.666.968.916 euro di autorizzazioni di cassa e 366.572.575 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni deri-

vanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 1.004.800.215 euro, per un ammontare totale di 1.371.372.783 euro (il 97 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza e di cassa vengono aumentate entrambe di 5.608.569 euro, per un totale, rispettivamente, di 2.562.110.285 e 2.672.577.485 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente gli « Interventi a favore del settore ippico », nell'ambito del programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione » (per il 49 per cento) e la « gestione comune dei beni e servizi », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (per il 41 per cento).

Per quanto concerne, infine, lo stato di previsione del Ministero del turismo, evidenzia che lo stesso recava in origine 421.213.978 euro di spese di competenza, 422.260.836 euro di autorizzazioni di cassa e 1.046.858 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni derivanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 417.075.003 euro, per un ammontare totale di 418.121.854 euro (il 70 per cento dei quali è relativo a spese correnti); le spese di competenza vengono aumentate di 46.580.557 euro, per un totale di 467.794.535 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 64.448.226 euro fino a 486.709.062 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge di assestamento riguardano per la quasi totalità il programma « Promozione dell'offerta turistica italiana ».

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente DE CARLO invita il relatore a formulare una proposta di parere sui provvedimenti in titolo.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale su ciascun provvedimento, la Commissione approva, con distinte votazioni, le due proposte di parere favorevole del relatore.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio, nella quale è stata svolta la relazione illustrativa.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori nella sede di merito, propone di rinviare alla settimana successiva l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, specificando che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente (articolo 4).

Dà conto, quindi, dell'articolo 6, recante i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'IRES ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa).

Passa poi all'articolo 7, che reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionaliz-

zazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte).

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società « di comodo », nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Al riguardo, l'articolo 9, comma 1, lettera g), menziona tra i principi e criteri direttivi specifici della delega al Governo la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022; inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, lettera h), definisce quale principio e criterio direttivo la revisione della fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea. In ultima analisi, l'articolo 9, comma 1, lettera i), cita il principio di favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.

Osserva che i suddetti principi e criteri hanno margini di intersezione con il disegno di legge n. 571, all'esame della Commissione, nell'ambito del quale è stato approvato l'emendamento 1.100 del relatore, che include, nella revisione operata dal provvedimento, anche gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, individua i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il

potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale.

Fa cenno, infine, all'articolo 12, recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nonché all'articolo 13, il quale, nel disciplinare i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento appena illustrato.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di porre in votazione la proposta di parere favorevole del relatore nella seduta odierna, qualora i Gruppi di opposizione non intendano presentare schemi di parere alternativi rispetto a quello del relatore.

I senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e MARTELLA (*PD-IDP*) intervengono sull'ordine dei lavori, condividendo la proposta del Presidente.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, chiarisce che tale contrarietà si fonda sia su una valutazione di non equità delle misure recate dal disegno di legge in discussione sia sulla convinzione che le disposizioni in esame siano carenti dal punto di vista delle misure di lotta all'evasione fiscale.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente DE CARLO (*FdI*), relatore, riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10^a Commissione.

Precisa che il provvedimento è volto a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (articolo 1).

In base all'articolo 2, la Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati e svolge una molteplicità di compiti, elencati all'articolo 3. Per quanto di interesse, segnala le seguenti attività della Commissione: svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2; verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della *task-force* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative; valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica; verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali e valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti.

Fa menzione, infine, degli articoli 4, 5 e 6, i quali attengono, rispettivamente, ai poteri della Commissione, all'acquisizione di atti e documenti e all'obbligo del segreto, nonché dell'articolo 7, concernente l'organizzazione interna.

Anticipa conclusivamente una proposta di parere favorevole sul provvedimento illustrato.

Interviene in discussione generale la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), la quale, dopo aver manifestato la condivisione del proprio Gruppo, in linea di principio, per la costituzione di Commissioni parla-

mentari di inchiesta, esprime tuttavia contrarietà sulla impostazione del progetto di istituzione della Commissione in discussione.

Dichiara, a nome del proprio Gruppo, che tale impostazione appare inopportuna, offensiva, poco rispettosa, e intesa a formulare accuse contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giuseppe Conte e contro il Ministro della salute *pro tempore* Roberto Speranza.

Ritiene, inoltre, che l'ambito di indagine della Commissione non sia sufficientemente definito dalle disposizioni in discussione. Contesta, altresì, il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'inchiesta.

Preannuncia, infine, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE domanda l'orientamento della Commissione circa la possibilità di votare nella seduta odierna, salvo che i Gruppi non intendano rinviare a domani.

La senatrice NATURALE (*M5S*) chiede il rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che ha avuto inizio oggi il ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in titolo, dopo l'audizione del ministro Urso della settimana scorsa.

Avverte quindi che tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE segnala che l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 803 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico), approvato dalla Camera dei deputati, per rendere un parere urgente alla 8^a Commissione.

Propone all'uopo di convocare una nuova seduta al termine della seduta in corso.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 413

G/413/19

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane » (A.S. 413),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, il pane fresco assurge a patrimonio culturale nazionale, frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni nazionali;

il detto patrimonio, dunque, oltre ad essere valorizzato, deve anche essere adeguatamente impiegato, evitando forme di spreco;

considerato che:

solo nel territorio nazionale, ogni anno, finiscono nella spazzatura circa 149 chili di cibo *pro capite*. In tal senso, le perdite e gli sprechi avvengono a diversi livelli della catena di distribuzione, dalla produzione al consumo finale;

nello specifico, per quanto concerne i prodotti da forno, in Italia, su settantaduemila quintali di pane complessivamente prodotti, circa tredicimila si trasformano in rifiuti dei punti vendita della grande distribuzione;

valutato che:

alla luce dei nuovi orientamenti economico-produttivi e sociali, un'attenzione particolare deve essere riservata al riutilizzo di alimenti particolarmente deperibili come, ad esempio, il pane;

grazie alla progressiva introduzione di nuovi processi produttivi, ciò che convenzionalmente è considerato un residuo può essere proficuamente utilizzato. Ne è un esempio l'impiego del pane non di giornata quale ingrediente per la produzione di birra,

impegna il Governo

a promuovere strategie di riutilizzo virtuoso del pane e dei prodotti da forno nonché di beni particolarmente deperibili, volte ad assicurare una sensibile riduzione dei fenomeni di spreco alimentare e degli impatti negativi che ne derivano.

G/413/2/9

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane » (A.S. 413),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, è denominato « pane » il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche;

considerato che:

specie negli ultimi anni, il settore del grano, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole crollo del valore. Componenti che – unitamente alla crisi climatica in atto – limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

secondo quanto diffuso dai principali canali informativi di riferimento, il 29 marzo 2023 il prezzo del « grano duro fino » alla Borsa Merci di Foggia, la provincia maggiore produttrice di questo cereale in Italia, è crollato di ben 30 euro sulla precedente seduta del 15 marzo scorso, pervenendo a 390 euro alla tonnellata sui minimi e a 395 euro sui massimi;

al riguardo, le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione. Altra nefasta eventualità sarebbe quella di abbandonare la produzione stessa per mancanza di redditività;

considerato che:

più in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i piccoli produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

si impegna il Governo a:

sostenere efficacemente gli operatori della filiera del grano – produttori, stoccatore, mugnai e pastai – che, attualmente, stanno subendo una crisi senza precedenti;

promuovere nelle competenti sedi europee ogni misura utile ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalle attuali oscillazioni dei mercati, incoraggiando l'adozione di meccanismi di sostegno aventi carattere di indifferibilità a beneficio degli anzidetti operatori della filiera del grano;

stante il descritto quadro, attivarsi con celerità per rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

adottare ogni misura volta a valorizzare la produzione di grano nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.

G/413/3/9

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane » (A.S. 413),

premesso che:

l'articolo 15 chiarisce che si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come « *made in Italy* 100 per cento »;

in tal senso, la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari nazionali rappresenta un importante obiettivo da perseguire, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione;

considerato che:

sin dall'infanzia, il cibo incide in maniera significativa sulla salute, non solo perché gli alimenti possono veicolare agenti infettanti e sostanze tossiche ma, soprattutto, perché una corretta alimentazione può contrastare e ridurre efficacemente la comparsa di molte malattie cronico degenerative;

la ristorazione collettiva scolastica costituisce una parte importante dell'alimentazione di tantissimi bambini e ragazzi. Secondo le attuali tendenze e con la diversa organizzazione degli orari, il numero di pasti consumati nelle strutture scolastiche è destinato a crescere;

il pane rappresenta un alimento basilare della dieta mediterranea unitamente alla pasta, alla frutta e alla verdura,

impegna il Governo

a, nel generale perseguimento di elevati livelli di sicurezza alimentare, promuovere, nelle mense scolastiche, il consumo di pane fresco di qualità proveniente da filiera corta, contenendo i passaggi di ordine commerciale riferiti alla catena di distribuzione e sostenendo il legame con il territorio e la conoscenza dei connessi sapori tipici e tradizioni gastronomiche.

Art. 1.

1.1

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Lo Stato, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea vigenti, promuove azioni finalizzate allo sviluppo, alla modernizzazione e all'evoluzione tecnologica dell'attività di panificazione, delle imprese

operanti nel settore e dei processi produttivi, nonché alla corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. ».

Art. 2.

2.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole: « il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, » con le seguenti: « i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10 ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« Art. 10.

(Pasta acida essiccata)

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate “pasta acida liquida” e “pasta acida in pasta”, purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo. ».

2.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 1, dopo le parole: « spezie o erbe aromatiche » inserire le seguenti: « ,olio di oliva, olio extravergine di oliva ».

2.3

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: « congelamento », inserire la seguente: « prolungato »;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « È permessa un'interruzione dovuta alla fermentazione prolungata o ad altre tecniche di raffreddamento che non superi le 72 ore; ».*

2.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: « congelamento » inserire la seguente: « prolungato ».

2.5

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e ad altri trattamenti con effetto conservante ».

2.6

PAROLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e ad altri trattamenti con effetto conservante ».

2.7

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e ad altri trattamenti con effetto conservante ».

2.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « senza utilizzo di additivi » con le seguenti: « senza additivi conservanti ».

2.9

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico ».

2.10

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « “pane di pasta madre” », inserire le seguenti: « e “pane alla pasta acida” »;*

b) *sopprimere le parole: « e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti ».*

2.11

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 2, lettera c):

a) *al primo periodo, sostituire le parole « pane con pasta madre » con le seguenti: « pane con pasta madre e lieviti »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole « pane fresco con pasta madre » con le seguenti: « pane fresco con pasta madre e lieviti ».*

2.12

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « commi 2, 3 e 4 », inserire le seguenti: « e articolo 10 ».

2.13

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Assume la denominazione di “pane azzimo” o “pane azimo” il pane che, in deroga ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata. ».

2.14

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).***2.15**

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: « ventiquattro » con la seguente: « dodici ».

2.16

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 4, dopo le parole: « È comunque vietato » inserire le seguenti: « , in ogni caso, ».

2.17

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi per la vendita diretta recanti nell’etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in

modo evidente in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza, la denominazione di “pane” completata dalla dicitura “parzialmente cotto” o altra equivalente, nonché l’avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l’indicazione delle modalità della stessa. ».

2.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 5, dopo le parole: « delle modalità della stessa » aggiungere le seguenti: « nonché della conservazione e della scadenza. ».

2.19

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Il pane ottenuto “per completamento di cottura” da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell’etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di “pane” completata dalla dicitura “ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto” e riportante la durata di conservazione. ».

2.20

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 7, dopo le parole: « della specificazione » inserire le seguenti: « della specie e della varietà ».

2.21

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 7, dopo le parole: « della specificazione » inserire le seguenti: « della varietà ».

2.22

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata ».

2.23

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 8, dopo le parole « dalla menzione » inserire le seguenti: « della percentuale ».

2.24

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata ».

2.25

LA RELATRICE

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero a pezzo con indicazione del peso minimo garantito. ».

2.26

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o a pezzo con peso minimo garantito ».

2.27

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il pane può essere altresì venduto a pezzo purché vengano indicati la pezzatura minima garantita per il prezzo stabilito nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa pezzatura. ».

2.28

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso. ».

2.30 [già 17.1 (testo 2)]

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione ammini-

strativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2.29

FRANCESCHELLI, MARTELLA

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Art. 3.

3.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Sopprimere l'articolo.

3.2

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4.**4.1**

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 e del tipo 00 è denominato “pane di farina di grano tenero”. »;

b) *sopprimere il comma 2;*c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacinate di semola o semolato è denominato “pane di semola di grano duro” ».

4.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato “pane al” seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; ».

4.3

SIRONI, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 5, sostituire le parole: « Il pane prodotto con farina integrale » *con le seguenti:* « Il pane prodotto con farina derivante dalla macinazione dei chicchi interi ».

Art. 5.**5.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Sopprimere l'articolo.
_____**5.2**

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:**« h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;**h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;**h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina. ».*
_____**5.3**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:**« h-bis) frutta secca o semi ».*
_____**5.4**

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
_____**5.5**

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: « deve contenere », con le seguenti: « può contenere ».

5.6

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Sopprimere il comma 6.
_____**5.7**

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

Al comma 6, sostituire le parole: « di ingredienti di cui ai commi 3 e 5 » con le seguenti: « di strutto e di olio di oliva ed oli vegetali ».
_____**Art. 6.****6.1**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi. ».
_____**6.2**

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Sopprimere il comma 2.
_____**Art. 7.****7.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « prolungati periodi di tempo, » inserire le seguenti: « indicandone la scadenza, ».

Art. 8.**8.1**

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per il pane confezionato è possibile utilizzare un film microforato per garantirne la fragranza. Al momento della vendita il pane confezionato è esposto in uno scomparto appositamente riservato. ».

Art. 9.**9.1**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « in alcool » aggiungere la seguente: « etilico »;*

b) *al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: « È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni. ».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

9.2

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « in alcool » aggiungere la seguente: « etilico »;*

b) *al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: « È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni. ».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

9.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « in alcool » aggiungere la seguente: « etilico »;*

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni. ».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.***9.4**

FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: « coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione », con le seguenti: « appartenenti limitatamente alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. ».*

9.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. È definito “pasta madre” l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto ».

Art. 10.**10.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 10.***(Paste acide)*

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre

alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate “pasta acida liquida” e “pasta acida in pasta”, purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l’apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre. ».

10.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 10.

(Pasta acida essiccata)

1. È ammesso l’utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all’articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all’articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate “pasta acida liquida” e “pasta acida in pasta”, purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo. ».

10.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. È ammesso l’utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all’articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all’articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate “pasta acida liquida” e “pasta acida in pasta”, purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Pasta madre o pasta acida essiccata ».

10.4

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata. ».

10.0.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di “forno di qualità” è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane di qualità, come definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di “forno di qualità” può essere utilizzata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio riferibile al panificio di cui al comma 1. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Art. 11.

(Pane di qualità)

1. Sono denominati “pane di qualità” i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di “pane di qualità” i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in

materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1. »

Art. 11.

11.1

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 11.

(Pane di qualità)

1. Sono denominati “pane di qualità” i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di “pane di qualità” i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1. ».

11.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Pane tradizionale di qualità »;

b) *al comma 1, sostituire le parole: « pane fresco tradizionale » con le seguenti: « pane tradizionale di qualità »;*

c) *al comma 2, dopo le parole: « a livello nazionale » inserire le seguenti: « e regionale ».*

11.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « fresco tradizionale » con le seguenti: « tradizionale di qualità »;*

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « istituito dal citato regolamento » inserire le seguenti: « nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni »;*

c) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 11-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di “forno di qualità” è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di “forno di qualità” può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio ».

11.4

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, sostituire le parole: « delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale » con le seguenti: « delle associazioni maggiormente rappresentative della realtà produttiva territoriale del tipo di pane tradizionale tipico locale ».

11.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, requisiti e documentazione, comprensiva del disciplinare di produzione, necessari ai fini del riconoscimento regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del comma 1." ».

Art. 12.**12.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 1, dopo le parole: « che svolge » inserire le seguenti: « nella stessa sede dell'azienda » e sostituire le parole: « dalla lavorazione delle » con la seguente: « dalle ».

12.2

PAROLI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione. ».

12.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali del-

l'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione. ».

12.4

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione. ».

12.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 3, dopo le parole: « prodotti di propria produzione » inserire le seguenti: « o acquistati presso terzi », e dopo le parole: « per il consumo immediato » inserire le seguenti: « sul posto, ».

12.6

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono. ».

12.7

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggi compostabili e biodegradabili. È altresì consentita la ven-

dita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali per l'etichettatura diversi da quelli previsti dal presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

12.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 5, sostituire le parole: « e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto », con le seguenti: « di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto ».

12.9

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura “pane di produzione non interamente italiana” con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate. ».

12.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 6, dopo le parole: « degli altri generi », inserire le seguenti: « e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso. ».

12.11

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* « e muniti di copertura a chiusura »;

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « È consentito vendere il pane a pezzo con peso garantito ed esposizione del prezzo al chilogrammo. ».

12.12

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 7, sostituire le parole: « e muniti di copertura a chiusura » *con le seguenti:* « , garantendo la copertura integrale del prodotto sfuso in essi contenuto, ».

12.13

POGLIESE, BERRINO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

Al comma 7, sostituire le parole: « muniti di copertura a chiusura, » *con la seguente:* « comunque ».

12.14

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 7, sostituire le parole: « muniti di copertura a chiusura, » *con le seguenti:* « comunque ».

12.15

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 7, dopo le parole: « a chiusura » *inserire le seguenti:* « , anche di tipo flessibile e in materiale traspirante, ».

12.16

LA RELATRICE

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.17

DURNWALDER

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.18

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-impallaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.»;*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria in materiali compostabili e biodegradabili, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle norme in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

12.19

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-

imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura. ».

12.20

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione. ».

Art. 13.

13.1

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « o dalla provincia autonoma »;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: « e le province autonome ».*

13.2

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e promuovono forme di incentivazione alla partecipazione alle predette attività ».

13.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Le imprese già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo. ».

13.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi. ».

13.5

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « tre anni », con le seguenti: « sei anni »;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: « tre anni », con le seguenti: « sei anni »;*

c) *alla lettera c), sopprimere le parole: « o da analogo organo della provincia autonoma » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore »;*

d) *alla lettera d), sopprimere le parole: « ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età ».*

13.6

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno; ».

13.7

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70. ».

Art. 14.

14.1

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: « , i prodotti » inserire le seguenti: « relativi alla panificazione ».

Art. 15.**15.1**

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Vi rientrano anche i prodotti denominati “Indicazione Geografica Protetta” (IGP). ».

15.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 3, dopo le parole « made in Italy, » inserire le seguenti: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ».

15.3

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione svolta con le modalità di cui al comma 1 è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita

del pane, di seguito denominato “Tavolo di consultazione permanente” che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell’ambito delle problematiche di settore, tra l’Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all’attività di panificazione;

c) su istanza del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, può rendere pareri su provvedimenti dell’Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, o da un suo delegato. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e due dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente rappresentanti delle regioni e province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all’ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministro.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

15.0.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Fondo per il sostegno alla produzione di pane made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Art. 16.**16.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. È istituita la "Festa del pane", al fine di celebrare l'importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell'alimentazione umana, nonché al fine di contrastare i relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione. »;

b) *al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole:* « orientate alle finalità di cui al comma 1 ».

16.2

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. È istituita la “Festa del pane”, al fine di celebrare l’importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell’alimentazione umana. »;

b) *al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole:* « in raccordo con le finalità di cui al comma 1 ».**16.3**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, dopo le parole: « rispettive competenze, » *inserire le seguenti:* « anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, ».

16.4

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di sensibilizzazione al contrasto dei relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione ».

16.5

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché di contrasto ai relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione ».

16.6

MARTI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito adotta i provvedimenti necessari affinché, in occasione della Festa di cui al comma 1, le scuole, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte alla valorizzazione del pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni dei territori e patrimonio culturale nazionale da tutelare. ».

16.0.1

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***« Art. 16-bis.**

(Celebrazione della Festa del pane negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Festa del pane di cui all'articolo 16, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla valorizzazione del pane anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore. ».

Art. 17.**17.1 (testo 2)**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 17.**

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative

previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 10 dell'articolo 2.

17.1

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 17.***(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Art. 18.

18.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate. ».

Plenaria**55^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente DE CARLO (*FdI*), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, sul quale – specifica – hanno impattato anche il decreto-legge n. 79 e la legge di conversione del decreto-legge n. 51.

Segnala infatti che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame (articolo 3-*bis*). Il comma fa anche salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza. Inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 in esame sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quel provvedimento.

Evidenzia che l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati. Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione.

Si sofferma poi sull'articolo 3-*bis*, il cui comma 1 prevede che, per il III trimestre 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetti « *bonus* sociali ») siano rideterminate dall'ARERA nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della

soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l'accesso, da parte dei nuclei familiari numerosi, al *bonus* sociale per disagio economico. Il comma 2 conferma, per il III trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Il comma 3 prevede che, alla compensazione degli oneri derivanti dalle misure previste ai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 110 e 175 milioni di euro per il 2023, si provveda a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

L'articolo 3-*bis*, comma 4, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Il comma 5 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 3-*ter* prevede la definizione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

L'articolo 3-*quater* consente ai soggetti titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche per la realizzazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori. In tal caso si prevede non si applichi il limite di 5 MW di potenza nominare installata, né il limite di 40 GWh annui di energia immessa nel sistema elettrico previsto dalla normativa vigente per detti impianti.

L'articolo 3-*quinqües*, infine, prevede sia necessario sottoporre a procedura abilitativa semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica (comma 1). Infine, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale (comma 2).

Anche in considerazione dell'urgenza con la quale la Commissione è tenuta ad esprimersi, anticipa quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene brevemente la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) per informare che la seduta antimeridiana di domani della 8^a Commissione è stata sconvocata.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE, dopo aver ribadito la propria proposta di parere favorevole, concede la parola al senatore Basso per dichiarazioni di voto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto di astensione a nome del proprio Gruppo, uniformemente a quanto avvenuto in prima lettura presso la Camera.

Pur condividendo che si intervenga con misure di sostegno, ritiene, infatti, insufficienti le risorse messe a disposizione, con particolare riguardo a quelle che dovrebbero supportare le piccole e medie imprese e gli enti locali nella realizzazione di impianti ad energia rinnovabile. Evidenza altresì il marginale coinvolgimento degli enti locali nei progetti oggetto delle disposizioni in esame.

Pur consapevole che la posizione della questione di fiducia in seconda lettura determinerà una contrazione dei tempi di esame, conferma la volontà del suo Gruppo di presentare emendamenti e ordini del giorno migliorativi del testo in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui medesimo formulata in qualità di relatore, che viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(571) *Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

(607) *CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio nella quale, ricorda il presidente DE CARLO, hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Comunica poi che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 4.8 e 4.33 e che sono tuttora accantonate in Commissione bilancio le proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54.

Avverte indi che si procederà con l'esame degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2), e poi si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati a partire dall'articolo 2, fermo restando che eventuali riformulazioni andranno accantonate per essere trasmesse alla Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli identici emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

In sede di articolo 2, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.28. Sugli emendamenti 2.3 e 2.22, ne propone una riformulazione che tenga conto anche del parere della Commissione bilancio preannunciando, come scelta di metodo, l'intenzione di salvaguardare gli elementi comuni alle proposte emendative di più Gruppi, mediante riscrittura in identico testo. Quanto agli emendamenti 2.18 e 2.27, propone una riformulazione comprensiva solo delle modifiche alla lettera *e*). Sugli identici emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33, dà lettura di una riformulazione che avrebbe parere favorevole. In merito all'emendamento 2.38, propone di ricollocarlo all'articolo 4, tenuto conto che il parere sarebbe favorevole su una riformulazione, che preannuncia, dell'emendamento 4.8. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46, purché riformulati in un testo che rende noto alla Commissione e che assorbirebbe, di fatto, i principi dell'emendamento 2.48, che propone perciò di ritirare. Invita poi a ritirare gli emendamenti 2.7, 2.40, 2.42, 2.47 e 2.59. In relazione agli emendamenti 2.35 e 2.41 ne suggerisce il ritiro, onde confluire su una formulazione identica al 4.13. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I senatori MARTELLA (*PD-IDP*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 2.22 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

La senatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il senatore POGLIESE (*FdI*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.18 e 2.27 in testi 2, pubblicati in allegato, recependo il suggerimento del Sottosegretario.

Anche gli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33 vengono riformulati dai rispettivi proponenti in testi 2, pubblicati in allegato, secondo le indicazioni del Sottosegretario.

I senatori MARTELLA (*PD-IDP*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.38 e 4.8 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 2.38 (testo 2) va ricollocata all'articolo 4 e rinumerata come 4.77 (già 2.38 testo 2), pubblicata in allegato.

Gli emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46 sono riformulati, dai rispettivi proponenti, in testi 2, pubblicati in allegato, conformi alla proposta del Sottosegretario.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), 4.77 (già 2.38 testo 2), 4.8 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che restano accantonate anche le proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa alle votazioni.

IL PRESIDENTE (*FdI*) comunica di sottoscrivere gli emendamenti a firma Parrini e Matera, in quanto provenienti dal parere del Comitato per la legislazione, allo scopo di evitarne la decadenza.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.4 e 2.7.

All'esito di successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.5 e respinge gli emendamenti 2.6, 2.8 e 2.10.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) domanda le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 2.11.

Risponde il sottosegretario BITONCI, segnalando che la proposta mal si concilia con la legge delega, in quanto eccessivamente puntuale.

Posti distintamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.16, interviene il senatore BASSO (*PD-IDP*), manifestando stupore per il parere contrario, tenuto conto che la proposta recepisce le riflessioni emerse durante le audizioni, con particolare riferimento all'esigenza di indicare delle priorità per misurare gli incentivi.

Il sottosegretario BITONCI, pur giudicando comprensibile la *ratio* della proposta emendativa, fa notare che gli indicatori proposti risultano aleatori e di incerta valutazione.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24 e 2.25.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.26, prende la parola il senatore BASSO (*PD-IDP*), rimarcando l'esigenza delle imprese di avere un portale unico nazionale che raccolga tutti gli incentivi. Sottolinea peraltro che tale necessità è assai più sentita per le piccole e medie imprese, le quali sono costrette a rivolgersi a intermediari. Sollecita pertanto un ripensamento del parere espresso.

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 2.26 e approva la proposta 2.28.

Posto ai voti, l'emendamento 2.29 non è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.30, interviene il senatore BASSO (*PD-IDP*) domandando le motivazioni del parere contrario, tenuto conto che le imprese chiedono, all'atto di presentazione delle domande, di evitare l'invio di dati già in possesso da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario BITONCI fa notare che la delega già persegue l'obiettivo della semplificazione, ma gli incentivi, essendo di natura diversa, potrebbero richiedere tipologie di domande differenti. Si potrebbe pertanto valutare la creazione di macro aree in base alla tipologia di incentivo. Peraltro preannuncia che su un tema analogo, anche se più generico, il Governo sarebbe favorevole alla proposta 6.12; invita pertanto il senatore Basso a riformulare l'emendamento 2.30 in un testo identico al 6.12.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), recependo l'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 2.30 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 2.30 (testo 2) è ricollocato all'articolo 6 e rinumerato come 6.100 (già 2.30 testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) ritira gli emendamenti 2.35 e 2.41, riservandosi di trattare il tema della sostenibilità ambientale all'articolo 4.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.34, 2.36 – previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice NA-

TURALE (*M5S*) sull'esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali – 2.37 e 2.39.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.40, 2.42, 2.47, 2.48 e 2.59.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.43, 2.49, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.61, 2.62 e 2.63.

In sede di articolo 3, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 3.1, 3.8 (identico al 3.9) e 3.19. Invita invece a ritirare gli emendamenti 3.12, 3.16, 3.17 (testo 2) e 3.18. Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che è in corso una riformulazione del 4.53 vertente su un tema analogo e che pertanto l'emendamento in questione potrebbe essere reso identico alla proposta in istruttoria.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che i lavori della settimana saranno altresì integrati con la riunione degli Uffici di presidenza riuniti delle Commissioni 3^a e 9^a del Senato, congiuntamente con le Commissioni III e XIII della Camera dei deputati, che si terrà giovedì 20 alle ore 10, compatibilmente con l'Assemblea, per l'audizione informale di rappresentanti del *World Food Programme* (WFP) e dell'*International Fund for Agricultural Development* (IFAD), in merito al tema della sicurezza alimentare e al coinvolgimento dei Parlamenti nella cooperazione internazionale, come preannunciato nelle precedenti programmazioni dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 571**Art. 2.****2.3 (testo 2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« , anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei; ».

2.18 (testo 2)

BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « degli imprenditori » inserire le seguenti: « e imprenditrici ».

2.22 (testo 2)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« , anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei; ».

2.27 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « degli imprenditori » inserire le seguenti: « e imprenditrici ».

2.30 (testo 2)

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. ».

2.31 (testo 2)

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: « procedure » aggiungere le seguenti: « anche con riferimento ai fondi strutturali » e dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».

2.32 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: « procedure » aggiungere le seguenti: « anche con riferimento ai fondi strutturali » e dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».

2.33 (testo 2)

NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: « procedure » aggiungere le seguenti: « anche con riferimento ai fondi strutturali » e dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».

2.38 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « alla ricerca e allo sviluppo » con le seguenti: « alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, ».

2.44 (testo 2)

ROSSO, SILVESTRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo; ».

2.45 (testo 2)

MARTELLA, BASSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo; ».

2.46 (testo 2)

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo; ».

Art. 4.**4.8 (testo 2)**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « alla ricerca e allo sviluppo » con le seguenti: « alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, ».

4.77 [già 2.38 (testo 2)]

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « alla ricerca e allo sviluppo » con le seguenti: « alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, ».

Art. 6.**6.100 [già 2.30 (testo 2)]**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 18 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 12,20

AUDIZIONI DI SIMONETTA MASTROMAURO, AUTRICE DEL LIBRO « CELIACHIA DALLA A ALLA Z » E DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DIABETOLOGIA (SID), DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI (AMD), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA (AIC), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA NEGOZI CELIACHIA (AINC), DELLA SOCIETÀ ITALIANA METABOLISMO DIABETE E OBESITÀ (SIMDO), DI DIABETE ITALIA E DELLA FONDAZIONE ITALIANA DIABETE ETS, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 524, 623 E 727 (DIAGNOSI E PREVENZIONE DIABETE TIPO 1 E CELIACHIA)

Plenaria

94^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) *Delega al Governo per la riforma fiscale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) riepiloga i contenuti fondamentali del disegno di legge in esame per la revisione complessiva del sistema tributario.

Nell'ambito dei profili della disciplina di delega di competenza della Commissione, l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 1), menziona, nell'ambito dei principi e criteri direttivi inerenti all'imposizione sui redditi delle persone fisiche, la progressività e la prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con particolare riguardo a parametri specifici.

Il numero 2) della medesima lettera *a*) reca il criterio del graduale perseguimento dell'equità orizzontale, ponendo principi e criteri specifici concernenti i redditi di lavoro e di pensione.

La successiva lettera *d*) concerne la revisione dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria, con riguardo alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari e dei redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti privati di previdenza obbligatoria.

La lettera *e*) prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Riguardo all'imposizione tributaria sulle attività lavorative, l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), prevede, nell'ambito della revisione della disciplina della residenza fiscale, anche la valutazione della possibilità di adeguamento delle norme all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, mentre l'articolo 9, comma 1, lettera *n*), prevede l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati.

Con riferimento ad alcuni profili relativi alle politiche sociali intervergono la lettera *d*), numero 3), e la lettera *f*) dell'articolo 2, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lettera *g*), prevede la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore; l'articolo 9, comma 1, lettera *l*), prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. La successiva lettera *m*) prevede il completamento e la razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

Quanto alla parte della delega concernente il superamento dell'IRAP, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 reca il principio di salvaguardia del finanziamento del fabbisogno sanitario.

In conclusione, il relatore si riserva di predisporre uno schema di parere favorevole con un'osservazione riguardante la possibilità di un po-

tenziamento delle agevolazioni per spese sanitarie, utile allo scopo di consentire il ricorso alle cure nel settore privato, di contrastare la ricerca di cure all'estero, nonché di contrastare l'evasione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) auspica la presenza di un richiamo all'auspicabile aumento della soglia delle agevolazioni relative alle spese veterinarie.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente rispetto a quanto prospettato dal relatore, in considerazione dell'alto valore della tracciabilità delle spese per le prestazioni sanitarie e per le cure veterinarie, richiamando inoltre l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sanitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'approfondimento dei temi di cui all'atto in titolo.

Il presidente ZAFFINI dispone il rinvio del seguito dell'esame, richiamando tuttavia l'opportunità di evitare una dilatazione eccessiva dei tempi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Discussione e rinvio)

Il relatore SATTA (*FdI*) segnala inizialmente il nuovo paradigma di riferimento per la cura e il controllo delle patologie oculari cronico-degenerative alla base del disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto dell'articolo 1, che delinea le finalità del disegno di legge, mentre l'articolo 2 dispone che i centri di riferimento di cui al-

l'articolo 4 debbano definire il piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato e i relativi monitoraggi.

L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome approvino il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in merito ai flussi informativi delle reti per le patologie oculari cronico-degenerative e l'articolo 5 detta misure per assicurare l'assistenza farmaceutica e garantire l'immediata disponibilità dei farmaci.

L'istituzione del Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è oggetto dell'articolo 6.

L'articolo 7 riguarda la formazione continua del personale medico specialistico e di assistenza ospedaliera territoriale.

L'articolo 8 attribuisce funzioni al Ministero della salute in materia di trasmissione delle conoscenze acquisite, educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione. Infine, l'articolo 9 dispone in ordine alle modalità di finanziamento.

In conclusione propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La senatrice PIRRO (*M5S*) condivide la proposta di svolgimento di audizioni. Segnala inoltre il tema dell'adeguamento delle terapie chirurgiche, grazie a un maggior ricorso alle modalità ambulatoriali, in quanto idoneo ad alleggerire i carichi gravanti sulle strutture.

Fa quindi presente che l'avvio della discussione del disegno di legge pare contraddire la scelta, condivisa dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di non procedere alla trattazione di proposte legislative concernenti singole patologie, motivo per cui si è scelto di non procedere all'incardinamento dei disegni di legge sull'epilessia.

Il relatore SATTA (*FdI*) fa osservare che invero il disegno di legge in discussione riguarda in realtà una pluralità di forme patologiche differenti.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) auspica un impegno deciso nel senso della valorizzazione della prevenzione primaria quale mezzo di rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva della sanità pubblica.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) propone di trasmettere le segnalazioni riguardanti i soggetti da audire entro il termine delle ore 12 di giovedì 27 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente ZAFFINI comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mazzella, Guidolin, Pirro, Camusso, Furlan, Zambito, Zampa e Magni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI propone di dare per acquisite le fasi della trattazione già svolte precedentemente in sede redigente.

La Commissione conviene.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (*M5S*) specifica l'assenza di contrarietà della propria parte politica rispetto all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende connesse alla gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2.

Un'analisi corretta della questione non può peraltro prescindere da un approfondimento riguardante l'operato delle regioni, considerato il loro ruolo decisivo in materia di gestione del sistema sanitario delineato dal vigente testo della Costituzione. È inoltre consigliabile particolare accortezza nella valutazione della questione della decretazione d'urgenza, con riguardo alle prerogative proprie, in tale ambito, del Presidente della Repubblica.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ribadisce l'atteggiamento generale del proprio Gruppo già manifestato dal senatore Mazzella.

Riguardo al disegno di legge in esame, giudica poco comprensibile la mancanza di previsioni concernenti il pur necessario approfondimento del ruolo delle regioni durante la crisi pandemica. In particolare, solleva molti dubbi la politica degli accreditamenti di strutture sanitarie in mancanza di idonee garanzie riguardo la sicurezza e l'igiene.

La scelta compiuta dalla regione Veneto di destinare risorse all'acquisto e alla destinazione di mascherine non a norma è, infine, ulteriormente sintomatica dell'opportunità di disporre di previsioni volte a una comprensione completa dell'operato delle amministrazioni regionali.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), nel ricordare la specifica proposta avanzata dalla propria parte politica nella scorsa legislatura, pone in evidenza l'opportunità di prestare le dovute forme di attenzione al ruolo svolto dalle regioni durante l'emergenza pandemica. L'impostazione del disegno di legge in esame pare piuttosto avere valenza meramente politica, in quanto sottrae spazi di intervento alla magistratura, mentre gli interventi auspicabili dovrebbero essere piuttosto volti a migliorare la medicina territoriale, i servizi di igiene e prevenzione e le capacità di reazione contro eventuali rischi di nuovi fenomeni pandemici.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) richiama lo sforzo compiuto dalle parti sociali durante la pandemia, resa più grave dalla precedente scelta di privare il Paese delle produzioni di dispositivi di protezione e di apparecchiature per le terapie.

Il disegno di legge in trattazione pare avere invece natura divisiva, risultando poco compatibile con lo spirito di coesione dimostrato nelle fasi più difficili della crisi, con il risultato di compromettere le basi per la predisposizione di strumenti di tutela della salute pubblica idonei a proteggere la collettività in caso di nuove minacce pandemiche. A tale riguardo, riterrebbe invece auspicabile il potenziamento dei presidi sanitari territoriali. La scelta di non includere le regioni nell'ambito di svolgimento dell'inchiesta è inoltre sintomatica della volontà di non procedere a un'analisi realmente concreta e pertanto utile in prospettiva futura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (n. 50)

(Parere al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 2022, n. 285. Esame e rinvio)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) specifica che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per il 2023 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata

a quindici comuni individuati dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000, mentre la quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,794 milioni di euro ed è oggetto di specifica disciplina legislativa, riguardante anche i criteri di riparto.

L'articolo 2 reca previsioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettuate dai comuni.

Il successivo articolo 3 contempla disposizioni dettagliate sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto di riparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI comunica che è stato assegnato per l'esame in sede consultiva il disegno di legge n. 803, di conversione del decreto-legge n. 57, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è pertanto integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che la seduta pomeridiana di domani, prevista per le ore 13, avrà luogo alle ore 14, compatibilmente con i lavori di Aula.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni informali svolte sui disegni di legge nn. 524, 623 e 727 sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 18 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,35

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 11,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUGLI ESITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione, appena conclusasi, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel quale è stato rimodulato il programma dei lavori delle prossime settimane che saranno concentrate nello svolgimento delle ulteriori audizioni in merito allo schema di contratto di servizio, le quali coinvolgeranno figure dirigenziali del servizio pubblico, i Ministeri direttamente interessati, nonché rappresentanti della società civile.

Alla luce di tale programma articolato che si estenderà fino alle prime settimane del mese di agosto e tenuto conto di una istruttoria obiettivamente complessa, si è altresì convenuto di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere della Commissione sullo schema di contratto di servizio in modo che tale parere possa essere presentato nel mese di settembre, dando così modo ai Relatori e alla Commissione di potersi confrontare sulle osservazioni, le condizioni e i rilievi che potranno essere in questo contenute.

Senza ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52)

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10, della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Cede dunque la parola ai relatori, deputato Lupi e senatore Nicita, affinché illustrino alla Commissione i contenuti dello schema di contratto di servizio.

Il relatore, deputato LUPU (*NM(N-C-U-I)-M*), rileva che lo schema di contratto di servizio 2023-2028 – oggetto del parere obbligatorio della Commissione – si compone di 25 articoli e due allegati.

Nelle premesse si richiama il contesto normativo di riferimento nel quale (punto n. 5) il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (di seguito Ministero) e la RAI ritengono necessario seguire tre linee direttrici volte ad assicurare un adeguato livello di qualità del servizio pubblico e a soddisfare le esigenze della popolazione: in primo luogo, in coerenza con le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai, indicare con chiarezza gli impegni e gli obblighi del contratto di

servizio, ferma rimanendo l'esigenza di garantire la sostenibilità economica, l'efficienza aziendale e la razionalizzazione della spesa; in secondo luogo, ridefinire la missione del servizio pubblico, in una prospettiva pluriennale, alla luce delle esigenze del cittadino utente secondo i principi della rilevanza, inclusività, sostenibilità, responsabilità e credibilità, con particolare riguardo alle sfide della transizione digitale ed ambientale del Paese; in terzo luogo, assicurare una maggiore coerenza degli obblighi assunti nel contratto di servizio, in particolare attraverso l'introduzione di obiettivi misurabili nonché potenziando le modalità, gli strumenti e gli organi di verifica dell'attuazione dei suddetti obiettivi.

L'articolo 1 precisa l'oggetto del contratto, mentre l'articolo 2 enuncia i principi generali e gli obiettivi dell'offerta di servizio pubblico. In particolare, la Rai deve assicurare ai cittadini utenti un'offerta complessiva di servizio pubblico rilevante, inclusiva, sostenibile, responsabile, improntata ai principi di imparzialità, indipendenza, pluralismo, completezza, obiettività, legalità, al rispetto delle diversità, della persona, della convivenza civile e al contrasto di ogni forma di violenza. La Rai, in coerenza con le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai, è tenuta ad articolare la propria offerta di servizio pubblico tenendo conto dei seguenti obiettivi: *a)* accelerare la trasformazione in *digital media company*; *b)* accrescere la qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, indipendenza e pluralismo; *c)* attrarre e fidelizzare il pubblico giovane; *d)* promuovere l'Italia nel mondo, diffondendo i valori culturali e civili dell'Italia e dell'Unione europea; *e)* diffondere e incoraggiare lo sport e gli stili di vita sani e responsabili; *f)* accrescere le competenze del pubblico in relazione alle nuove sfide della transizione ambientale e digitale; *g)* assicurare un rafforzamento degli obblighi di accessibilità e inclusività; *h)* contribuire alla promozione della natalità e della genitorialità, della parità di genere e delle pari opportunità e del volontariato *i)* sostenere lo sviluppo dell'industria audiovisiva nazionale. L'offerta di servizio pubblico sarà prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi – e secondo le quote – di cui all'allegato 1).

L'articolo 3 prevede l'impegno dell'Azienda a completare il processo di trasformazione da *broadcaster* a *digital media company* tramite una strategia di digitalizzazione complessiva che, mediante una razionalizzazione dei costi, sviluppi l'offerta in ottica multiplatforma (digitale terrestre, radio digitale, satellite, *social media*) migliorando la struttura e l'usabilità di tutte le attuali e future piattaforme digitali del servizio pubblico (esemplificativamente *Rainews.it*, *Raiplay* e *RaiPlay Sound*) tale da garantire l'effettiva valorizzazione del patrimonio di contenuti e una migliore fruibilità da parte dell'utenza attraverso tutti i possibili dispositivi di ricezione e sviluppando il portale *Rainews.it* e il presidio *news* digitale, anche con l'utilizzo di tecnologie emergenti come l'Intelligenza Artificiale.

L'articolo 4 è dedicato alla qualità dell'informazione, potenziando il pluralismo informativo, rafforzando l'offerta di contenuti di approfondi-

mento giornalistico nell'ambito dell'offerta complessiva di servizio pubblico e impegnandosi attivamente nel contrasto al fenomeno della disinformazione. A tal fine, la Rai è tenuta ad assicurare: la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettività nazionale, il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni; il monitoraggio costante della qualità della sua informazione. Inoltre, l'Azienda è chiamata a valorizzare le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali.

Secondo l'articolo 5 la Rai deve delineare un'offerta di servizio pubblico che sia attrattiva per il pubblico giovane e nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. In particolare, la Rai, evidenzia, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

Sulla base dell'articolo 6 (*Made in Italy*) la Rai deve articolare un'offerta di servizio pubblico in grado di offrire ai cittadini-utenti la più vasta possibilità di accesso alle diverse manifestazioni della cultura italiana rappresentando l'Italia, le sue eccellenze e i suoi valori nel territorio nazionale e nel mondo, anche definendo una strategia e un piano d'azione per l'estero. In questa direzione, l'Azienda è tra l'altro chiamata a diffondere, anche in lingua inglese, contenuti di qualità per il pubblico internazionale, che offrano la rappresentazione delle eccellenze culturali, sociali e valoriali italiana, a valorizzare la diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso il meglio della produzione Rai e a promuovere e valorizzare la cultura dell'impresa e del lavoro, a promuovere i valori culturali, civili e sociali dell'Europa e della sua storia, a produrre e programmare contenuti, anche multimediali, dedicati alla promozione e alla valorizzazione in Italia come all'estero dei territori e delle unicità culturali, paesaggistiche, agroalimentari ed enogastronomiche italiane tra le quali la storia, le tradizioni e la cultura dei borghi, delle montagne, delle isole minori, delle zone costiere e delle aree interne del nostro Paese.

Ai sensi dell'articolo 7 la Rai deve sviluppare un'offerta di servizio pubblico che promuova lo sport e la cultura sportiva, diretta in particolare al sostegno dei valori degli stili di vita attivi e sani e della cultura sportiva nei prodotti destinati al grande pubblico (quali fiction, documentari, *entertainment* e programmi informativi), alla valorizzazione della qualità e delle eccellenze agro-alimentari italiane e all'acquisizione dei diritti

sportivi relativi alle discipline olimpiche e paraolimpiche e agli eventi, nazionali e internazionali, di maggiore rilevanza.

L'articolo 8 si sofferma sullo sviluppo delle competenze per la transizione digitale e ambientale, coordinando gli impegni in un progetto organico all'interno del piano di sostenibilità.

L'articolo 9 prevede per la RAI il compito di garantire l'accesso ai diversi generi della programmazione, di sostenere l'integrazione delle minoranze, di promuovere l'impegno per l'uguaglianza, l'inclusione e la diversità, di assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità, nonché di sostenere l'integrazione delle minoranze linguistiche.

L'articolo 10 ha ad oggetto il raggiungimento degli obiettivi legati alla valorizzazione del ruolo delle donne, alla promozione di un'ottica di genere in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e politica, all'incremento dei contenuti culturali ed educativi dedicati ai temi della parità di genere, delle pari opportunità e del contrasto verso ogni forma di violenza e discriminazione, alla rappresentazione del valore e del ruolo delle donne nella società e nel lavoro.

Secondo l'articolo 11 la Rai è tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali ed europee, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.

L'articolo 12 contiene gli impegni per la RAI sulla definizione di un piano di sostenibilità e un bilancio di sostenibilità in modo da assumere un ruolo chiave nel cambiamento culturale in tema di sostenibilità.

L'articolo 13 prevede l'impegno di valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda, di assicurare l'effettiva attuazione del Codice Etico aziendale e di curare la formazione permanente di tutto il personale, prestando particolare attenzione – anche in ottica di transizione digitale – al reclutamento e alla formazione dei giovani.

L'articolo 14 reca le misure che dovranno essere adottate dalla Rai al fine di assicurare un adeguato sostegno all'industria dell'audiovisivo. La Rai è impegnata: ad investire su contenuti di qualità, sperimentando formati e linguaggi nuovi, avviando progetti innovativi nelle produzioni come nelle coproduzioni; a rispettare le disposizioni in materia di promozione delle opere europee ed italiane valorizzando quelle di espressione originale italiana in coerenza con la normativa primaria ed i rispettivi regolamenti attuativi.

L'articolo 15 stabilisce le modalità con le quali la RAI effettua l'esercizio degli impianti necessari all'erogazione dei servizi in concessione, anche attraverso la propria partecipata *Rai Way*. Sono inoltre indicati gli impegni della Rai in termini di investimento tecnologico al fine di assicurare l'evoluzione degli impianti e delle tecniche adottate.

L'articolo 16 prevede che la Rai operi secondo il principio della neutralità tecnologica rispetto alle diverse piattaforme distributive, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialità di

evoluzione degli standard tecnici. La Rai è tenuta altresì ad adottare gli accorgimenti tecnici volti ad assicurare una copertura integrale della popolazione anche attraverso la trasmissione in *simulcast* via satellite, utilizzando la piattaforma gratuita Tivùsat.

L'articolo 17 ha ad oggetto la gestione economico-finanziaria stabilendo che il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto a norma dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione. Si prevede inoltre che la Rai adotti criteri tecnici ed economici volti ad assicurare una gestione efficiente e la razionalizzazione del proprio assetto organizzativo, impegnandosi anche a potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione. Sono altresì stabilite le modalità con le quali sono attribuite alla Rai le quote dei canoni di abbonamento ad essa spettanti.

L'articolo 18 stabilisce il principio della contabilità separata, prevedendo il divieto per la Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico. È altresì previsto che la Rai predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico rispetto ai ricavi e gli oneri collegati con le attività svolte in regime di concorrenza.

L'articolo 19 si sofferma sulla sostenibilità economica del contratto di servizio prevedendo che le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai siano coerenti con il perimetro degli obblighi di servizio pubblico.

Ai sensi dell'articolo 20 il monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico sono affidati all'Autorità e al Ministero. Si prevede, altresì, che la Rai definisca nei propri piani industriali strumenti finalizzati a monitorare il raggiungimento, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, degli impegni assunti. Si stabilisce inoltre che la Rai, entro il 30 giugno di ogni anno, rediga un bilancio di sostenibilità nel quale dare anche conto dei risultati dei monitoraggi sulla qualità dell'offerta percepita dall'utenza.

L'articolo 21 individua gli organi contrattuali. In primo luogo, è stabilita la modalità di costituzione e gli obiettivi della Commissione paritetica. È inoltre prevista la costituzione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del contratto di servizio di un Comitato, quale sede di confronto tra il Ministero e la Rai, definendone composizione e funzionamento.

L'articolo 22 reca gli obblighi di comunicazione assunti dalla Rai nei confronti del Ministero, dell'Autorità e della Commissione prevedendo che, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun semestre, la RAI trasmetta una informativa rispetto agli obblighi derivanti dall'offerta di servizio pubblico stabiliti nell'Allegato 1 al Contratto di servizio. Inoltre, entro il mese di giugno di ogni anno, la Rai è tenuta a trasmettere alla Autorità, alla Commissione, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente. La Rai è altresì tenuta a trasmettere al Mini-

stero e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla propria approvazione: i piani industriali; le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata; i bilanci infrannuali al 30 giugno. La Rai è inoltre tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione, le informative annuali connesse con gli esiti dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'articolo 20.

L'articolo 23 si sofferma sugli obblighi di trasparenza assunti dalla Rai, attraverso l'adozione di un « Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale », indicando le informazioni da pubblicare sulla sezione Corporate Trasparenza del sito web aziendale.

L'articolo 24 disciplina le modalità di costituzione del deposito cauzionale da parte della Rai a garanzia degli obblighi assunti e della applicazione di penali in caso di inadempimenti.

L'articolo 25 stabilisce l'efficacia e la durata quinquennale del contratto, il suo adeguamento alla normativa sopravvenuta ed il regime di pubblicità degli allegati al contratto.

L'Allegato 1 al Contratto di servizio reca la descrizione dell'offerta di servizio pubblico.

In particolare, si prevede che l'offerta televisiva, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili in: informazione generale e approfondimenti; programmi di servizio; programmi culturali e di intrattenimento; informazione e programmi sportivi; programmi per minori; opere italiane ed europee.

L'offerta radiofonica, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, dovrà essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti: notiziari; informazione; cultura e intrattenimento; società; musica; servizio; pubblica utilità.

L'offerta multimediale, distribuita sulle piattaforme proprietarie, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili rispettivamente nei generi previsti per l'offerta televisiva e radiofonica, fornendo almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in *streaming*.

L'Allegato 2 indica gli elementi tecnici e gli impianti di cui la Rai effettua l'esercizio al fine di assicurare la fornitura del servizio.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), relatore, dichiara di condividere pienamente l'illustrazione dell'articolato esposta dall'onorevole Lupi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

Interviene Antonio Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 13,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI.

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*AZ-IV-RE*) e la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Tajani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 18 luglio 2023

Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi

Presidenza della Presidente
COLOSIMO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,25



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 18 luglio 2023

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 201

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente
Elisabetta GARDINI

Incontro con i candidati alla carica di componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)

L'incontro si è svolto dalle ore 11,31 alle ore 12,20.

